

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2862

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

col **Ministro della sanità**

(BINDI)

col **Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Atto finale e dell'annesso 2 della Convenzione .	»	5
Testo della Convenzione, con annesso	»	26
Traduzione non ufficiale dell'Atto finale e dell'annesso 2 .	»	79
Traduzione non ufficiale della Convenzione, con annesso .	»	100

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della Conferenza diplomatica, che ha avuto luogo a Londra presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 26 giugno al 7 luglio 1995, è stata adottata, con Atto finale, la Convenzione internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con relativi annessi.

La Convenzione non pone oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto prevede adempimenti di natura squisitamente tecnica e non incide direttamente su leggi o regolamenti vigenti nell'ambito del settore marittimo. La Convenzione conferma, infatti, gli *standards* già in possesso dei nostri addetti ai lavori, sia in termini di professionalità che di formazione.

La Convenzione prevede, per il personale imbarcato su navi da pesca, prescrizioni analoghe a quelle che erano già in vigore per i marittimi imbarcati su navi adibite al traffico di merci e passeggeri ai sensi della Convenzione «Solas» del 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, relativa alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia.

Vengono stabiliti, infatti, i requisiti necessari al personale marittimo che lavora a bordo delle unità da pesca, in quanto l'impiego di personale non adeguatamente addestrato costituisce un elemento di rischio per la sicurezza della navigazione, per la tutela dell'ambiente marino e soprattutto per la salvaguardia della vita umana in mare.

La Convenzione in parola si compone di quindici articoli e dell'annesso, composto di quattro capitoli suddivisi in regole ed appendici.

In essa viene previsto l'obbligo degli Stati di recepire la Convenzione nell'ordi-

namento interno, e viene definito il significato della terminologia ricorrente nel testo, quali i termini: «abilitato», «organizzazione», «peschereccio», nonché il campo di applicazione della Convenzione stessa.

Viene precisato, inoltre, che i trattati, le convenzioni e gli accordi in materia già stipulati continueranno ad avere piena esecuzione, a meno che il loro contenuto non contrasti con le disposizioni della Convenzione.

Il testo prevede la necessità che tutti i marittimi imbarcati su navi da pesca siano in possesso di valida certificazione, rilasciata secondo i modelli approvati nell'ambito dell'IMO, volta ad uniformare la formazione della gente di mare degli Stati aderenti alla Convenzione medesima.

Nella Convenzione sono inoltre previste le azioni che gli Stati dovranno intraprendere nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro in presenza, ad esempio, di negligenze, omissioni, comportamenti illeciti, che potrebbero costituire una diretta minaccia per la sicurezza della vita umana in mare, dei beni o dell'ambiente; è anche prevista la possibilità di effettuare ispezioni nei porti degli Stati contraenti sulle navi appartenenti ad altri Stati.

Per quanto riguarda la cooperazione, viene stabilito che gli Stati contraenti, eventualmente in collaborazione con organizzazioni come l'IMO ed altre organizzazioni internazionali, quali la FAO, e l'Oil, possano fornire l'assistenza richiesta dai Paesi in difficoltà.

Nella Convenzione, infine, si precisano le procedure da seguire per introdurre emendamenti alla Convenzione medesima, le modalità per la firma, la ratifica, l'accettazione, l'adesione, l'entrata in vigore e la denuncia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**FINAL ACT OF THE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR
FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995**

1 Pursuant to the decision made by the Assembly of the International Maritime Organization (IMO) at its sixteenth session and IMO's Maritime Safety Committee at its sixty-second session and subsequent decisions by IMO's Council at its seventieth session and the Assembly at its eighteenth session, an International Conference on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel was convened, in consultation with the Director-General of the International Labour Office, to consider and adopt an International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel.

2 Upon the invitation of the International Maritime Organization, the Conference was held in London from 26 June to 7 July 1995.

3 Representatives of 74 States participated in the Conference, namely the representatives of:

ALGERIA	GERMANY
ANGOLA	GHANA
ARGENTINA	GREECE
AUSTRALIA	HOLY SEE
BAHAMAS	ICELAND
BELGIUM	INDIA
BENIN	INDONESIA
BRAZIL	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
BULGARIA	IRELAND
CANADA	ITALY
CHILE	JAMAICA
CHINA	JAPAN
COLOMBIA	LATVIA
CONGO	LIBERIA
CÔTE D'IVOIRE	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
CUBA	LUXEMBOURG
CYPRUS	MALAYSIA
DENMARK	MALTA
ECUADOR	MARSHALL ISLANDS
EGYPT	MEXICO
ESTONIA	MOROCCO
FINLAND	NETHERLANDS
FRANCE	NEW ZEALAND
GABON	NIGERIA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NORWAY	SPAIN
PANAMA	SWEDEN
PAPUA NEW GUINEA	THAILAND
PERU	TUNISIA
PHILIPPINES	TURKEY
POLAND	UKRAINE
PORTUGAL	UNITED ARAB EMIRATES
REPUBLIC OF KOREA	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
ROMANIA	UNITED STATES OF AMERICA
RUSSIAN FEDERATION	URUGUAY
SAUDI ARABIA	VANUATU
SLOVENIA	VENEZUELA
SOLOMON ISLANDS	
SOUTH AFRICA	

- 4 Hong Kong, an Associate Member of the International Maritime Organization, sent observers to the Conference.
- 5 The following organizations of the United Nations system were represented at the Conference:
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
- 6 The following intergovernmental organizations sent observers to the Conference:
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
LEAGUE OF ARAB STATES
INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (Inmarsat)
EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS
ADMINISTRATIONS (CEPT)
- 7 The following non-governmental organizations sent observers to the Conference:
- INTERNATIONAL SHIPPING FEDERATION LTD. (ISF)
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)
INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS (ICFTU)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES (IACS)
INTERNATIONAL MARITIME PILOTS' ASSOCIATION (IMPA)
INTERNATIONAL FEDERATION OF SHIPMASTERS' ASSOCIATIONS (IFSMA)
INTERNATIONAL LIFEBOAT FEDERATION (ILF)
INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRY CARGO SHIPOWNERS (INTERCARGO)
- 8 The Conference was opened by Mr. W. A. O'Neil, Secretary-General of the International Maritime Organization.
- 9 The Conference elected Mr. G. G. Ivanov of the delegation of the Russian Federation, President of the Conference.

10 The following were elected Vice-Presidents of the Conference:

Ms. R. Hjaltadóttir (Iceland)
Mr. Abdelkadir Rafiky (Morocco)
Mr. R. Rabines Cardoso (Peru)
Mr. E.E. Nielsen (Solomon Islands)
Dr. J. Cowley (Vanuatu)

11 The Secretariat of the Conference consisted of the following officers:

Secretary-General : Mr. W.A. O'Neil
Secretary-General of the Organization
Executive Secretary : Mr. E.E. Mitropoulos,
Director, Maritime Safety Division
Deputy Executive Secretary : Mr. F. Plaza,
Senior Deputy Director, Maritime Safety Division
Assistant Executive Secretary : Mr. E.O. Agbakoba,
Senior Technical Officer, Maritime Safety Division

12 The Conference established the following Committees:

Committee of the Whole

Chairman : Mr. Y. Sasamura (Japan)
Vice-Chairman : Mr. P.A. Meneses Roqué (Spain)
Vice-Chairman : Mr. J.T. Kim (Republic of Korea)

Drafting Committee

Chairman : Mr. M.E. Jenkins (Canada)
Vice-Chairman : Mr. J.J.H. Sas (Belgium)
Vice-Chairman : Mr. J.E.C. Aveline (Brazil)

Credentials Committee

Chairman : Mr. J. Ndoutoumebe (Gabon)

13 The Drafting Committee was composed of representatives of the following States:

BELGIUM
BRAZIL
CANADA
INDONESIA
NEW ZEALAND
NORWAY
PANAMA
ROMANIA
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

14 The Credentials Committee was composed of representatives of the following States:

GABON
LIBERIA
SWEDEN
THAILAND
UKRAINE

15 The Conference used as the basis of its work a draft text of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel and associated draft Conference resolutions.

16 The Conference also considered proposals, comments and observations submitted to the Conference by Governments and international organizations concerned.

17 As a result of its deliberations, recorded in the reports of the respective Committees and in the records of decisions of plenary meetings of the Conference and meetings of the Committee of the Whole, the Conference adopted the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, which constitutes Attachment 1 to this Final Act.

18 The Conference also adopted the following resolutions set forth in Attachment 2 to this Final Act:

- Resolution 1: Training of radio operators for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
- Resolution 2: Radar simulator training
- Resolution 3: Guidelines and recommendations for fishing vessel personnel
- Resolution 4: Training of deckhands on board fishing vessels of 24 metres in length and over
- Resolution 5: Training of fishing vessel personnel in personal survival techniques
- Resolution 6: Training and certification of personnel on board large fishing vessels
- Resolution 7: Requirements for officers in charge of an engineering watch and watchkeeping provisions
- Resolution 8: Promotion of the participation of women in the fishing industry
- Resolution 9: Human relationships

19 The Final Act is established in a single original text in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages and is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20 The Secretary-General of the International Maritime Organization shall send certified copies of this Final Act, with its Attachments, to the Governments of States invited to be represented at the Conference.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned have affixed their signatures to this Final Act.

DONE AT LONDON this seventh day of July one thousand nine hundred and ninety-five.

ATTACHMENT 2

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE CONFERENCE

RESOLUTION 1

Training of Radio Operators for the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS)

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995, and in particular regulation II-6 - mandatory minimum requirements for certification of personnel in charge of, or performing, radiocommunication duties on board fishing vessels,

RECOGNIZING the importance of efficient radio watchkeeping and radio maintenance for the safety of life and property at sea and the protection of the marine environment,

BEARING IN MIND the requirements of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) prescribed by the Radio Regulations and the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 (1993 Torremolinos Protocol),

NOTING that for merchant ships the GMDSS will be implemented by 1 February 1999,

NOTING ALSO that, if the Torremolinos Protocol enters into force on or before 1 February 1999, every fishing vessel to which chapter IX of the Protocol applies will, in accordance with regulation 1 of that chapter, have to comply with all applicable requirements, and thus the GMDSS will be fully implemented,

NOTING FURTHER that regulation 15, chapter IX of the 1993 Torremolinos Protocol requires that every vessel to which the Protocol applies shall carry personnel qualified for distress and safety radiocommunication purposes to the satisfaction of the Administration,

RECALLING that resolution 8 of the International Conference on Safety of Fishing Vessels, 1993:

- urged Parties to the 1993 Torremolinos Protocol to implement the GMDSS requirements in respect of existing fishing vessels not later than 1 February 1999, without awaiting the entry into force of the 1993 Torremolinos Protocol; and
- invited the International Maritime Organization, in consultation or association with other United Nations specialized agencies and intergovernmental organizations concerned, as appropriate, to undertake the necessary steps to implement the GMDSS requirements in respect of existing fishing vessels as recommended above,

FURTHER NOTING that the GMDSS will also provide the means for conducting distress and safety communications for most other fishing vessels to which the 1993 Torremolino Protocol does not apply, and the need for persons on board such vessels also to be trained and certificated in accordance with the Radio Regulations and the 1995 STCW-F Convention,

RECOGNIZING ALSO that this necessitates the training and certification of a considerable number of existing skippers, officers in charge of a navigational watch and other radiocommunication personnel to undertake GMDSS radio operator functions on board fishing vessels prior to 1 February 1999,

BEING OF THE OPINION that, if such training and certification is delayed, there might be a shortage of GMDSS radio operators world-wide when the GMDSS is fully implemented,

STRONGLY URGES Governments to take measures to:

1. implement the provisions of the 1995 STCW-F Convention concerning the training and certification of fishing vessel radio personnel, without awaiting the Convention's entry into force;
2. ensure that fishing vessel personnel responsible for the operation of GMDSS radio equipment are properly trained and certificated, as appropriate;
3. ensure that a sufficient number of persons taking responsibility for distress and safety communications on their fishing vessels are trained and certificated as GMDSS radio operators prior to 1 February 1999; and
4. bring this matter to the attention of fishing vessel owners and fishing vessel personnel and of all others who may need to use, or whose vessels may need to use, GMDSS services for transmitting or receiving distress and safety communications.

RESOLUTION 2

Radar simulator training

THE CONFERENCE,

RECOGNIZING the vital importance of adequate radar training with regard to the safety of life and property at sea and the protection of the environment,

CONSIDERING that some methods of instruction in the use of radar do not achieve the desired level of proficiency of skippers and officers in charge of a navigational watch,

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, requires such officers to possess an adequate level of proficiency in fishing vessel operation under all conditions of service;

1. RESOLVES to recommend that radar simulator training be given to all skippers and officers in charge of a navigational watch;
2. INVITES the International Maritime Organization to communicate this resolution to all Governments invited to the Conference;
3. CALLS upon all Governments concerned to take due account of this resolution as a matter of urgency.

RESOLUTION 3

Guidelines and recommendations for fishing vessel personnel

THE CONFERENCE,

RECOGNIZING the importance of safe and efficient operational practices and procedures to the safety of life at sea and the protection of the marine environment in general, and to the safety of fishing vessels in particular,

NOTING that the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code adopted by the 1995 Conference of Parties to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, contains recommended guidance for seafarers, including:

- the use of simulators,
- training of radio operators,
- proficiency in survival craft and rescue boats,
- emergency, occupational safety, medical care and safety functions,
- watchkeeping, and
- prevention of fatigue,

NOTING ALSO the Document for Guidance on Fishermen's Training and Certification, which applies to personnel on fishing vessels of 12 metres in length and above,

INVITES the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to:

- 1 review the above recommended guidance, and to prepare guidelines and recommendations specifically addressed to personnel on fishing vessels;
- 2 review the requirements and recommendations on the prevention of fatigue, and to prepare guidelines for the prevention of fatigue of fishing vessel personnel; and
- 3 review, in co-operation with the International Labour Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Document for Guidance, and to prepare guidelines and recommendations for the training and certification of personnel on board fishing vessels of 12 metres in length and over but less than 24 metres

RESOLUTION 4

**Training of deckhands on board fishing vessels of
24 metres in length and over**

THE CONFERENCE,

BEING AWARE of the possible danger to deckhands on board fishing vessels,

RECOGNIZING the importance and urgency of establishing requirements for deckhands on board fishing vessels,

RECOGNIZING FURTHER that suitable arrangements for "pre sea" training are not widely available for the training of deckhands on board fishing vessels.

1. **ADOPTS** the Recommendation on training of deckhands working on board fishing vessels of 24 metres in length and over, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;
2. **URGES** Governments concerned to give effect to the contents of the said Recommendation as soon as practicable, preferably by establishing a "pre sea training course" for fishing vessel personnel or, if impractical to do so, by other means, i.e. on-board instructions;
3. **INVITES** the International Maritime Organization:
 - 1 to keep this recommendation under review and to bring any future amendments thereto to the attention of all Governments concerned; and
 - 2 to communicate this resolution to all Governments invited to the Conference.

ANNEX

Recommendation on training of deckhands working on
fishing vessels of 24 metres in length and over

- 1 "Deckhand" means a member of the vessel's crew other than the skipper or an officer.
- 2 In addition to the basic training requirement in chapter III of the Convention, deckhands should:
 - .1 be familiar with marine terms and orders commonly used in fishing vessels; and
 - .2 be familiar with the dangers associated with fishing operations such as shooting the fishing gear into the water, hauling the fishing gear and landing the catch on board.
- 3 Deckhands should have:
 - .1 an understanding of dangers caused by the vessel's motions and accelerations;
 - .2 an understanding of dangers caused by slippery surfaces on board;
 - .3 an understanding of good on-board conduct, particularly to minimize fire hazards; and
 - .4 knowledge of the use of personal protection equipment.
- 4 Deckhands should be familiar with the construction, application and purpose of each piece of deck equipment associated with a particular type of fishing gear. Such deck equipment includes, but should not be limited to:
 - 1 trawl gallows;
 - 2 gantries;
 - 3 bollards;
 - 4 power blocks;
 - 5 pursing blocks;
 - 6 winches and booms;
 - 7 derricks;
 - 8 netdrums and side rollers; and
 - 9 line and trap haulers.
- 5 As far as the stability and associated seaworthiness of vessels is concerned, deckhands should have:
 - 1 a general understanding of the watertight and weathertight integrity of common types of fishing vessels;
 - 2 an understanding of the operation of closing devices for doors and other openings relevant to the watertight and weathertight integrity of the fishing vessel;
 - 3 knowledge of stowage of the catch, fishing gear; and
 - 4 knowledge of the function of freeing ports

- 6 Deckhands should also have:
1. knowledge of the handling and maintenance of deck appliances and equipment such as winches, derricks, booms, stoppers, chains, wire ropes and ropes;
 2. knowledge of making splices and eye splices in wire ropes and ropes;
 3. general knowledge of mooring operations and the handling of mooring ropes, including springs, bow, stern and breast ropes; and
 4. knowledge of helm orders, commands for mooring, anchoring and towing.

RESOLUTION 5

Training of fishing vessel personnel in
personal survival techniques

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

NOTING that chapter III (Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel), *inter alia*, contains provisions requiring Administrations to approve basic training in personal survival techniques,

NOTING ALSO the provisions contained in the FAO/ILO/IMO Document for Guidance on Fishermen's Training and Certification,

NOTING FURTHER that regulation VIII/4 of the 1993 Torremolinos Protocol contains provisions requiring training in emergency procedures,

ADOPTS the guidance contained in the Annex to the present resolution,

INVITES all Governments to be guided by the contents of the Annex to the present resolution when approving basic safety training in personal survival techniques.

ANNEX

Guidance for the training of fishing vessel personnel in personal survival techniques

1. All prospective personnel on fishing vessels should be instructed in the following:
 1. types of emergencies which may occur, such as collision, fire and foundering;
 2. types of life-saving appliances normally carried on fishing vessels;
 3. need to adhere to the principles of survival;
 4. value of training and drills;
 5. need to be ready for any emergency and to be constantly aware of:
 - 5.1 the information in the musterlist, in particular:
 - 1 their specific duties in any emergency;
 - 2 their own survival craft station; and
 - 3 the signals calling all crew to their survival craft or fire stations;
 - 5.2 location of their own and spare lifejackets;
 - 5.3 location of fire alarm controls;
 - 5.4 means of escape;
 - 5.5 consequences of panic;
 6. actions to be taken when called to survival craft stations, including:
 - 6.1 putting on suitable clothing;
 - 6.2 donning a lifejacket; and as appropriate, immersion suit;
 - 6.3 collecting additional protection such as blankets, time permitting;
 7. actions to be taken when required to abandon a fishing vessel, such as:
 - 7.1 how to board survival craft from fishing vessel and water; and
 - 7.2 how to jump into the sea from a height and reduce the risk of injury when entering the water;
 - 7.3 actions to be taken under rescue operations by a helicopter;

8. actions to be taken when in the water, such as:
 - .1 how to survive in circumstances of:
 - .1.1 fire or oil on the water;
 - .1.2 cold conditions; and
 - .1.3 shark-infested waters;
 - 8.2 how to right a capsized liferaft;
9. actions to be taken when aboard a survival craft, such as:
 - 9.1 getting the survival craft quickly clear of the fishing vessel and fishing gear;
 - 9.2 protection against cold or extreme heat;
 - 9.3 using a drogue or sea anchor;
 - 9.4 keeping a look-out;
 - 9.5 recovering and caring for survivors;
 - 9.6 facilitating detection by others;
 - 9.7 checking equipment available for use in the survival craft and using it correctly;
 - 9.8 remaining, so far as possible, in the vicinity;
10. main dangers to survivors and the general principles of survival including:
 - 10.1 precautions to be taken in cold climates;
 - 10.2 precautions to be taken in tropical climates;
 - 10.3 exposure to sun, wind, rain and sea;
 - 10.4 importance of wearing suitable clothing;
 - 10.5 protective measures in survival craft;
 - 10.6 effects of immersion in water and of hypothermia;
 - 10.7 importance of preserving body fluids;
 - 10.8 protection against seasickness;
 - 10.9 proper use of fresh water and food;
 - 10.10 effects of drinking seawater;

- 10.11 means available for facilitating detection by others; and
 - 10.12 importance of maintaining morale.
2. All prospective personnel on fishing vessels should be given practical instruction in at least the following:
- 1. wearing a lifejacket or immersion suit or both correctly;
 - 2. entering the water from a height wearing a lifejacket or immersion suit or both;
 - 3. swimming while wearing a lifejacket or immersion suit or both;
 - 4. keeping afloat without a lifejacket or immersion suit;
 - 5. boarding liferafts from a fishing vessel and water while wearing a lifejacket or immersion suit or both;
 - 6. assisting others to board survival craft;
 - 7. operation of survival craft equipment including basic operation of portable radio equipment; and
 - 8. streaming a drogue or sea anchor.

RESOLUTION 6**Training and certification of personnel on board large fishing vessels****THE CONFERENCE,**

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) is promoting safety of life and property at sea and the protection of the marine environment by establishing international standards of training, certification and watchkeeping for personnel serving on board fishing vessels,

NOTING ALSO that the size of fishing vessels, with respect to their length or propulsion power is increasing and that vessels of large size could, in terms of their construction and equipment, be compared with merchant ships,

RECOGNIZING the importance of training of personnel of large vessels to further promote safety of life and property at sea and the protection of the marine environment,

1. **INVITES** the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to develop guidance on standards of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personnel serving on board large fishing vessels as soon as possible, taking into account the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
2. **INVITES** all Governments to give special consideration to such guidance in setting standards of training, certification and watchkeeping of personnel on large fishing vessels.

RESOLUTION 7

**Requirements for officers in charge of an engineering watch
and watchkeeping provisions**

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) does not contain any requirements for officers in charge of an engineering watch and watchkeeping provisions,

INVITES the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to develop, as appropriate, for possible inclusion in the 1995 STCW-F Convention, requirements for officers in charge of an engineering watch and watchkeeping provisions.

RESOLUTION 8

Promotion of the participation of women in the fishing industry;

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

NOTING the plan of the International Maritime Organization (IMO) for the integration of women in the maritime sector and expressing support for the Organization's aims to promote the training of women in the maritime sector,

DESIRING to achieve equal access for men and women to maritime training and to employment on board fishing vessels,

INVITES all Governments to:

1. give special consideration to the equal access of men and women to the fishing industry; and
2. highlight the role of women in the fishing industry and to promote their greater participation in maritime training and at all levels in the fishing industry.

RESOLUTION 9

HUMAN RELATIONSHIPS

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

RECOGNIZING that not only the safe operation of the fishing vessel and its equipment, but also that good human relationships between the personnel on board would greatly enhance the safety of life at sea,

NOTING that the STCW Convention 1978, as amended, contains provisions relating to knowledge of personnel management, organization and training aboard for the certification of supervisory personnel,

INVITES all Governments to:

- 1 recognize the importance of personnel management, organization and training on board in the syllabi for officers on fishing vessels;
- 2 establish, or encourage the establishment of, training programmes aimed at safeguarding good human relationships on board fishing vessels;
- 3 take adequate measures to minimize any element of loneliness and isolation among the personnel on fishing vessels; and
- 4 ensure that personnel on fishing vessels are sufficiently rested before commencing their duties.

CERTIFIED TRUE COPY of the English text of the Final Act, with Attachment 2, of the International Conference on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, done at London on 7 July 1995, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.


COPIE CERTIFIÉE CONFORME du texte français de l'Acte final et du Document joint 2 de la Conférence internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, fait à Londres le 7 juillet 1995, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA del texto español del Acta final, con el Documento adjunto 2, de la Conferencia internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995, hecho en Londres el 7 de julio de 1995, cuyo original ha sido depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

For the Secretary-General of the International Maritime Organization:

Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale :

Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional:



London,

Londres, le

Londres

15 IX 1995

**INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995**

THE PARTIES TO THIS CONVENTION,

NOTING the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (hereinafter referred to as the "1978 STCW Convention"),

DESIRING to further promote safety of life and property at sea and the protection of the marine environment by establishing in common agreement international standards of training, certification and watchkeeping for personnel employed on board fishing vessels,

CONSIDERING that this end may be best achieved by the conclusion of an International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, hereinafter referred to as "the Convention",

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

General obligations

1 The Parties undertake to give effect to the provisions of the Convention and the Annex thereto, which shall constitute an integral part of the Convention. Every reference to the Convention constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

2 The Parties undertake to promulgate all laws, decrees, orders and regulations and to take all other steps which may be necessary to give the Convention full and complete effect, so as to ensure that, from the point of view of safety of life and property at sea and the protection of the marine environment, seagoing fishing vessel personnel are qualified and fit for their duties.

ARTICLE 2

Definitions

For the purpose of the Convention, unless expressly provided otherwise:

- 1 "Party" means a State for which the Convention has entered into force.
- 2 "Administration" means the Government of the Party whose flag the vessel is entitled to fly.

- .3 "Certificate" means a valid document, by whatever name it may be known, issued or recognized in accordance with the provisions of the Convention, authorizing the holder to serve as stated in this document or as authorized by national regulations.
- .4 "Certificated" means properly holding a certificate.
- .5 "Organization" means the International Maritime Organization.
- .6 "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.
- .7 "Fishing vessel" or "vessel" means any vessel used commercially for catching fish or other living resources of the sea.
- .8 "Seagoing fishing vessel" means a fishing vessel other than those which navigate exclusively in inland waters or in waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where port regulations apply.

ARTICLE 3

Application

The Convention shall apply to personnel serving on board seagoing fishing vessels entitled to fly the flag of a Party.

ARTICLE 4

Communication of information

Each Party shall communicate to the Secretary-General the following information:

- .1 a report on the measures it has taken to give full and complete effect to the provisions of the Convention, including a specimen of certificates issued in compliance with the Convention; and
- .2 other information which may be specified or provided for in regulation I/5.

ARTICLE 5

Other treaties and interpretation

1 All prior treaties, conventions and arrangements relating to standards of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personnel in force between the Parties, shall continue to have full and complete effect during the terms thereof as regards:

- .1 fishing vessel personnel to whom this Convention does not apply; and
- .2 fishing vessel personnel to whom this Convention applies, in respect of matters for which it has not expressly provided.

2 To the extent, however, that such treaties, conventions or arrangements conflict with the provisions of the Convention, the Parties shall review their commitments under such treaties, conventions and arrangements with a view to ensuring that there is no conflict between these commitments and their obligations under the Convention.

3 All matters which are not expressly provided for in the Convention remain subject to the legislation of Parties.

ARTICLE 6

Certification

Fishing vessel personnel shall be certificated in accordance with the provisions of the Annex to this Convention.

ARTICLE 7

National provisions

1 Each Party shall establish processes and procedures for the impartial investigation of any reported incompetency, act or omission, that may pose a direct threat to safety of life or property at sea or to the marine environment, by the holders of certificates or endorsements issued by that Party in connection with their performance of duties related to their certificates and for the withdrawal, suspension and cancellation of such certificates for such cause and for the prevention of fraud.

2 Each Party shall prescribe penalties or disciplinary measures for cases in which the provisions of its national legislation giving effect to this Convention are not complied with in respect of vessels entitled to fly its flag or of fishing vessel personnel duly certificated by that Party.

3 In particular, such penalties or disciplinary measures shall be prescribed and enforced in cases in which:

- 1 an owner, owner's agent or skipper has engaged a person not holding a certificate as required by this Convention;
- 2 a skipper has allowed any function or service in any capacity required by these regulations to be performed by a person holding an appropriate certificate to be performed by a person not holding an appropriate certificate or dispensation; or
- 3 a person has obtained by fraud or forged documents an engagement to perform any function or serve in any capacity required by these regulations to be performed or filled by a person holding a certificate or dispensation.

4 A Party within whose jurisdiction there is based an owner or owner's agent or any person who is believed on clear grounds to have been responsible for, or to have knowledge of, any apparent non-compliance with the Convention specified in paragraph 3, shall extend all co-operation possible to any Party which advises it of its intention to initiate proceedings under its jurisdiction.

ARTICLE 8**Control**

- 1 Fishing vessels, while in the port of another Party, are subject to control by officers duly authorized by that Party to verify that all persons serving on board who are required to be certificated by this Convention are so certificated or hold an appropriate dispensation.
- 2 In the event of failure to correct any deficiency referred to in paragraph 3 of regulation V/4 in so far as it poses a danger to persons, property or the environment, the Party carrying out the control shall take steps to ensure that the vessel will not sail unless and until these requirements are met to the extent that the danger has been removed. The facts concerning the action taken shall be reported promptly to the Secretary-General and to the Administration.
- 3 When exercising control:
 - 1 all possible efforts shall be made to avoid a vessel being unduly detained or delayed. If a vessel is unduly detained or delayed, it shall be entitled to compensation for any loss or damage resulting therefrom; and
 - 2 the discretion allowed in the case of the personnel of foreign fishing vessels shall not be less than that afforded to the personnel of vessels flying the flag of the port State.
- 4 This article shall be applied as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to a vessel entitled to fly the flag of a non-Party than is given to a vessel entitled to fly the flag of a Party.

ARTICLE 9**Promotion of technical co-operation**

- 1 Parties to the Convention shall promote, in consultation with and with the assistance of the Organization, support for those States which request technical assistance for the:
 - 1 training of administrative and technical personnel;
 - 2 establishment of institutions for training of fishing vessel personnel;
 - 3 supply of equipment and facilities for training institutions;
 - 4 development of adequate training programmes, including practical training on seagoing fishing vessels; and
 - 5 facilitation of other measures and arrangements to enhance the qualifications of fishing vessel personnel,preferably on a national, sub-regional or regional basis, to further the aims and purposes of the Convention, taking into account the special needs of developing countries in this regard.
- 2 On its part, the Organization shall pursue the aforesaid efforts, as appropriate, in consultation or association with other international organizations, particularly the International Labour Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

ARTICLE 10

Amendments

- 1 The Convention may be amended by either of the procedures specified in this article.
- 2 Amendments after consideration within the Organization:
 - .1 Any amendment proposed by a Party shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it to all Members of the Organization, to all the Parties and to the Director-General of the International Labour Office and of the Food and Agriculture Organization of the United Nations respectively, at least six months prior to its consideration.
 - .2 Any amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Maritime Safety Committee of the Organization for consideration.
 - .3 Parties whether or not Members of the Organization shall be entitled to participate in the proceedings of the Maritime Safety Committee for the consideration and adoption of amendments.
 - .4 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the Maritime Safety Committee, expanded as provided for in paragraph 2.3 (hereinafter referred to as "the expanded Maritime Safety Committee"), on condition that at least one-third of the Parties shall be present at the time of voting.
 - .5 Amendments adopted in accordance with paragraph 2.4 shall be communicated by the Secretary-General to all the Parties.
 - .6 An amendment to an article shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two-thirds of the Parties.
 - .7 An amendment to the Annex or to an appendix to the Annex shall be deemed to have been accepted:
 - .7.1 at the end of two years from the date of adoption; or
 - .7.2 at the end of a different period, which shall not be less than one year, if so determined at the time of its adoption by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee.

If, within the specified period, more than one-third of the Parties notify the Secretary-General that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.

- .8 An amendment to an article shall enter into force, with respect to those Parties which have accepted it, six months after the date on which it is deemed to have been accepted, and with respect to each Party which accepts it after that date, six months after the date of that Party's acceptance.

- 2.9 An amendment to the Annex and to an appendix to the Annex shall enter into force with respect to all Parties, except those which have objected to the amendment under paragraph 2.7 and which have not withdrawn such objections, six months after the date on which it is deemed to have been accepted. However, before the date set for entry into force any Party may give notice to the Secretary-General that it exempts itself from giving effect to that amendment for a period not longer than one year from the date of its entry into force, or for such longer period as may be determined by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee at the time of the adoption of the amendment.
- 3 Amendment by a Conference:
 - 1 Upon the request of a Party concurred with by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene, in association or consultation with the Director-General of the International Labour Office and of the Food and Agriculture Organization of the United Nations respectively, a Conference of the Parties to consider amendments to the present Convention.
 - 2 Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all the Parties for acceptance.
 - 3 Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraphs 2.6 and 2.8 or 2.7 and 2.9 respectively, provided that references in those paragraphs to the expanded Maritime Safety Committee shall be taken to mean references to the Conference.
- 4 Any declaration of acceptance of, or objection to, an amendment or any notice given under paragraph 2.9 shall be submitted in writing to the Secretary-General, who shall inform all Parties of any such submission and the date of its receipt.
- 5 The Secretary-General shall inform all the Parties of any amendments which enter into force, together with the date on which each such amendment enters into force.

ARTICLE 11

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

- 1 The Convention shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 January 1996 until 30 September 1996 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the Convention by:
 - 1 signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - 2 signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
 - 3 accession.

2 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

ARTICLE 12

Entry into force

1 The Convention shall enter into force 12 months after the date on which not less than 15 States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance, or approval, or have deposited the requisite instruments of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with article 11.

2 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the Convention after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the Convention or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

3 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date on which the Convention entered into force, the Convention shall become effective three months after the date of deposit of the instrument.

4 After the date on which an amendment to the Convention is deemed to have been accepted under article 10, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention as amended.

ARTICLE 13

Denunciation

1 The Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect 12 months after receipt of the denunciation by the Secretary-General or after the expiry of any longer period which may be indicated in the notification.

ARTICLE 14

Depositary

1 The Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the depositary").

2 The depositary shall:

.1 inform the Governments of all States which have signed the Convention or acceded thereto of:

.1.1 each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

- .1.2 the date of entry into force of the Convention;
 - .1.3 the deposit of any instrument of denunciation of the Convention, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and
 - .2 transmit certified true copies of the Convention to the Governments of all States which have signed the present Convention or acceded thereto.
- 3 As soon as the Convention enters into force a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretary-General of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 15

Languages

The Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the Convention.

DONE AT LONDON, this seventh day of July, one thousand nine hundred and ninety five.

ANNEX

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Regulation 1

Definitions

For the purpose of this Annex the following definitions apply.

- 1 "Regulations" means regulations contained in the Annex to the Convention.
- 2 "Approved" means approved by the Party in accordance with the regulations.
- 3 "Skipper" means the person having command of a fishing vessel.
- 4 "Officer" means a member of the crew, other than the skipper, designated as such by national law or regulations or, in the absence of such designation, by collective agreement or custom.
- 5 "Officer in charge of a navigational watch" means an officer qualified in accordance with regulation II/2 or II/4 of this Convention.
- 6 "Engineer officer" means an officer qualified in accordance with regulation II/5 of this Convention.
- 7 "Chief engineer officer" means the senior engineer officer responsible for the mechanical propulsion and operation and maintenance of mechanical and electrical installations of the vessel.
- 8 "Second engineer officer" means the engineer officer next in rank to the chief engineer officer and upon whom the responsibility for the mechanical propulsion and the operation and maintenance of the mechanical and electrical installations of the vessel will fall in the event of the incapacity of the chief engineer officer.
- 9 "Radio operator" means a person holding an appropriate certificate issued or recognized by an Administration under the provisions of the Radio Regulations.
- 10 "Radio Regulations" means the Radio Regulations annexed to, or regarded as being annexed to, the most recent International Telecommunication Convention which may be in force at any time.
- 11 "1978 STCW Convention" means the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
- 12 "1993 Torremolinos Protocol" means the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977.
- 13 "Propulsion power" means the total maximum continuous rated output power in kilowatts of all the vessel's main propulsion machinery which appears on the vessel's certificate of registry or other official document.

- 14 "Limited waters" means those waters in the vicinity of a Party as defined by its Administration within which a degree of safety is considered to exist which enables the standards of qualification and certification for skippers and officers of fishing vessels to be set at a lower level than for service outside the defined limits. In determining the extent of limited waters the Administration shall take into consideration the guidelines developed by the Organization.
- 15 "Unlimited waters" means waters beyond limited waters.
- 16 "Length" (L) shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline.
- 17 "Moulded depth" is the vertical distance measured from the keel line to the top of the working deck beam at side.

Regulation 2

Application

The Administration of a Party, if it considers it unreasonable or impracticable to apply the full requirements of regulations II/3, II/4 and II/5 and the requirement of the use of English language to personnel serving on board a fishing vessel of less than 45 metres in length operating exclusively from its ports and fishing within its limited waters, may determine which of these regulations should not apply, wholly or in part, to such personnel, without derogation from the principles of safety in the Convention. In such a case, the Administration concerned shall report to the Secretary-General on the details of the measures it has taken with respect to the training and certification of such personnel.

Regulation 3

Certificates and endorsements

- 1 Certificates for fishing vessel personnel shall only be issued if the requirements for service, age, medical fitness, training, qualification and examinations are met in accordance with these regulations.
- 2 A certificate issued by a Party in compliance with paragraph 1 shall be endorsed by that Party attesting the issue of that certificate in the form as prescribed in appendix 1 or appendix 2.
- 3 Certificates and endorsements shall be issued in the official language or languages of the issuing country. If the language used is not English, the text shall include a translation into that language.
- 4 In respect of radio operators, Parties may:
 - .1 include the additional knowledge required by regulation II/6 in the examination for the issue of a certificate complying with the Radio Regulations; or
 - .2 issue a separate certificate indicating that the holder has the additional knowledge required by regulation II/6.
- 5 The Administration which has recognized a certificate issued by or under the authority of another Party in compliance with regulation 7 shall issue an endorsement attesting the recognition of that certificate in the form prescribed in appendix 3.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 The endorsement shall expire as soon as the certificate endorsed expires or is withdrawn, suspended or cancelled by the Party which issued it and, in any case, not more than five years after the date of issue.

7 Any appropriate certificate issued under the provisions of the 1978 STCW Convention, for the holder to serve as a Chief Engineer Officer, an Engineer Officer or Radio Operator shall be deemed to be a corresponding certificate for the purposes of paragraph 1 with regard to fishing vessels.

8 Subject to the variations permitted under appendices 1, 2 and 3; Administrations may use a format different from the format given in those appendices provided that such format contains, as a minimum, the required information and that the particulars are inserted in Roman characters and Arabic figures.

Regulation 4

Control procedures

- 1 Control exercised by a duly authorized officer under article 8 shall be limited to the following:
 - .1 verification that all fishing vessel personnel serving on board who are required to be certificated by this Convention are so certificated or hold the required dispensation. Such certificates shall be accepted unless there are clear grounds for believing that a certificate has been fraudulently obtained or that the holder of a certificate is not the person to whom that certificate was originally issued; and
 - .2 assessment of the ability of the fishing vessel personnel to maintain watchkeeping standards as required by the Convention if there are clear grounds for believing that such standards are not being maintained, because the following have occurred:
 - .2.1 the vessel has been involved in a collision, grounding or stranding; or
 - .2.2 there has been a discharge of substances from the vessel when underway, at anchor or at berth which is illegal under international conventions; or
 - .2.3 the vessel has been manoeuvred in an erratic or unsafe manner, whereby routing measures adopted by the Organization, or safe navigation practices and procedures, have not been followed; or
 - .2.4 the vessel is otherwise being operated in such a manner as to pose a danger to persons, property or the environment.
- 2 In the event that deficiencies are found under paragraph 1, the officer carrying out the control shall forthwith inform, in writing, the skipper of the vessel and the Administration, so that appropriate action may be taken. Such notification shall specify the details of the deficiencies found and the grounds on which the Party determines that these deficiencies pose a danger to persons, property or the environment.
- 3 Deficiencies which may be deemed to pose a danger to persons, property or the environment include the following:
 - .1 failure of persons, required to hold a certificate, to have an appropriate certificate or dispensation;

- 2 failure of navigational or engineering watch arrangements to conform to the requirements specified for the vessel by the Administration;
- 3 absence in a watch of a person qualified to operate equipment essential to safe navigation, safety radiocommunications or the prevention of pollution; or
- 4 inability to provide rested persons for the first watch at the commencement of a voyage, and for subsequent relieving watches.

Regulation 5

Communication of information

- 1 The Secretary-General shall, on request, provide Parties with any information communicated to him under article 4.
- 2 A Party which fails to communicate information required by article 4 within twenty-four months after the date of entry into force of the Convention for a Party shall not be entitled to claim the privileges of this Convention until such time as the information has been received by the Secretary-General.

Regulation 6

Administration of certification arrangements

- 1 Each Party undertakes to establish and maintain a means of ensuring that programmes incorporating such instruction and practical training as is necessary to achieve the competency standards are regularly monitored to ensure their effectiveness.
- 2 Each Party undertakes, to the extent practicable, to maintain a register or registers of all certificates and endorsements specified in regulations 3 and II/1 to II/6 which are issued, have expired, or have been revalidated, reported lost, suspended or cancelled, and of dispensations issued, and provide information on the status of such certificates, endorsements and dispensations when so requested by another Party.

Regulation 7

Recognition of certificates

- 1 Each Administration shall ensure, in order to recognize, by endorsement in accordance with regulation 3, a certificate issued by or under the authority of another Party, that the requirements for standards of competence, as well as the issue and endorsement of certificates by that Party, are fully complied with.
- 2 Certificates issued by or under the authority of a non-Party shall not be recognized.
- 3 Notwithstanding the requirement of paragraph 1 of this regulation and paragraph 5 of regulation 3, an Administration may, if circumstances require, allow a person to serve for a period not exceeding three months on board a vessel entitled to fly its flag while holding an appropriate and valid certificate issued by another Party without it being endorsed as required by paragraph 5 of regulation 3, provided that documented proof is made available that application for an endorsement has been submitted to the Administration.

Regulation 8

Transitional provisions

1 A certificate of competency or of service in a capacity for which this Convention requires a certificate and which before entry into force of the Convention for a Party is issued in accordance with the laws of that Party or the Radio Regulations, shall be recognized as valid for service after entry into force of the Convention for that Party.

2 After the entry into force of the Convention for a Party, it may continue to issue certificates of competency in accordance with its previous practices for a period not exceeding five years. Such certificates shall be recognized as valid for the purpose of the Convention. During this transitional period such certificates shall be issued only to persons who had commenced their sea service before entry into force of the Convention for that Party within the specific ship department to which those certificates relate. The Party shall ensure that all other candidates for certification shall be examined and certificated in accordance with the Convention.

3 A Party may, within two years after entry into force of the Convention for that Party, issue a certificate of service to fishing vessel personnel who hold neither an appropriate certificate under the Convention nor a certificate of competency issued under its laws before entry into force of the Convention for that Party but who have:

- 1 served in the capacity for which they seek a certificate of service for not less than three years at sea within the last seven years preceding entry into force of the Convention for that Party;
- 2 produced evidence that they have performed that service satisfactorily; and
- 3 satisfied the Party as to medical fitness, including eyesight and hearing, taking into account their age at the time of application.

For the purpose of the Convention, a certificate of service issued under this paragraph shall be regarded as the equivalent of a certificate issued under the Convention.

Regulation 9

Dispensation

1 In circumstances of exceptional necessity, an Administration, if in its opinion this will not cause danger to persons, property or the environment, may issue a dispensation permitting a person to serve in a specified fishing vessel for a specified period not exceeding six months in a capacity, other than that of the radio operator, except as provided by the relevant Radio Regulations, for which the person does not hold the appropriate certificate, provided that the person to whom the dispensation is issued shall be adequately qualified to fill the vacant post in a safe manner, to the satisfaction of the Administration.

2 Any dispensation granted for a post shall be granted only to a person properly certificated to fill the post immediately below it. Where certification of the post below is not required by the Convention, a dispensation may be issued to a person whose competence and experience are, in the opinion of the Administration, clearly equivalent to the requirements for the post to be filled, provided that, if such a person holds no appropriate certificate, the person shall be required to pass a test accepted by the

Administration as demonstrating that such a dispensation may safely be issued. In addition, the Administration shall ensure that the post in question is filled by the holder of an appropriate certificate as soon as possible.

3 Each Party shall as soon as possible after 1 January each year send a report to the Secretary-General giving information of the total number of dispensations in respect of each capacity for which a certificate is required, including nil returns.

Regulation 10

Equivalents

1 The Convention shall not prevent a Party from retaining or adopting other educational and training arrangements, including those involving seagoing service and shipboard organization especially adapted to technical developments and to special types of vessels, provided that the level of seagoing service, knowledge and efficiency as regards navigational and technical handling of vessels ensures a degree of safety at sea and has a preventive effect as regards pollution at least equivalent to the requirements of the Convention.

2 Details of such arrangements shall be included in the report under article 4.

CHAPTER II

CERTIFICATION OF SKIPPERS, OFFICERS,
ENGINEER OFFICERS AND RADIO OPERATORS

Regulation 1

Mandatory minimum requirements for certification of skippers on
fishing vessels of 24 metres in length and over
operating in unlimited waters

- 1 Every skipper on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in unlimited waters shall hold an appropriate certificate.
- 2 Every candidate for certification shall:
 - 1 satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;
 - 2 meet the requirements for certification as an officer in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters, and have approved seagoing service of not less than 12 months as an officer in charge of a navigational watch or skipper on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Party may allow the substitution of a period not exceeding six months of approved seagoing service as an officer in charge of a navigational watch on seagoing ships covered by the 1978 STCW Convention; and
 - 3 have passed an appropriate examination or examinations for assessment of competence to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate.

Appendix to Regulation 1

Minimum knowledge required for certification of skippers
on fishing vessels of 24 metres in length and
over operating in unlimited waters

- 1 The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters. Bearing in mind that the skipper has ultimate responsibility for the safety of the vessel and its crew at all times including during fishing operations, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safety of the vessel and its crew in accordance with the syllabus.

2 Navigation and position determination

2.1 Voyage planning and navigation for all conditions:

- .1 by acceptable methods of determining ocean tracks;
- .2 within restricted waters;
- .3 where applicable, in ice;
- .4 in restricted visibility;
- .5 where applicable, in traffic separation schemes; and
- .6 in areas affected by tides or currents.

2.2 Position determination:

- .1 by celestial observations;
- .2 by terrestrial observations, including the ability to use bearings from landmarks and aids to navigation such as lighthouses, beacons and buoys in conjunction with appropriate charts, notices to mariners and other publications to assess the accuracy of the resulting position fix; and
- .3 by using, to the satisfaction of the Party, modern ship electronic navigational aids as provided in fishing vessels, with specific reference to knowledge of their operating principles, limitations, sources of error, detection of misrepresentation of information and methods of correction to obtain accurate position fixing.

3 Watchkeeping

3.1 Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, specially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

3.2 Demonstrate knowledge of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

4 Radar navigation

4.1 Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment including the following:

- .1 factors affecting performance and accuracy;
- .2 setting up and maintaining displays;
- .3 detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;
- .4 range and bearing;
- .5 identification of critical echoes;
- .6 course and speed of other ships;

- .7 time and distance of closest approach of crossing, meeting or overtaking ships;
 - .8 detecting course and speed changes of other ships;
 - .9 effect of changes in own vessel's course or speed or both; and
 - .10 application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.
- 5 Magnetic and gyro-compasses
- 5.1 Ability, using terrestrial and celestial means, to determine and apply the errors of the magnetic and gyro-compasses.
- 6 Meteorology and oceanography
- 6.1 Knowledge of meteorological instruments and their application.
- 6.2 Ability to apply meteorological information available.
- 6.3 Knowledge of characteristics of various weather systems, including, at the discretion of the Party, tropical revolving storms and avoidance of storm centres and the dangerous quadrants.
- 6.4 Knowledge of weather conditions, such as fog, liable to endanger the vessel.
- 6.5 Ability to use appropriate navigational publications on tides and currents.
- 6.6 Ability to calculate times and heights of high and low water and estimate the direction and rate of tidal streams.
- 7 Fishing vessel manoeuvring and handling
- 7.1 Manoeuvring and handling of a fishing vessel in all conditions including the following:
- .1 berthing, unberthing and anchor work under various conditions of wind and tide;
 - .2 manoeuvring in shallow water;
 - .3 management and handling of fishing vessels in heavy weather, including appropriate speed, particularly in following and quartering seas, assisting a ship or aircraft in distress, means of keeping an unmanageable vessel out of a sea trough and lessening drift;
 - .4 manoeuvring the vessel during fishing operations, with special regard to factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;
 - .5 precautions in manoeuvring for launching rescue boats or survival craft in bad weather;
 - .6 methods of taking on board survivors from rescue boats or survival craft;
 - .7 where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice, icebergs or conditions of ice accretion on board the vessel;
 - .8 the use of, and manoeuvring in, traffic separation schemes;

- .9 the importance of navigating at reduced speed to avoid damage caused by own vessel's bow or stern wave;
 - .10 transferring fish at sea to factory ships or other vessels; and
 - .11 refuelling at sea.
- 8 Fishing vessel construction and stability**
- 8.1 General knowledge of the principal structural members of a vessel and the proper names of the various parts.
 - 8.2 Knowledge of the theories and factors affecting trim and stability and measures necessary to preserve safe trim and stability.
 - 8.3 Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.
 - 8.4 Knowledge of effects of free surfaces and ice accretion, where applicable.
 - 8.5 Knowledge of effects of water on deck.
 - 8.6 Knowledge of the significance of weathertight and watertight integrity.
- 9 Catch handling and stowage**
- 9.1 The stowage and securing of the catch on board vessels, including fishing gear.
 - 9.2 Loading and discharging operations, with special regard to heeling moments from gear and catch
- 10 Fishing vessel power plants**
- 10.1 Operating principles of marine power plants in fishing vessels.
 - 10.2 Vessel's auxiliary machinery.
 - 10.3 General knowledge of marine engineering terms.
- 11 Fire prevention and fire-fighting appliances**
- 11.1 Organization of fire drills.
 - 11.2 Classes and chemistry of fire.
 - 11.3 Fire-fighting systems.
 - 11.4 Participation in an approved fire-fighting course.
 - 11.5 Knowledge of provisions concerning fire-fighting equipment.

12 Emergency procedures

- 12.1 Precautions when beaching a vessel.
- 12.2 Action to be taken prior to, and after, grounding.
- 12.3 Action to be taken when the gear becomes fast to the ground or other obstruction.
- 12.4 Floating a grounded vessel, with and without assistance.
- 12.5 Action to be taken following a collision.
- 12.6 Temporary plugging of leaks.
- 12.7 Measures for the protection and safety of crew in emergencies.
- 12.8 Limiting damage and salvaging the vessel following a fire or explosion.
- 12.9 Abandoning ship.
- 12.10 Emergency steering, rigging, and use of jury steering and the means of rigging a jury rudder, where practicable.
- 12.11 Rescuing persons from a ship in distress or from a wreck.
- 12.12 Man-overboard procedures.
- 12.13 Towing and being towed.

13 Medical care

- 13.1 Knowledge of first aid procedures.
- 13.2 Knowledge of procedures for obtaining medical advice by radio.
- 13.3 A thorough knowledge of the use of the following publications:
 - .1 International Medical Guide for Ships or equivalent national publications; and
 - .2 Medical section of the International Code of Signals.

14 Maritime law

- 14.1 A knowledge of international maritime law as embodied in the international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the skipper, particularly those concerning safety and the protection of the marine environment. Particular regard shall be paid to the following subjects:
 - .1 certificates and other documents required to be carried on board fishing vessels by international conventions, how they may be obtained and the period of their legal validity;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 responsibilities under the relevant requirements of the 1993 Torremolinos Protocol;
- 3 responsibilities under the relevant requirements of chapter V of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;
- 4 responsibilities under Annex I and Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 thereto;
- 5 maritime declarations of health and the requirements of the international health regulations;
- 6 responsibilities under the Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972; and
- 7 responsibilities under other international instruments affecting the safety of the ship and crew.

14.2 The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but shall include national arrangements for implementing applicable international agreements and conventions.

15 English language

Adequate knowledge of the English language enabling the skipper to use charts and other nautical publications, to understand meteorological information and measures concerning the vessel's safety and operation, and to communicate with other ships or coast stations. Ability to understand and use the IMO Standard Marine Communication Phrases.

16 Communications

16.1 General knowledge of the principles and basic factors necessary for the safe and efficient use of all sub-systems and equipment required by the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

16.2 Knowledge of navigational and meteorological warning systems and the selection of the appropriate communication services.

16.3 Knowledge of the adverse effect of misuse of such communication equipment.

16.4 Where the Party has examined candidates in these subjects at lower levels of certification, they may have the option of not re-examining in these subjects.

16.5 Ability to transmit and receive signals by Morse light and to use the International Code of Signals.

17 Life-saving

17.1 A thorough knowledge of life-saving appliances and arrangements.

17.2 A thorough knowledge of emergency procedures, musters and drills.

18 Search and rescue

18.1 A thorough knowledge of the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR).

19 The FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels**19.1 Knowledge of part A of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels****20 Methods for demonstration of proficiency****20.1 Navigation**

20.1.1 Demonstrate the use of sextant, pelorus, azimuth mirror and ability to plot position course and bearings.

20.2 Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

20.2.1 By the use of small models displaying proper signals or lights or by the use of a navigation light simulator.

20.3 Radar

20.3.1 By observation of radar simulators or manoeuvring boards.

20.4 Fire fighting

20.4.1 By participation in an approved fire-fighting course.

20.5 Communications

20.5.1 By practical test

20.6 Life-saving

20.6.1 By handling of life-saving appliances, including the donning of lifejackets and, as appropriate immersion suit.

Regulation 2**Mandatory minimum requirements for certification of officers
in charge of a navigational watch on fishing vessels of
24 metres in length and over operating in unlimited waters**

1 Every officer in charge of a navigational watch on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in unlimited waters shall hold an appropriate certificate.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;

3. have approved seagoing service of not less than two years in the deck department on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Administration may allow the substitution of the seagoing service by a period of special training not exceeding one year, provided that the period of the special training programme shall be at least equivalent in value to the period of the required seagoing service it substitutes or by a period of approved seagoing service evidenced by an approved record book covered by the 1978 STCW Convention.
4. have passed an appropriate examination or examinations for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate;
5. meet the applicable requirements of regulation 6, as appropriate for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations.

Appendix to Regulation 2

Minimum knowledge required for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters

1. The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters.

2. Celestial navigation

Ability to use a celestial body to determine compass errors.

3. Terrestrial and coastal navigation

3.1 Ability to determine the vessel's position by the use of:

1. landmarks;

2. aids to navigation, including lighthouses, beacons and buoys; and

3. dead reckoning, taking into account winds, tides, currents, speed by propeller revolutions per minute and by log.

3.2 Thorough knowledge of and ability to use navigational charts and publications such as sailing directions, tide tables, notices to mariners and radio navigational warnings.

4 Radar navigation

4.1 Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment including the following:

- .1 factors affecting performance and accuracy;
- .2 setting up and maintaining displays;
- .3 detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;
- .4 range and bearing;
- .5 identification of critical echoes;
- .6 course and speed of other ships;
- .7 time and distance of closest approach of crossing, meeting or overtaking ships;
- .8 detecting course and speed changes of other ships;
- .9 effect of changes in own vessel's course or speed or both; and
- .10 application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

5 Watchkeeping

5.1 Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, especially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

5.2 Demonstrate knowledge of the content of the Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

6 Electronic systems of position-fixing and navigation

Ability to determine the ship's position by the use of electronic navigational aids to the satisfaction of the Party.

7 Meteorology

- 7.1 Knowledge of shipborne meteorological instruments and their application.
- 7.2 Knowledge of the characteristics of the various weather systems.

8 Magnetic and gyro-compasses

Care and use of compasses and associated equipment.

9 Communications

- .1 General knowledge of the principles and basic factors necessary for the safe and efficient use of all sub-systems and equipment required by the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).
- .2 Knowledge of navigational and meteorological warning systems and the selection of the appropriate communication circuits.
- .3 Knowledge of the adverse effect of misuse of such communication equipment.

10 Fire prevention and fire-fighting appliances

- .1 Knowledge of classes and chemistry of fire.
- .2 Knowledge of fire-fighting systems and procedures.
- .3 Participation in an approved fire-fighting course.

11 Life-saving

Ability to direct abandon ship drills and knowledge of the operations of life-saving appliances and their equipment, including the two-way radio-telephone apparatus. Survival at-sea techniques including participation in an approved survival at-sea course.

12 Emergency procedures and safe working practices for fishing vessel personnel

Knowledge of the items listed in the appropriate sections of the FAO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, part A, and in chapter VIII of the Annex to the 1993 Torremolinos Protocol.

13 Fishing vessel manoeuvring and handling

Basic knowledge of manoeuvring and handling a fishing vessel, including the following:

- .1 berthing, unberthing, anchoring and manoeuvring alongside other vessels at sea;
- .2 manoeuvring during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;
- .3 effects of wind, tide and current on ship handling;
- .4 manoeuvring in shallow water;
- .5 management of fishing vessels in heavy weather;
- .6 rescuing persons and assisting a ship or aircraft in distress;
- .7 towing and being towed;
- .8 man-overboard procedure; and

9 where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice or in conditions of ice accretion on board the vessel.

14 **Fishing vessel construction**

General knowledge of the principal structural members of a vessel.

15 **Vessel stability**

Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

16 **Catch handling and stowage**

Knowledge of safe handling and stowage of catch and the effect of these factors on the safety of the vessel.

17 **English language**

Adequate knowledge of the English language enabling the officer to use charts and other nautical publications, to understand meteorological information and messages concerning ship's safety and operation. Ability to understand and use the IMO Standard Marine Communication Phrases.

18 **Medical aid**

Knowledge of first aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.

19 **Search and rescue**

Adequate knowledge of search and rescue procedures based on the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR).

20 **Prevention of pollution of the marine environment**

Knowledge of the precautions to be observed to prevent pollution of the marine environment.

21 **Methods to demonstrate proficiency**

The Party shall prescribe methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

Regulation 3

**Mandatory minimum requirements for certification of skippers
on fishing vessels of 24 metres in length and
over operating in limited waters**

1 Every skipper on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in limited waters shall, unless they hold certificates issued in compliance with regulation 1, hold an appropriate certificate issued in compliance with at least the provisions of this regulation.

- 2 Every candidate for certification shall:
 - .1 satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;
 - .2 meet the requirements for certification as an officer in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited or unlimited waters, and have approved seagoing service of not less than 12 months as an officer in charge of a navigational watch or skipper on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, a Party may allow the substitution of a period not exceeding six months of approved seagoing service as officer in charge of a navigational watch on merchant ships;
 - .3 have passed an appropriate examination or examinations for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation.
- 3 The Party, bearing in mind the effect on the safety of all ships and structures which may be operating in the same limited waters, should consider the limited waters it has defined in accordance with the definition given in regulation I/1 and determine any additional material that should be included in the examination or examinations.
- 4 A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provision of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate.

Appendix to Regulation 3

Minimum knowledge required for certification of skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

- 1 The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters. Bearing in mind that the skipper has ultimate responsibility for the safety of the vessel and its crew at all times including during fishing operations, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safety of the vessel and its crew in accordance with the syllabus.
- 2 **Navigation and position determination**
 - 2.1 **Voyage planning and navigation for all conditions:**
 - .1 by acceptable methods of determining tracks;
 - .2 within restricted waters;
 - .3 where applicable, in ice;
 - .4 in restricted visibility;

.5 where applicable, in traffic separation schemes; and

.6 in areas affected by tides or currents.

2.2 Position determination:

.1 by terrestrial observations, including the ability to use bearings from landmarks and aids to navigation such as lighthouses, beacons and buoys in conjunction with appropriate charts, notices to mariners and other publications, and assessment of the accuracy of the resulting position fix; and

.2 by using, to the satisfaction of the Party, modern ship electronic navigational aids as provided in the fishing vessels concerned.

3 Watchkeeping

3.1 Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, especially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

3.2 Demonstrate knowledge of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

4 Radar navigation

4.1 The Party shall decide whether or not to incorporate the radar syllabus below in the general requirements for certification of skippers. If the Party decides not to include the syllabus in the general requirements, it shall ensure that the syllabus is taken into account for purposes of certification of skippers serving on vessels fitted with radar equipment and plying within limited waters.

4.2 Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board, knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment including the following:

.1 factors affecting performance and accuracy;

.2 setting up and maintaining displays;

.3 detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;

.4 range and bearing;

.5 identification of critical echoes;

.6 course and speed of other ships;

.7 time and distance of closest approach of crossing, meeting or overtaking ships;

.8 detecting course and speed changes of other ships;

.9 effect of changes in own vessel's course or speed or both; and

.10 application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

5 Compasses

5.1 Ability to determine and apply compass errors.

6 Meteorology and oceanography

6.1 Knowledge of meteorological instruments and their application.

6.2 Ability to apply meteorological information available.

6.3 Knowledge of characteristics of various weather systems affecting the limited waters concerned, at the discretion of the Party.

6.4 Knowledge of weather conditions affecting the limited waters concerned liable to endanger the vessel, at the discretion of the Party.

6.5 Where applicable, ability to use appropriate navigational publications on tides and currents.

7 Fishing vessel manoeuvring and handling

7.1 Manoeuvring and handling of a fishing vessel in all conditions including the following:

- .1 berthing, unberthing and anchor work under various conditions of wind and tide;
- .2 manoeuvring in shallow water;
- .3 management and handling of fishing vessels in heavy weather, including appropriate speed, particularly in following and quartering seas, assisting a ship or aircraft in distress, means of keeping an unmanageable vessel out of a sea trough and lessening drift;
- .4 manoeuvring the vessel during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;
- .5 precautions in manoeuvring for launching rescue boats or survival craft in bad weather;
- .6 methods of taking on board survivors from rescue boats or survival craft;
- .7 where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice or conditions of ice accretion on board the vessel;
- .8 where applicable, the use of, and manoeuvring in, traffic separation schemes;
- .9 the importance of navigating at reduced speed to avoid damage caused by own vessel's bow or stern wave; and
- .10 transferring fish at sea to factory ships or other vessels.

8 Fishing vessel construction and stability

8.1 General knowledge of the principal structural members of a vessel and the proper names of the various parts.

8.2 Knowledge of the theories and factors affecting trim and stability and measures necessary to preserve safe trim and stability.

8.3 Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

8.4 Where applicable, knowledge of effects of free surfaces and ice accretion.

8.5 Knowledge of effects of water on deck.

8.6 Knowledge of the significance of weathertight and watertight integrity.

9 Catch handling and stowage

9.1 The stowage and securing of catch on board vessels, including fishing gear.

9.2 Loading and discharging operations, with special regard to heeling moments from gear and catch.

10 Fishing vessel power plants

10.1 Operating principles of marine power plants in fishing vessels.

10.2 Vessel's auxiliary machinery.

10.3 General knowledge of marine engineering terms.

11 Fire prevention and fire-fighting appliances

11.1 Organization of fire drills.

11.2 Classes and chemistry of fire.

11.3 Fire-fighting systems.

11.4 Participation in an approved fire-fighting course.

11.5 Knowledge of provisions concerning fire-fighting equipment.

12 Emergency procedures

12.1 Precautions when beaching a vessel.

12.2 Action to be taken prior to, and after, grounding.

12.3 Action to be taken when the gear becomes fast to the ground or other obstruction.

- 12.4 Floating a grounded vessel, with and without assistance.
- 12.5 Action to be taken following a collision.
- 12.6 Temporary plugging of leaks.
- 12.7 Measures for the protection and safety of crew in emergencies.
- 12.8 Limiting damage and salvaging the vessel following a fire or explosion.
- 12.9 Abandoning ship.
- 12.10 Emergency steering, rigging and use of jury steering and the means of rigging a jury rudder, where practicable.
- 12.11 Rescuing persons from a ship in distress or from a wreck.
- 12.12 Man-overboard procedures.
- 12.13 Towing and being towed.
- 13 Medical care
 - 13.1 Knowledge of first aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.
 - 13.2 Practical application of medical guides and advice by radio, including the ability to take effective action based on such knowledge in the case of accidents or illnesses that are likely to occur on board the vessel.
- 14 Maritime law
 - 14.1 Taking into account the limited waters as defined by the Party, a knowledge of international maritime law as embodied in the international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the skipper in the waters concerned, particularly those related to safety and the protection of the marine environment.
 - 14.2 The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but should include national arrangements for implementing applicable international agreements and conventions.
- 15 Life-saving

Knowledge of life-saving appliances provided on fishing vessels. Organization of abandon ship drills and the use of the equipment.
- 16 Search and rescue

Knowledge of search and rescue procedures.

17 The FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, Part A

Knowledge of such sections of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels as may be required by the Party.

18 Methods for demonstration of proficiency

The Party shall prescribe appropriate methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

Regulation 4**Mandatory minimum requirements for certification of officers
in charge of a navigational watch on fishing vessels of
24 metres in length and over operating in limited waters**

- 1 Every officer in charge of a navigational watch on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in limited waters shall either hold a certificate issued in compliance with regulation 2 or hold an appropriate certificate issued in compliance with at least the provisions of this regulation.
- 2 Every candidate for certification shall:
 - 1 be not less than 18 years of age;
 - 2 satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;
 - 3 have approved seagoing service of not less than two years in the deck department on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Administration may allow the substitution of the seagoing service by a period of special training not exceeding one year, provided that the period of the special training programme shall be at least equivalent in value to the period of the required seagoing service it substitutes or by a period of approved seagoing service evidenced by an approved record book covered by the 1978 STCW Convention;
 - 4 have passed an appropriate examination or examinations for assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate; and
 - 5 meet the applicable requirements of regulation 6, as appropriate for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations.

Appendix to Regulation 4

Minimum knowledge required for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

1 The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters.

2 Terrestrial and coastal navigation

2.1 Ability to determine the vessel's position by the use of:

- .1 landmarks;
- .2 aids to navigation, including lighthouses, beacons and buoys; and
- .3 dead reckoning, taking into account winds, tides, currents and speed by propeller revolutions per minute and by log.

2.2 Thorough knowledge of and ability to use navigational charts and publications such as sailing directions, tide tables, notices to mariners and radio navigational warnings.

3 Radar navigation

3.1 The Party shall decide whether or not to incorporate the radar syllabus below in the general requirements for certification of officers in charge of a navigational watch. If the Party decided not to include the syllabus in the general requirements, it shall ensure that the syllabus is taken into account for purposes of certification of officers in charge of a navigational watch serving on vessels fitted with radar equipment and plying within limited waters.

3.2 Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board, knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment including the following:

- .1 factors affecting performance and accuracy;
- .2 setting up and maintaining displays;
- .3 detection of misrepresentation of information, false echoes, sea returns;
- .4 range and bearing;
- .5 identification of critical echoes;
- .6 course and speed of other ships;
- .7 time and distance of closest approach of crossing, meeting or overtaking ships;

- .8 detecting course and speed changes of other ships;
- .9 effect of changes in own vessel's course or speed or both; and
- .10 application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

4 Watchkeeping

4.1 Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, specially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

4.2 Demonstrate knowledge of the content of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

5 Electronic systems of position fixing and navigation

5.1 Ability to determine the ship's position by the use of electronic navigational aids, where applicable, to the satisfaction of the Party.

6 Meteorology

6.1 Knowledge of shipborne meteorological instruments and their application.

6.2 Knowledge of the characteristics of the various weather systems affecting the limited waters concerned.

7 Compasses

7.1 Ability to determine and apply compass errors.

8 Fire fighting

8.1 Knowledge of fire prevention and use of fire-fighting appliances.

8.2 Participation in an approved fire-fighting course.

9 Life-saving

9.1 Knowledge of life-saving appliances provided on fishing vessels. Organization of abandon ship drills and the use of the equipment.

9.2 Participation in an approved survival at-sea course.

10 Emergency procedures and safe working practices for fishing vessel personnel

10.1 Knowledge of the items listed in the appropriate sections of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, part A, and in chapter III of the Annex to the 1993 Torremolinos Protocol.

11 Fishing vessel manoeuvring and handling**11.1 Basic knowledge of manoeuvring and handling a fishing vessel, including the following:**

- .1 berthing, unberthing, anchoring and manoeuvring alongside other vessels at sea;
- .2 manoeuvring during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessels during such operations;
- .3 effects of wind and tide/current on ship handling;
- .4 manoeuvring in shallow water;
- .5 management of fishing vessels in heavy weather;
- .6 rescuing persons and assisting a ship or aircraft in distress;
- .7 towing and being towed;
- .8 man-overboard procedure; and
- .9 where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice or in conditions of ice accretion on board the vessel.

12 Vessel stability

12.1 Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

13 Catch handling

13.1 Knowledge of safe handling and stowage of catch and the effect of these factors on the safety of the vessel.

14 Fishing vessel construction

14.1 General knowledge of the principal structural members of a vessel.

15 Medical aid

15.1 Knowledge of first aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.

16 Search and rescue

16.1 Knowledge of search and rescue procedures.

17 Prevention of pollution of the marine environment

17.1 Knowledge of the precautions to be observed to prevent pollution of the marine environment.

18 Methods to demonstrate proficiency

18.1 The Party shall prescribe methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

Regulation 5**Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more**

- 1 Every chief engineer officer and second engineer officer serving on a seagoing fishing vessel powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold an appropriate certificate.
- 2 Every candidate for certification shall:
 - .1 be not less than 18 years of age;
 - .2 satisfy the Party as to medical fitness, including eyesight and hearing;
 - .3 for certification as second engineer officer, have not less than 12 months approved seagoing service in the engine-room; however, this period may be reduced to not less than 6 months if the Party requires special training which it considers to be equivalent to the approved seagoing service it replaces;
 - .4 for certification as chief engineer officer, have not less than 24 months approved seagoing service, of which not less than 12 months shall be served while qualified to serve as second engineer officer;
 - .5 have participated in an approved practical fire-fighting course; and
 - .6 have passed an appropriate examination for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination shall include the material set out in the appendix to this regulation, except that the Party may vary the requirements for examination and seagoing service for officers of fishing vessels engaged in voyages in limited waters bearing in mind the power of the propulsion machinery and the effect on the safety of all fishing vessels which may be operating in the same waters.
- 3 Training to achieve the necessary theoretical knowledge and practical experience shall take into account relevant international regulations and recommendations.
- 4 The level of knowledge required under the different paragraphs of the appendix may be varied according to whether the certificate is being issued at chief engineer officer or second engineer officer level.

Appendix to Regulation 5**Minimum knowledge required for certification of chief engineer officers and second engineer officers of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more**

1 The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as chief engineer officer or second engineer officer of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more. Bearing in mind that a second engineer officer will be in a position to assume the responsibilities of the chief engineer officer at any time, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safe operation of the fishing vessel's machinery.

2 With respect to paragraphs 3.4 and 4.1 below, the Party may omit knowledge requirements for types of propulsion machinery other than machinery installations for which the certificate to be awarded is to be valid. A certificate awarded on such a basis shall not be valid for any category of machinery installation which has been omitted until the engineer officer proves to be competent in these items to the satisfaction of the Party. Any such limitation shall be stated in the certificate.

3 Every candidate shall possess sufficient elementary theoretical knowledge to understand the basic principles involved in the following subjects:

- .1 combustion processes;
- .2 heat transmission;
- .3 mechanics and hydromechanics;
- .4 as appropriate:
 - .4.1 marine diesel engines;
 - .4.2 marine steam propulsion plant;
 - .4.3 marine gas turbines;
- .5 steering gear systems;
- .6 properties of fuels and lubricants;
- .7 properties of materials;
- .8 fire-extinguishing agents;
- .9 marine electrical equipment;
- .10 automation, instrumentation and control systems;
- .11 fishing vessel construction, including stability and damage control;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- .12 auxiliary systems; and
 - .13 refrigeration systems.
- 4 Every candidate shall possess adequate practical knowledge in at least the following subjects:
- .1 operation and maintenance of, as appropriate:
 - .1.1 marine diesel engines;
 - .1.2 marine steam propulsion plant;
 - .1.3 marine gas turbines;
 - .2 operation and maintenance of auxiliary machinery systems, including steering gear systems;
 - .3 operation, testing and maintenance of electrical and control equipment;
 - .4 maintenance of catch handling equipment and deck machinery;
 - .5 detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage;
 - .6 organization of safe maintenance and repair procedures;
 - .7 methods of, and aids for, fire prevention, detection and extinction;
 - .8 regulations to be observed regarding operational or accidental pollution of the marine environment and methods and aids to prevent such pollution;
 - .9 first aid related to injuries which might be expected in machinery spaces and use of first aid equipment;
 - .10 functions and use of life-saving appliances;
 - .11 methods of damage control with specific reference to action to be taken in the event of flooding of seawater into the engine-room; and
 - .12 safe working practices.
- 5 Every candidate shall possess a knowledge of international law as embodied in international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the engine department, particularly those concerning safety and the protection of the marine environment. The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but shall include arrangements for implementing international agreements and conventions.
- 6 Every candidate shall possess a knowledge of personnel management, organization and training aboard fishing vessels.

Regulation 6**Mandatory minimum requirements for certification of personnel
in charge of or performing radiocommunication
duties on board fishing vessels****Explanatory note**

Mandatory provisions relating to radio watchkeeping are set forth in the Radio Regulations and the 1993 Torremolinos Protocol. Provisions for radio maintenance are set forth in the 1993 Torremolinos Protocol and the guidelines adopted by the Organization.

Application

1 Except as provided in paragraph 2, the provisions of this regulation shall apply to personnel in charge of, or performing, radiocommunication duties on a vessel required by international agreement or national law to carry radio equipment using the frequencies and techniques of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

2 Personnel on vessels for which carriage of radio equipment is not compulsory under international agreements or national law are not required to meet the provisions of this regulation, but are nevertheless required to comply with the Radio Regulations. The Administration shall ensure that the appropriate certificates meeting the requirements of the Radio Regulations are issued or recognised in respect of such personnel.

Minimum requirements for certification of GMDSS radio personnel

1 Every person in charge of, or performing, radiocommunication duties on a vessel shall hold an appropriate certificate or certificates issued or recognised by the Administration under the provisions of the Radio Regulations.

2 The minimum knowledge, understanding and proficiency required for certification under this regulation shall be sufficient for radio personnel to carry out their radio duties safely and efficiently.

3 Every candidate for certification shall:

- .1 be not less than 18 years of age;
- .2 satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing; and
- .3 meet the requirements of the appendix to this regulation.

4 Every candidate for certification shall be required to pass an examination or examinations to the satisfaction of the Party.

5 For endorsement of all types of certificates issued under the provisions of the Radio Regulations as meeting the requirements of the Convention, the required knowledge, understanding and proficiency is given in the appendix to this regulation. In determining the appropriate level of knowledge and training the Party shall also take into account the relevant recommendations of the Organization.

Appendix to Regulation 6**Minimum additional knowledge and training requirements for GMDSS radio personnel**

1 In addition to satisfying the requirements for the issue of a certificate in compliance with the Radio Regulations, every candidate for certification shall have knowledge of:

- .1 provision of radio services in emergencies;
- .2 search and rescue radiocommunications, including procedures in the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR);
- .3 the means to prevent the transmission of false distress alerts and the procedures to mitigate the effects of false distress alerts;
- .4 ship reporting systems;
- .5 radio medical services;
- .6 use of the International Code of Signals and the Standard Marine Communication Phrases; and
- .7 preventive measures for the safety of the vessel and personnel in connection with hazards related to radio equipment, including electrical and non-ionising radiation hazards.

Regulation 7**Mandatory minimum requirements to ensure the continued proficiency and updating of knowledge for skippers, officers and engineer officers**

1 Every skipper or officer holding a certificate who is serving at sea or intends to return to sea after a period ashore shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required at regular intervals not exceeding five years, to satisfy the Administration as to:

- .1 medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing; and
- .2 seagoing service as skipper or officer of at least one year during the preceding five years; or
- .3 ability to perform fishing vessel operational duties relating to the duties appropriate to the grade of certificate held which are considered to be at least equivalent to the seagoing service required in paragraph 1.2, or by:
 - .3.1 passing an approved test; or
 - .3.2 successfully completing an approved course or course appropriate, for skippers and officers who are serving on fishing vessels, especially for re-entrants to seagoing service on these vessels; or

- 3.3 having completed approved seagoing service as an officer for a period of not less than three months on a fishing vessel in a supernumerary capacity, immediately prior to taking up the position for which the certificate is valid.
- 2 The refresher and updating courses required by this regulation shall be approved by the Administration and include the text of recent changes in international regulations concerning the safety of life at sea and the protection of the marine environment.
- 3 The Administration shall ensure that the texts of recent changes in international regulations concerning the safety of life at sea and the protection of the marine environment are made available to ships under its jurisdiction.

Regulation 8

Mandatory minimum requirements to ensure the continued proficiency and updating of knowledge for GMDSS radio personnel

- 1 Every GMDSS radio personnel holding a certificate or certificates issued or recognized by the Party shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required to satisfy the Party as to the following:
- 1 medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing, at regular intervals not exceeding five years; and
 - 2 professional competence:
 - 2.1 by approved seagoing service involving radiocommunication duties of at least one year in total during the preceding five years; or
 - 2.2 by virtue of having performed functions relating to the duties appropriate to the grade of certificate held which are considered to be at least equivalent to the seagoing service required in paragraph 1.2.1; or
 - 2.3 by passing an approved test or successfully completing an approved training course or courses at sea or ashore which shall include those elements which are of direct relevance to the safety of life at sea, and which are applicable for the certificate that the person is holding, in accordance with the requirements of the 1993 Torremolinos Protocol.
- 2 When new modes, equipment or practices are to become mandatory aboard vessels entitled to fly the flag of a Party, the Party may require GMDSS radio personnel to pass an approved test or successfully complete an appropriate training course or courses, at sea or ashore, with particular reference to safety duties.
- 3 The Administration shall ensure that the texts of recent changes in international regulations relating to radiocommunications and relevant to the safety of life at sea are available to ships entitled to fly its flag.

CHAPTER III

BASIC SAFETY TRAINING FOR ALL FISHING VESSEL PERSONNEL

Regulation I

Basic safety training for all fishing vessel personnel

1 Fishing vessel personnel shall, before being assigned to any shipboard duties, receive basic training approved by the Administration in the following areas:

- 1 personal survival techniques including donning of lifejackets and, as appropriate, immersion suits;
- 2 fire prevention and fire fighting;
- 3 emergency procedures;
- 4 elementary first-aid;
- 5 prevention of marine pollution; and
- 6 prevention of shipboard accidents.

2 In implementing the provisions of paragraph 1, the Administration shall determine whether and, if so to what extent, these provisions shall apply to personnel of small fishing vessels or personnel already employed on fishing vessels.

CHAPTER IV

WATCHKEEPING

Regulation 1

Basic principles to be observed in keeping a navigational watch on board fishing vessels

1 Administrations shall direct the attention of owners and operators of fishing vessels, skippers and watchkeeping personnel to the following principles, which shall be observed to ensure that a safe navigational watch is maintained at all times.

2 The skipper of every fishing vessel shall ensure that watchkeeping arrangements are adequate for maintaining a safe navigational watch. Under the skipper's general direction, the officers of the watch are responsible for navigating the fishing vessel safely during their periods of duty, when they will be particularly concerned with avoiding collision and stranding.

3 The basic principles, including but not limited to the following, shall be taken into account on all fishing vessels. However, a Party may exclude very small fishing vessels operating in limited waters from fully observing the basic principles.

4 En route to or from fishing grounds

4.1 Arrangements of the navigational watch

4.1.1 The composition of the watch shall at all times be adequate and appropriate to the prevailing circumstances and conditions, and shall take into account the need for maintaining a proper look-out.

4.1.2 When deciding the composition of the watch the following factors, *inter alia*, shall be taken into account:

- .1 at no time shall the wheelhouse be left unattended;
- .2 weather conditions, visibility and whether there is daylight or darkness;
- .3 proximity of navigational hazards which may make it necessary for the officer in charge of the watch to carry out additional navigational duties;
- .4 use and operational condition of navigational aids such as radar or electronic position-indicating devices and of any other equipment affecting the safe navigation of the vessel;
- .5 whether the vessel is fitted with automatic steering; and
- .6 any unusual demands on the navigational watch that may arise as a result of special operational circumstances.

4.2 *Fitness for duty*

The watch system shall be such that the efficiency of watchkeeping personnel is not impaired by fatigue. Duties shall be so organized that the first watch at the commencement of a voyage and the subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty.

4.3 *Navigation*

4.3.1 The intended voyage shall, as far as practicable, be planned in advance taking into consideration all pertinent information, and any course laid down shall be checked before the voyage commences.

4.3.2 During the watch the course steered, position and speed shall be checked at sufficiently frequent intervals, using any available navigational aids necessary, to ensure that the vessel follows the planned course.

4.3.3 The officer in charge of the watch shall have full knowledge of the location and operation of all safety and navigational equipment on board the vessel, and shall be aware and take account of the operating limitations of such equipment.

4.3.4 The officer in charge of a navigational watch shall not be assigned or undertake any duties which would interfere with the safe navigation of the vessel.

4.4 *Navigational equipment*

4.4.1 The officers in charge of the watch shall make the most effective use of all navigational equipment at their disposal.

4.4.2 When using radar the officer in charge of the watch shall bear in mind the necessity to comply at all times with the provisions on the use of radar contained in the applicable regulations for preventing collisions at sea.

4.4.3 In cases of need the officer of the watch shall not hesitate to use the helm, engines, sound and light signalling apparatus.

4.5 *Navigational duties and responsibilities*

4.5.1 The officer in charge of the watch shall:

1. keep watch in the wheelhouse;
2. in no circumstances leave the wheelhouse until properly relieved;
3. continue to be responsible for the safe navigation of the vessel despite the presence of the skipper in the wheelhouse until informed specifically that the skipper has assumed that responsibility and this is mutually understood;
4. notify the skipper when in any doubt as to what action to take in the interest of safety; and

- .5 not hand over the watch to a relieving officer if there is reason to believe that the latter is not capable of carrying out the watchkeeping duties effectively, in which case the skipper shall be notified.

4.5.2 On taking over the watch the relieving officer shall confirm and be satisfied as to the vessel's estimated or true position and confirm its intended track, course and speed, and shall note any dangers to navigation expected to be encountered during the watch.

4.5.3 Whenever practicable a proper record shall be kept of the movements and activities during the watch relating to the navigation of the vessel.

4.6 Look-out

4.6.1 A proper look-out shall be maintained in compliance with Rule 5 of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. It shall serve the purpose of:

- .1 maintaining a continuous state of vigilance by sight and hearing as well as by all other available means, with regard to any significant changes in the operating environment;
- .2 fully appraising the situation and the risk of collision, stranding and other dangers to navigation; and
- .3 detecting ships or aircraft in distress, shipwrecked persons, wrecks and debris.

4.6.2 In determining that the composition of the navigational watch is adequate to ensure that a proper look-out can continuously be maintained, the skipper shall take into account all relevant factors, including those described under paragraph 4.1 of this regulation, as well as the following factors:

- .1 visibility, state of weather and sea;
- .2 traffic density, and other activities occurring in the area in which the vessel is navigating;
- .3 the attention necessary when navigating in or near traffic separation schemes and other routing measures;
- .4 the additional workload caused by the nature of the vessel's functions, immediate operating requirements and anticipated manoeuvres;
- .5 rudder and propeller control and vessel manoeuvring characteristics;
- .6 the fitness for duty of any crew members on call who may be assigned as members of the watch;
- .7 knowledge of and confidence in the professional competence of the vessel's officers and crew;
- .8 the experience of the officer of the navigational watch and the familiarity of that officer with the vessel's equipment, procedures, and manoeuvring capability;

- .9 activities taking place on board the vessel at any particular time, and the availability of assistance to be summoned immediately to the wheelhouse when necessary;
- .10 the operational status of instrumentation in the wheelhouse and controls, including alarm systems;
- .11 the size of the vessel and the field of vision available from the conning position;
- .12 the configuration of the wheelhouse, to the extent such configuration might inhibit a member of the watch from detecting by sight or hearing any external developments; and
- .13 any relevant standards, procedures and guidelines relating to watchkeeping arrangements and fitness for duty which have been adopted by the Organization.

4.7 *Protection of the marine environment*

The skipper and the officer in charge of the watch shall be aware of the serious effects of operational or accidental pollution of the marine environment, and shall take all possible precautions to prevent such pollution, particularly within the framework of relevant international and port regulations.

4.8 *Weather conditions*

The officer in charge of the watch shall take relevant measures and notify the skipper when adverse changes in weather could affect the safety of the vessel, including conditions leading to ice accretion.

5 *Navigation with pilot embarked*

The presence of a pilot on board does not relieve the skipper or officer in charge of the watch from their duties and obligations for the safety of the vessel. The skipper and the pilot shall exchange information regarding navigation procedures, local conditions and the vessel's characteristics. The skipper and the officer in charge of the watch shall co-operate closely with the pilot and maintain an accurate check of the vessel's position and movement.

6 *Vessels engaged in fishing or searching for fish*

6.1 In addition to the principles enumerated in paragraph 4, the following factors shall be considered and properly acted upon by the officer in charge of the watch:

- .1 other vessels engaged in fishing and their gear, own vessel's manoeuvring characteristics, particularly its stopping distance and the diameter of turning circle at sailing speed and with the fishing gear overboard;
- .2 safety of the crew on deck;
- .3 adverse effects on the safety of the vessel and its crew through reduction of stability and freeboard caused by exceptional forces resulting from fishing operations, catch handling and stowage, and unusual sea and weather conditions;

.4 the proximity of offshore structures, with special regard to the safety zones; and

.5 wrecks and other underwater obstacles which could be hazardous for fishing gear.

6.2 When stowing the catch, attention shall be given to the essential requirements for adequate freeboard, adequate stability and watertight integrity at all times during the voyage to the landing port, taking into consideration consumption of fuel and stores, risk of adverse weather conditions and, especially in winter, risk of ice accretion on or above exposed decks in areas where ice accretion is likely to occur.

7 Anchor watch

The skipper shall ensure, with a view to the safety of the vessel and the crew, that a proper watch is maintained at all times from the wheelhouse or deck on fishing vessels at anchor.

8 Radio watchkeeping

The skipper shall ensure that an adequate radio watch is maintained while the vessel is at sea, on appropriate frequencies, taking into account the requirements of the Radio Regulations.

Appendix 1

The form used to attest the issue of a certificate shall be as shown hereunder, provided that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the certificate is required to be replaced upon its expiry.

(Official Seal)

(COUNTRY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995

The Government of certifies that the holder of this certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ... of the above Convention and has been found competent to serve as specified below, subject to any limitations indicated until or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf.

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities.

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. issued on

(Official Seal)


.....
Signature of duly authorized official

.....
Name of duly authorized official

Date of birth of the holder of the certificate

Signature of the holder of the certificate

Photograph of the holder of the certificate



The validity of this certificate is hereby extended until	
(Official seal)	
 Signature of duly authorized official
Date of revalidation Name of duly authorized official

The validity of this certificate is hereby extended until	
(Official seal)	
 Signature of duly authorized official
Date of revalidation Name of duly authorized official

Appendix 2

The form used to attest the issue of a certificate shall be as shown hereunder, provided that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the endorsement is required to be replaced upon its expiry.

(Official Seal)

(COUNTRY)

ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL 1995

The Government of certifies that certificate No. has been issued to who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation of the above Convention and has been found competent to serve as specified below, subject to any limitations indicated until or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Endorsement No. issued on

(Official Seal)

.....
Signature of duly authorized official


.....
Name of duly authorized official

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Date of birth of the holder of the certificate

Signature of the holder of the certificate

Photograph of the holder of the certificate



The validity of this endorsement is hereby extended until	
(Official seal) Signature of duly authorized official
Date of revalidation Name of duly authorized official
The validity of this endorsement is hereby extended until	
(Official seal) Signature of duly authorized official
Date of revalidation Name of duly authorized official

Appendix 3

The form used to attest the recognition of a certificate shall be as shown hereunder, except that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the endorsement is required to be replaced upon its expiry.

(Official Seal)

(COUNTRY)

ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, [1995]

The Government of certifies that Certificate No. issued to by or on behalf of the Government of is duly recognized in accordance with the provisions of regulation 1/7 of the above Convention, and the lawful holder is authorized to serve as specified below, subject to any limitations indicated until or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf.

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Endorsement No. issued on

(Official Seal)


.....
Signature of duly authorized official

.....
Name of duly authorized official

Date of birth of the holder of the certificate

Signature of the holder of the certificate

Photograph of the holder of the certificate



The validity of this endorsement is hereby extended until

(Official seal)

.....
Signature of duly authorized official

Date of revalidation

.....
Name of duly authorized official

The validity of this endorsement is hereby extended until

(Official seal)


.....
Signature of duly authorized official

Date of revalidation

.....
Name of duly authorized official

CERTIFIED TRUE COPY of the English text of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, done at London on 7 July 1995, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

For the Secretary-General of the International Maritime Organization:



London,

14. IX. 1995

Traduzione non ufficiale**ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE NORME PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA, IL RILASCIO DI CERTIFICATI E LA TENUTA DELLA GUARDIA, 1995.**

- 1 A seguito della decisione adottata dall'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) nella sua sedicesima sessione e dal Comitato di Sicurezza Marittima dell'IMO nella sua sessantaduesima sessione, e delle successive decisioni del Consiglio dell'IMO nella sua settantesima sessione e dell'Assemblea nella sua ottantesima sessione, è stata convocata una Conferenza internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati di abilitazione e la tenuta della guardia, in consultazione con il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, al fine di prendere in considerazione e di adottare una Convenzione internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia.
- 2 Su invito dell'Organizzazione Marittima internazionale, la Conferenza ha avuto luogo a Londra dal 26 giugno al 7 luglio 1995.
- 3 Hanno partecipato alla Conferenza i rappresentanti di 74 Stati:

ALGERIA	GERMANIA
ANGOLA	GHANA
ARABIA SAUDITA	
ARGENTINA	GIAMAICA
AUSTRALIA	GIAPPONE
BAHAMAS	GRECIA
BELGIO	INDIA
BENIN	INDONESIA
BRASILE	IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)
BULGARIA	IRLANDA
CANADA	ISLANDA
CILE	ITALIA
CINA	LATVIA
COLOMBIA	LIBERIA
CONGO	LIBIA (JAMAHIRIYA ARABA DI)
COSTA D'AVORIO	LUSSEMBURGO
CUBA	MALESIA
CIPRO	MALTA
DANIMARCA	MARSHALL (ISOLE)
EGITTO	MESSICO
EMIRATI ARABI UNITI	MAROCCO
EQUADOR	NIGERIA
ESTONIA	NORVEGIA
FEDERAZIONE DI RUSSIA	NUOVA ZELANDA
FILIPPINE	PAESI BASSI
FINLANDIA	PANAMA
FRANCIA	PAPUA MUOVA GUINEA
GABON	PERU

POLONIA	STATI UNITI D'AMERICA
PORTOGALLO	SVEZIA
REPUBBLICA DI COREA	TAILANDIA
ROMANIA	TUNISIA
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD	TURCHIA
SANTA SEDE	UCRAINA
SLOVENIA	URUGUAY
SPAGNA	VANUATU
SOLOMON (ISOLE)	VENEZUELA
SUDAFRICA	

4 Hong Kong, Membro Associato dell'Organizzazione Marittima Internazionale ha inviato degli osservatori alla Conferenza

5 Erano rappresentate alla Conferenza le seguenti organizzazioni dell'ordinamento delle Nazioni Unite:

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL)
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)

6 Le seguenti organizzazioni intergovernative hanno inviato degli osservatori alla Conferenza:

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE
LEGA DEGLI STATI ARABI
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI VIA SATELLITE (INMARSAT)
CONFERENZA EUROPEA DELLE AMMINISTRAZIONI POSTALI E DELLE TELECOMUNICAZIONI (CEPT)

7 Le seguenti organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI (ISF)
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)
CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI LIBERI (ICFTU)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA DI CLASSIFICAZIONE (IACS)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PILOTI MARITTIMI (IMPA)
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CAPITANI MERCANTILI (IFSMA)
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI UTENTI DI BATTELLI DI SALVATAGGIO (ILF)
UNIONE INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA (IRU)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI TRASPORTATORI DI CARICHI SOLIDI (INTERCARGO)

8 La Conferenza é stata aperta dal Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, W.A.O'Neil.

9 La Conferenza ha eletto G.G. Ivanov della delegazione della Federazione russa come Presidente della Conferenza.

10 Sono stati eletti Vice-Presidenti della Conferenza :

Signora R. Hjaltadottir (Islanda)
Sig. Abdelkabir Rafiky (Marocco)
Sig. Rabines Cardoso (Peru)
Sig. E.E. Nielsen (Isole Solomon)
Sig. J. Cowley (Vanuatu)

11 Il Segretariato della Conferenza era formato dai seguenti funzionari:

Segretario Generale	W.A. O'Neil
	Segretario Generale dell'Organizzazione
Segretario Esecutivo	E.E. Mitropoulos Direttore, Reparto di sicurezza marittima
Vice Segretario Esecutivo	F. Plaza Vice Direttore del Reparto di sicurezza marittima
Assistente del Segretario Esecutivo	E.O. Agbakoba Funzionario tecnico senior.

12 La Conferenza ha istituito i seguenti Comitati:

Comitato generale

Presidente	Y. Sasamura (Giappone)
Vice-presidente	P.A. Meneses Roqué (Spagna)
Vice-presidente	J.T. Kim (Repubblica di Corea)

Comitato di redazione

Presidente	M.E. Jenkins (Canada)
Vice-presidente	J.J.H. Sas (Belgio)
Vice-presidente	J.E.C. Aveline (Brasile)

Comitato per le credenziali

Presidente	J. Ndoutoumebe (Gabon)
------------	------------------------

13 Il Comitato di redazione era costituito dai rappresentanti dei seguenti Stati:

BELGIO
BRASILE
CANADA
INDONESIA
NUOVA ZELANDA
NORVEGIA
PANAMA
ROMANIA
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

14 Il Comitato delle credenziali era costituito dai rappresentanti dei seguenti Stati:

GABON
LIBERIA
SVEZIA
TAILANDIA
UCRAINA

15 La Conferenza si è avvalsa come base per i suoi lavori, di un progetto di testo di una Convenzione internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia e dei relativi progetti di risoluzione della Conferenza.

16 La Conferenza ha inoltre preso in considerazione le proposte, i commenti e le osservazioni che i Governi e le organizzazioni internazionali interessate hanno presentato alla Conferenza.

17 A seguito delle sue deliberazioni verbalizzate nei rapporti dei rispettivi Comitati e negli atti delle decisioni delle riunioni plenarie della Conferenza e delle riunioni del Comitato di presidenza, la Conferenza ha adottato la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, 1995, che costituisce l'Annesso 1 al presente Atto Finale.

18 La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni enunciate nell'Annesso 2 al presente Atto finale:

Risoluzione 1: Formazione di operatori di radiocomunicazioni per l'utilizzazione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS)

Risoluzione 2: Formazione con simulatori radar

Risoluzione 3: Direttive e raccomandazioni per il personale delle navi da pesca

Risoluzione 4: Formazione dei comuni a bordo di navi da pesca aventi una lunghezza pari o superiore a 24 metri

Risoluzione 5: Formazione del personale di navi da pesca in tecniche di sopravvivenza personale

Risoluzione 6: Formazione e certificati di abilitazione del personale a bordo di grandi navi da pesca

Risoluzione 7: Requisiti per gli ufficiali responsabili della tenuta della guardia nella sezione macchine e norme per una guardia sicura.

Risoluzione 8: Promozione della partecipazione delle donne all'industria della pesca

Risoluzione 9: Relazioni inter-personali

19 Il presente Atto finale è redatto in un unico originale in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola ed è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

20 Il Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale invierà copie certificate conformi del presente Atto finale e dei suoi Annessi ai Governi degli Stati invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno apposto le loro firme al
presente Atto Finale

FATTO A LONDRA, il sette luglio millenovecentonovantacinque.

ANNESSE 2

RISOLUZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA

RISOLUZIONE 1

Formazione di operatori di radiocomunicazioni per l'utilizzazione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza (GMDSS)

LA CONFERENZA,

AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di abilitazioni e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995 ed in particolare la Regola II-6 sui requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di abilitazione al personale responsabile o addetto alle radiocomunicazioni a bordo delle navi da pesca;

RICONOSCENDO l'importanza di un'efficace guardia via radio e della vigilanza via radio per la sicurezza della vita e dei beni in mare e la protezione dell'ambiente marino,

TENENDO A MENTE i criteri del GMDSS prescritti dai Regolamenti radio e dal Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione Internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca 1977 (Protocollo di Torremolinos 1993),

NOTANDO che per quanto riguarda le navi mercantili, il GMDSS sarà operativo entro il 1 febbraio 1999,

NOTANDO ANCHE che qualora il Protocollo di Torremolinos entri in vigore alla data del 1 febbraio 1999 o prima, ogni nave da pesca cui si applica il capitolo IX del Protocollo dovrà, in conformità con il Regolamento 1 di detto capitolo, conformarsi a tutti i regolamenti applicabili e che in tal modo il GMDSS diverrà operativo,

NOTANDO INOLTRE che il Regolamento 15, capitolo IX del Protocollo di Torremolinos del 1993 prevede che ogni nave da pesca cui il Protocollo si applica deve trasportare personale qualificato in adempimento ai requisiti dell'Amministrazione per le radiocomunicazioni di soccorso e di sicurezza.

RICHIAMANDO la risoluzione 8 della Conferenza Internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca del 1993:

- ha sollecitato le Parti del Protocollo di Torremolinos del 1993 ad applicare non oltre il 1 Febbraio 1999 e senza attendere l'entrata in vigore di tale Protocollo, le norme GMDSS prescritte per le navi da pesca esistenti; e
- ha invitato l'Organizzazione Marittima Internazionale, in consultazione o in associazione con altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative interessate, come appropriato, ad intraprendere i passi necessari per applicare i requisiti GMDSS alle navi da pesca esistenti, come raccomandato sopra.

NOTANDO INOLTRE che il GMDSS stabilirà i mezzi per la condotta delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza per la maggior parte delle altre navi da pesca non previste dal Protocollo di Torremolinos del 1993, nonché l'esigenza che le persone a bordo di tali navi siano addestrate e munite di certificati di abilitazione in conformità al Regolamento Radio ed alla Convenzione 1995 STCW-F ,

RICONOSCENDO inoltre che ciò necessita la formazione ed il rilascio di certificati di abilitazione per un numero considerevole di comandanti, ufficiali responsabili della tenuta della guardia durante la navigazione, e dell'altro personale esperto in radiocomunicazioni che intende svolgere le funzioni di radiotelegrafista GMDSS a bordo delle navi da pesca prima del 1 febbraio 1999,

RITENENDO che in caso di rinvio delle suddette attività di formazione e di certificazione, potrebbe verificarsi a livello mondiale, una carenza di operatori di radiocomunicazioni GMDSS nel momento in cui il sistema GMDSS diverrà operativo,

INVITA INSISTENTEMENTE i Governi a prendere misure per:

- .1 attuare le disposizioni della Convenzione STCW-F del 1995 relative alla formazione del personale delle navi da pesca ed al rilascio dei certificati di abilitazione, senza attendere l'entrata in vigore della Convenzione;
- .2 assicurare che il personale delle navi da pesca responsabile del funzionamento delle attrezzature radio GMDSS sia adeguatamente addestrato e munito del certificato di abilitazione, come prescritto;
- .3 vigilare che un numero sufficiente di persone che hanno la responsabilità delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza a bordo delle loro navi da pesca ricevano una formazione ed ottengano il certificato di operatore di radiocomunicazioni GMDSS;
- .4 sottoporre la questione all'attenzione dei proprietari e del personale delle navi da pesca e di tutte le altre persone che potrebbero avere bisogno di utilizzare (o le cui navi potrebbero aver bisogno di utilizzare) i servizi GMDSS per la trasmissione o la ricezione di comunicazioni di soccorso e di sicurezza.

RISOLUZIONE 2**Formazione con simulatori radar**

LA CONFERENZA,

RICONOSCENDO l'importanza vitale di un'adeguata formazione radar per quanto riguarda la sicurezza della vita e dei beni in mare e la tutela dell'ambiente,

CONSIDERANDO che alcuni metodi d'istruzione per l'uso del radar non producono il livello di competenza richiesto per i comandanti e gli ufficiali responsabili della tenuta della guardia durante la navigazione,

NOTANDO che la Convenzione Internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia prevede che tali ufficiali abbiano un adeguato livello di competenza per le operazioni sulla nave da pesca in tutte le condizioni di servizio;

- 1 **DETERMINA** di raccomandare che sia impartita a tutti i comandanti ed agli ufficiali responsabili della tenuta della guardia durante la navigazione, una formazione con i simulatori radar
- 2 **INVITA** l'Organizzazione Marittima Internazionale a comunicare la presente Risoluzione a tutti i Governi invitati alla Conferenza,
- 3 **CHIEDE** a tutti i Governi interessati di tenere debitamente conto della presente Risoluzione in quanto questione d'urgenza.

RISOLUZIONE 3

DIRETTIVE E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA

LA CONFERENZA

RICONOSCENDO l'importanza di prassi e di procedure operative sicure ed efficienti per la sicurezza della vita in mare e la tutela dell'ambiente marino in generale e per la sicurezza delle navi da pesca in modo particolare,

NOTANDO che il Codice (STCW) per la formazione dei marittimi, il rilascio di certificati di abilitazione e la tenuta della guardia, adottato dalla Conferenza del 1995 delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sulle norme per la formazione dei marittimi, il rilascio di abilitazioni e la tenuta della guardia, contiene indicazioni raccomandate per i marittimi, in modo particolare:

- l'uso di simulatori,
- la formazione dei radiotelegrafisti,
- la competenza in materia di imbarcazioni di sopravvivenza e battelli di salvataggio,
- le situazioni di emergenza, le norme infortunistiche, l'assistenza medica e le funzioni di sicurezza
- la tenuta della guardia e
- la prevenzione dell'affaticamento.

NOTANDO INOLTRE il Documento di Guida per la formazione dei pescatori ed il rilascio dei certificati di abilitazione, destinato al personale imbarcato su navi da pesca aventi una lunghezza pari o superiore a 12 metri;

INVITA il Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione Marittima Internazionale a:

- 1 riesaminare le cennate indicazioni raccomandate e predisporre direttive e raccomandazioni specificamente destinate al personale delle navi da pesca;
2. riesaminare i requisiti e le raccomandazioni intese a prevenire l'affaticamento ed a predisporre direttive per la prevenzione dell'affaticamento del personale delle navi da pesca; e
- 3 riesaminare, in cooperazione con l'OIL e la FAO, il Documento di Guida ed a predisporre direttive e raccomandazioni per la formazione ed il rilascio di certificati di abilitazione per il personale a bordo di navi da pesca aventi una lunghezza superiore a 12 metri ma inferiore a 24 metri.

Risoluzione 4

Addestramento dei comuni in servizio su navi da pesca misuranti
24 metri di lunghezza e più

LA CONFERENZA,

CONSAPEVOLE degli eventuali pericoli per i comuni in servizio a
bordo di navi da pesca,

RICONOSCENDO l'importanza e l'urgenza di stabilire dei criteri per
i comuni in servizio su navi da pesca,

RICONOSCENDO INOLTRE che non sono attualmente disponibili in
misura sufficientemente ampia, adeguati sistemi di formazione
"pre-marittima" per impartire la formazione necessaria ai
comuni in servizio sulle navi da pesca.

1. ADOTTA la Raccomandazione sulla formazione dei comuni in
servizio su navi da pesca di 24 metri e più, il cui testo é
enunciato nell'Annesso alla presente Risoluzione,
2. SOLLECITA il Governo interessato a dare effetto il prima
possibile al contenuto di tale Raccomandazione, istituendo di
preferenza un corso di formazione "pre-marittimo" per il
personale delle navi da pesca o, qualora ciò fosse
impraticabile, con altri mezzi, i.e. istruzioni impartite a
bordo.
- 3 INVITA l'Organizzazione Marittima Internazionale:
 - 1 a mantenere queste raccomandazioni sotto controllo ed a
sottoporre ogni futuro emendamento all'attenzione dei Governi
interessati, e
 - 2 a comunicare la presente risoluzione a tutti i Governi invitati
alla Conferenza.

ANNESSE

Raccomandazione per la formazione dei comuni in servizio su pescherecci di lunghezza pari o inferiore a 24 metri

- 1 Per " comune" s'intende un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o da un ufficiale.
- 2 Oltre ai requisiti di formazione di base del capitolo III della Convenzione, i comuni dovrebbero:
 - 1 avere pratica dei termini marini e degli ordini comunemente usati sui pescherecci , e
 - 2 avere pratica dei pericoli connessi con le operazioni di pesca quali la messa in mare e l'alaggio delle attrezzature da pesca e issare il pescato a bordo.
 - 3 I comuni dovrebbero
 - 1 essere a conoscenza dei pericoli causati dai movimenti e dalle accelerazioni della nave,
 - 2 essere a conoscenza dei pericoli causati dalle superfici scivolose a bordo,
 - 3 essere a conoscenza del comportamento corretto da tenere a bordo, in particolare per ridurre al minimo i pericoli d'incendio; e
 - 4 essere in grado di utilizzare gli equipaggiamenti di protezione personale.
 - 4 I comuni dovrebbero conoscere ed essere pratici della costruzione, dell'applicazione e dello scopo di ciascuna apparecchiatura del ponte connessa con un particolare tipo di attrezzatura da pesca. Tali apparecchiature del ponte includono, senza tuttavia esservi limitate, quanto segue:
 - 1 attrezzature per la pesca con strascico
 - 2 gru a cavalletto
 - 3 bitte d'ormeggio
 - 4 pulegge meccaniche
 - 5 bozzelli
 - 6 verricelli e picchi
 - 7 alberi da carico
 - 8 rulli per reti e cilindri
 9. apparecchiature per alare lenze e trappole
- 5 Per quanto riguarda la stabilità e la capacità di navigare delle navi, i comuni dovrebbero :
 - 1 avere una conoscenza generica della tenuta stagna e della resistenza alle intemperie di tutti i tipi comuni di navi da pesca;
 - 2 conoscere il funzionamento dei dispositivi di chiusura delle porte ed altre aperture in funzione dell'integrità della

tenuta stagna e della resistenza alle intemperie della nave da pesca;

- 3 sapere come stivare il pescato, le attrezzature di pesca e
 - 4 conoscere la funzione dei portelli di murata per lo scarico .
- 6 I comuni dovrebbero inoltre :
- 1 conoscere la manipolazione e la manutenzione delle apparecchiature del ponte e delle attrezzature come verricelli alberi e picchi di carico, bozze, catene, sagole d'acciaio e gomene,
 - 2 come procedere alle impiombature ed alle impiombature di gassa nelle sagole e nelle gomene,
 - 3 in generale, le operazioni d'ormeggio e la manipolazione delle gomene d'ormeggio, ivi comprese le gomene di traversino, di prua, di poppa e del parapetto e
 - 4 gli ordini di timone, i comandi relativi alle manovre di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

Risoluzione 5

Formazione del personale delle navi da pesca per quanto riguarda le tecniche di sopravvivenza individuale

LA CONFERENZA,

AVENDO ADOTTATO la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F) del 1995

NOTANDO che il Capitolo III (Formazione di base in materia di sicurezza per tutto il personale delle navi da pesca) contiene tra l'altro delle disposizioni che prevedono che l'Amministrazione approvi la formazione di base in materia di sicurezza per le tecniche di sopravvivenza individuale ;

NOTANDO INOLTRE le disposizioni contenute nel Documento di Guida (FAO/OIL/IMO), per la formazione dei pescatori ed il rilascio di abilitazioni,

NOTANDO INFINE che il Regolamento VIII/4 del Protocollo di Torremolinos del 1993 contiene disposizioni che prevedono una formazione in procedure di emergenza,

ADOTTA i punti essenziali contenuti nell'Annesso alla presente Risoluzione,

INVITA tutti i Governi a farsi guidare dalle indicazioni dell'Annesso alla presente Risoluzione per approvare la formazione di base di sicurezza nelle tecniche di sopravvivenza individuale .

ANNESSE

Punti essenziali della formazione del personale delle navi da pesca per quanto riguarda le tecniche di sopravvivenza personale.

- 1 A tutto il personale previsto delle navi da pesca andrebbero impartite istruzioni su quanto segue:
 - 1 i tipi di situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi, come collisione, incendio e affondamento
 - 2 i tipi di attrezzature di salvataggio di solito trasportate sulle navi da pesca
 - 3 il bisogno di rispettare i principi di sopravvivenza
 - 4 l'importanza della formazione e delle esercitazioni
 - 5 il bisogno di essere pronti per ogni situazione di emergenza e di avere costantemente a mente :
 - 5.1 le informazioni da includere nella lista di appello, in particolare:
 - 1 i compiti specifici di ognuno in qualsiasi situazione di emergenza
 - 2 il proprio posto d'imbarcazione di salvataggio
 - 3 i segnali che richiamano l'equipaggio alle loro imbarcazioni di salvataggio o ai loro posti anti-incendio
 - 5.2 l'ubicazione dei propri giubbotti di salvataggio e di quelli disponibili
 - 5.3 l'ubicazione dei comandi di allarme in caso d'incendio
 - 5.4 i mezzi di fuga
 - 5.5 le conseguenze del panico
 - 6 le misure da prendere quando chiamati ai posti delle imbarcazioni di sopravvivenza, ivi compreso:
 - 6.1 indossare indumenti adeguati
 - 6.2 indossare un giubbotto di salvataggio e, se del caso, una muta d'immersione
 - 6.3 raccogliere materiale supplementare di protezione, come le coperte, sempre che vi sia tempo di farlo
 7. le misure da prendere quando richiesti di abbandonare una nave da pesca, ad es.:
 - 7.1 come salire a bordo di un'imbarcazione di salvataggio dalla nave da pesca e dall'acqua, e

- 7.2 come lanciarsi in mare da una determinata altezza e minimizzare il pericolo di infortunarsi al momento dell'impatto con l'acqua,
- 7.3 le azioni da effettuare in caso di operazioni di soccorso con elicotteri.
- 8 le seguenti azioni da effettuare in acqua:
 - 1 come sopravvivere in circostanze di
 - 1.1 incendio o petrolio sull'acqua
 - 1.2 condizioni di freddo; e
 - 1.3 acque infestate da squali
 - 8.2 come raddrizzare una zattera di salvataggio capovolta
9. i provvedimenti da prendere a bordo di una zattera di salvataggio, come
 - 9.1 estrarre rapidamente la zattera di salvataggio dalla nave da pesca e dalle attrezzature di pesca
 - 9.2 protezione dal freddo o da forte calore
 - 9.3. utilizzare un'ancora galleggiante o un'ancora marina.
 - 9.4 mantenere la vigilanza
 - 9.5 ricuperare e assistere i superstiti
 - 9.6. agevolare l'individuazione da parte di altre persone
 - 9.7 controllare l'equipaggiamento disponibile per l'uso nella zattera di salvataggio ed utilizzarlo correttamente;
 - 9.8 rimanere per quanto possibile nei paraggi
10. principali pericoli per i superstiti e principi generali di sopravvivenza, ivi compreso:
 - 10.1 le precauzioni da prendere in climi freddi
 - 10.2 le precauzioni da prendere in climi tropicali
 - 10.3 esposizione al sole, al vento, alla pioggia ed al mare
 - 10.4 importanza di indossare indumenti appropriati
 - 10.5 misure di protezione nella zattera di salvataggio
 - 10.6 effetti dell'immersione in acqua e dell'ipotermia
 - 10.7 importanza di preservare i fluidi corporei
 - 10.8 protezione contro il mal di mare
 - 10.9 uso appropriato dell'acqua potabile e del cibo

- 10.10 effetti derivanti dall'ingerire acqua di mare;
- 10.11 mezzi disponibili per agevolare l'individuazione da parte di altre persone;
- 10.12 l'importanza di mantenere un buon morale
2. A tutto il personale previsto delle navi da pesca occorrerebbe impartire istruzioni pratiche almeno su quanto segue:
1. indossare correttamente un giubbotto di salvataggio o una muta d'immersione o entrambi;
 2. entrare in acqua da una determinata altezza indossando un giubbotto di salvataggio o una muta d'immersione, o entrambi;
 3. nuotare indossando un giubbotto di salvataggio o una muta d'immersione o entrambi;
 4. mantenersi a galla senza un giubbotto di salvataggio o una muta d'immersione;
 5. imbarcarsi su zattere di salvataggio da una nave da pesca e dall'acqua, indossando un giubbotto di salvataggio o una muta d'immersione o entrambi;
 6. assistere altre persone ad imbarcarsi su una zattera di salvataggio;
 7. funzionamento dell'equipaggiamento della zattera di salvataggio compreso il funzionamento di base dell'apparecchio radio portatile;
 8. filare un'ancora galleggiante o l'ancora marina

Risoluzione 6**Formazione e certificati di abilitazioni per il personale a bordo di grandi navi da pesca****LA CONFERENZA,**

AVENDO ADOTTATO LA Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995

NOTANDO che la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995 mira a promuovere la sicurezza della vita e dei beni in mare nonché la salvaguardia dell'ambiente marino, stabilendo norme internazionali per la formazione del personale in servizio a bordo delle navi da pesca, per il rilascio delle abilitazioni e la tenuta della guardia ,

NOTANDO INOLTRE che le dimensioni delle navi da pesca, per quanto riguarda la loro lunghezza o potenza di propulsione vanno in aumentando e che alcune navi di grandi dimensioni potrebbero, in termini di costruzione e di attrezzature, essere equiparate alle navi mercantili,

CONSAPEVOLI dell'importanza di addestrare il personale delle grandi navi al fine di migliorare la sicurezza della vita e dei beni in mare e la salvaguardia dell'ambiente marino ,

1. INVITA il Comitato di Sicurezza Marittimo dell'Organizzazione Marittima Internazionale ad elaborare quanto prima linee-guida sulle norme per la formazione, la certificazione ed i turni di guardia del personale delle navi da pesca in servizio a bordo delle grandi navi da pesca, in considerazione delle disposizioni della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, l'abilitazione e la tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come emendata.

2. Invita tutti a Governi a tenere particolarmente conto di tali linee-guida nello stabilire le norme per la formazione, la certificazione ed i turni di guardia destinati al personale delle grandi navi da pesca

Risoluzione 7

Requisiti per gli ufficiali responsabili di una guardia in
macchina e norme per una guardia sicura

LA CONFERENZA,

AVENDO ADOTTATO la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995

NOTANDO che la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F) non stabilisce alcun requisito per gli ufficiali responsabili di una guardia in macchina, né norme per una guardia sicura,

INVITA il Comitato di Sicurezza Marittima dell'Organizzazione Marittima Internazionale ad elaborare, come appropriato, ai fini di un loro eventuale inserimento nella Convenzione STCW-F del 1995, i requisiti per gli ufficiali responsabili della tenuta di una guardia nel settore macchine e le norme per una guardia sicura.

RISOLUZIONE 8

Promozione della partecipazione delle donne all'industria della
pesca

LA CONFERENZA

AVENDO ADOTTATO la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995

NOTANDO il piano dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per l'integrazione delle donne nel settore marittimo, ed esprimendo il suo appoggio agli scopi dell'Organizzazione miranti a promuovere la formazione delle donne nel settore marittimo,

DESIDERANDO ottenere un uguale accesso per le donne e gli uomini alla formazione marittima ed all'impiego a bordo delle navi da pesca,

INVITA tutti i Governi a:

1. considerare in modo particolare la parità di accesso degli uomini e delle donne all'industria della pesca,

2. sottolineare il ruolo delle donne nell'industria della pesca e promuovere la loro partecipazione, nella misura più ampia possibile, alla formazione marittima ed a tutti i livelli dell'industria della pesca.

RISOLUZIONE 9

RELAZIONI INTER-PERSONALI

LA CONFERENZA,

AVENDO ADOTTATO la Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati, e la tenuta della guardia (STCW-F), 1995

RICONOSCENDO che la sicurezza della vita in mare potrebbe essere notevolmente migliorata non solo dal funzionamento in sicurezza della nave da pesca e del suo equipaggiamento ma anche da buone relazioni inter-personali tra il personale a bordo,

NOTANDO che la Convenzione STCW del 1978, come emendata, contiene disposizioni sulla conoscenza della gestione del personale, l'organizzazione e la formazione a bordo per il rilascio di abilitazioni al personale sovrintendente,

INVITA tutti i Governi a:

1 riconoscere l'importanza che va riservata alla gestione del personale, all'organizzazione ed alla formazione a bordo nei programmi di studi destinati agli ufficiali sulle navi da pesca;

2 stabilire o incentivare l'istituzione di programmi di formazione miranti a salvaguardare le buone relazioni inter-personali a bordo delle navi da pesca;

3 prendere misure appropriate per ridurre al minimo qualsiasi elemento di solitudine e d'isolamento tra il personale delle navi da pesca; e

4 accertarsi che il personale sulle navi da pesca abbia avuto sufficiente riposo prima di iniziare i propri compiti.

COPIA CERTIFICATA CONFORME del testo inglese dell'Atto Finale e dell'Annesso 2 della Convenzione Internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, fatta a Londra il 7 luglio 1995, il cui originale é depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

PER IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE

LONDRA, IL 15. IX.1995

Traduzione non ufficiale**CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE NORME PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA, IL RILASCIO DI CERTIFICATI E LA TENUTA DELLA GUARDIA, 1995**

LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

In considerazione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978 (di seguito designato come la "Convenzione STCW del 1978"),

Desiderando promuovere ulteriormente la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell'ambiente marino, stabilendo di comune accordo delle norme internazionali per la formazione del personale in servizio a bordo di navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia,

Considerando che tale intento potrà esser raggiunto in maniera ottimale con la stipulazione di una Convenzione internazionale sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, di seguito designata "la Convenzione",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Obbligazioni generali

1. Le Parti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Annesso.
2. Le Parti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell'ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo se diversamente stabilito:

- .1 Per "Parte" si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- .2 Per "Amministrazione" si intende il Governo di una Parte di cui la nave è autorizzata ad inalberare la bandiera;

- .3 Per " certificato " si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui é conosciuto, emesso da o con l'autorizzazione dell'Amministrazione o riconosciuto dall'Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
- .4 Per " abilitato " si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
- .5 Per "Organizzazione " si intende l'International Maritime Organisation (Organizzazione Marittima Internazionale) (IMO);
- .6 Per " Segretario Generale " si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione;
- .7 Per " peschereccio " s'intende ogni nave utilizzata a livello commerciale per la cattura del pesce o di altre risorse viventi dal mare.
- .8 Per "nave da pesca di lungo corso " s'intende una nave da pesca diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne o in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali.

Articolo 3 Applicazione

La Convenzione si applica ai marittimi che prestano servizio su navi da pesca di lungo corso che siano autorizzate ad inalberare la bandiera di una Parte.

Articolo 4 Comunicazione delle informazioni

Ciascuna Parte comunicherà al Segretario Generale le seguenti informazioni:

- .1 Un rapporto sulle misure che ha adottato ai fini della completa ed efficace attuazione delle disposizioni della Convenzione, ivi compreso un esemplare dei certificati rilasciati ai sensi della Convenzione, e
- .2 altre informazioni eventualmente specificate o disposte nella regola 1/5.

Articolo 5 Altri trattati ed interpretazione

1. Tutti i precedenti trattati, convenzioni ed accordi relativi alle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, in vigore tra le Parti, continueranno ad avere piena e completa validità per la loro durata per quanto riguarda:

- .1 il personale delle navi da pesca a cui non si riferisce questa Convenzione ;

- .2 il personale delle navi da pesca a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.
- 2 Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, le Parti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi in base alla Convenzione.
- 3 Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione delle Parti.

Articolo 6 Certificati

Il personale delle navi da pesca dovrà essere munito del certificato prescritto in conformità con le norme dell'Annesso alla presente Convenzione.

Articolo 7 Disposizioni nazionali

- 1 Ciascuna Parte può iniziare processi e procedure per l'indagine imparziale di qualunque negligenza, atto od omissione che sia stata riportata e che potrebbe costituire una diretta minaccia per la sicurezza della vita o dei beni in mare o nell'ambiente marino, compiuta da titolari di certificati o di autorizzazioni rilasciate da detta Parte per l'esercizio di funzioni connesse alle loro abilitazioni, ed in vista del ritiro, della sospensione e dell'annullamento di tali certificati per i motivi di cui sopra, nonché della prevenzione di frodi.
- 2 Ciascuna Parte stabilirà sanzioni o pene disciplinari nei casi di inosservanza - da parte di pescherecci aventi diritto ad inalberare la sua bandiera, o del personale di navi da pesca da essa debitamente abilitato - delle norme della sua legislazione nazionale che danno effetto alla Convenzione.
- 3 In particolare, tali sanzioni o pene disciplinari saranno stabilite e rese coercitive in tutti i casi in cui:
 1. un proprietario, l'agente del proprietario o il comandante abbiano arruolato una persona che non è titolare di un certificato come prescritto dalla Convenzione ;
 2. un comandante abbia consentito che qualsiasi funzione o servizio in qualsiasi capacità prevista dai presenti regolamenti e che secondo tali regolamenti avrebbe dovuto essere svolto da una persona in possesso di un certificato regolamentare, sia svolto da una persona sprovvista del certificato o della dispensa prescritta.

3. una persona abbia ottenuto con la frode o con falsi documenti l'arruolamento per svolgere qualsiasi mansione o esercitare qualsiasi funzione che, secondo i presenti regolamenti, deve essere compiuta o esercitata da una persona titolare di un certificato o della dispensa.
- 4 La Parte, dalla cui giurisdizione dipendono il proprietario o l'agente del proprietario, o qualsiasi persona che per fondati motivi è ritenuta responsabile o a conoscenza di qualsiasi evidente inosservanza della Convenzione di cui al paragrafo 3, fornirà tutta la cooperazione possibile a ogni altra Parte che la informi del suo intento di promuovere un'azione legale in base alla propria giurisdizione.

Articolo 8 Ispezione

- 1 Le navi mentre si trovano nel porto di una Parte saranno soggette ad ispezione da parte di funzionari debitamente autorizzati da detta Parte per verificare che tutte le persone che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato o un'appropriata dispensa.
- 2 Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 3 della Regola 1/4 nella misura in cui ciò rappresenta un pericolo per persone, beni o per l'ambiente, la Parte che effettuerà l'ispezione farà in modo che la nave da pesca non possa salpare, a meno che, e fino a quando i criteri previsti non vengano soddisfatti nella misura in cui il pericolo è stato eliminato. Il Segretario generale e l'Amministrazione dovranno essere informati all'istante delle circostanze relative ai provvedimenti adottati.
- 3 Nell'esercizio dell'ispezione:
- .1 dovrà essere compiuto ogni possibile sforzo per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.
 - .2 la riservatezza prevista per quanto riguarda il personale delle navi da pesca straniera non sarà inferiore a quella concessa al personale delle navi da pesca che inalberano la bandiera dello Stato del porto.
- 4 Il presente articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate ad inalberare la bandiera di un non-Contrante rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate ad inalberare la bandiera di uno Stato Contraente.

Articolo 9

Promozione della cooperazione tecnica

1. Le Parti alla Convenzione, in consultazione e con l'assistenza dell'Organizzazione, forniranno sostegno agli Stati che richiederanno l'assistenza tecnica per:

- .1 formazione del personale amministrativo e tecnico
- .2 creazione di istituzioni per la formazione del personale delle navi da pesca;
- .3 fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di formazione;
- .4 sviluppo di adeguati programmi di formazione, ivi compreso l'addestramento pratico su navi da pesca di lungo corso in navigazione;
- .5 altre agevolazioni ed intese per valorizzare le qualificazioni del personale delle navi di pesca

preferibilmente su base nazionale, sub-regionale o regionale, in vista di conseguire gli scopi e gli intendimenti della Convenzione ed in considerazione dei particolari bisogni dei paesi in via di sviluppo a questo riguardo.

2 Dal canto suo, l'Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l'OIL e la FAO.

Articolo 10

Emendamenti

1 La Convenzione può essere emendata mediante l'una o l'altra delle procedure specificate nel presente articolo:

2 emendamenti dopo esame all'interno dell'Organizzazione:

.1 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte sarà sottoposta al Segretario Generale il quale la comunicherà a tutti i membri dell'Organizzazione, a tutte le Parti e, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed al Direttore della FAO almeno sei mesi prima che sia presa in esame;

.2 Ogni proposta di emendamento così presentata e fatta circolare sarà portata all'esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione;

.3 Le Parti, membri o non membri dell'Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato di Sicurezza Marittima per l'esame e l'adozione degli emendamenti;

- .4 gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 delle Parti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione, allargato come stabilito nel paragrafo 2.3 (di seguito denominato il "Comitato di Sicurezza Marittima allargato") a patto che almeno 1/3 delle Parti sia presente al momento del voto;
- .5 gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione;
- .6 un emendamento ad un articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai 2/3 delle Parti.
- .7 Un emendamento all'Annesso o un'appendice all'Annesso sarà ritenuto accettato:
- .7.1 allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato alle Parti per l'accettazione; o
- .7.2 allo scadere di un periodo diverso che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato;
- tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di 1/3 delle Parti notifica al Segretario Generale che essi si oppongono all'emendamento;
- .8 un emendamento ad un articolo entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato o, per quanto riguarda ogni Parte che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione di detta Parte;
- .9 gli emendamenti all'Annesso e ad un'appendice all'Annesso entreranno in vigore per tutte le Parti, eccezione fatta per quelli che lo abbiano respinto come da paragrafo 2.7 e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stata accettata. Prima della data stabilita per l'entrata in vigore, ogni Parte può dare comunicazione al Segretario Generale che si asterrà dal mettere in esecuzione quell'emendamento per un periodo non superiore ad 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei 2/3 delle Parti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione dell'emendamento.

3 Emendamento sottoposto ad una Conferenza:

- .1 Su richiesta di una Parte sulla quale siano d'accordo almeno 1/3 delle Parti, l'Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed il Direttore della FAO, una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
 - .2 Ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei 2/3 delle Parti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutte le Parti per l'accettazione;
 - .3 salvo se la Conferenza decida altrimenti, l'emendamento sarà giudicato per essere approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei paragrafi 2.6 e 2.8, oppure 2.7 e 2.9 rispettivamente, fermo restando che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato, significhi riferimento alla Conferenza.
- 4 Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 2.9 dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutte le Parti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.
- 5 Il Segretario Generale informerà tutte le Parti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.

Articolo 11

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. La Convenzione rimarrà aperta per la firma nella Sede dell'Organizzazione dal 1 gennaio 1996 fino al 30 Settembre 1996 ed in seguito rimarrà aperta per l'adesione. Qualunque Parte può divenire Parte alla Convenzione mediante:

1 firma senza riserva, per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione; oppure

2 firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure

3 adesione

2 La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

Articolo 12 Entrata in vigore

- 1 La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati l'abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione in conformità con l'articolo 11.
- 2 Per gli Stati che, avendo soddisfatto i requisiti relativi all'entrata in vigore, hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione prima della data di entrata in vigore della Convenzione, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore della Convenzione oppure tre mesi dopo la data di deposito dello strumento, a seconda di quale sia l'ultima data.
- 3 Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, la Convenzione produrrà i suoi effetti tre mesi dopo la data di deposito.
- 4 Dopo la data in cui un emendamento alla Convenzione sarà ritenuto che sia stato accettato come da Articolo 10, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.

Articolo 13 Denuncia

- 1 La Convenzione può essere denunciata da ogni Parte, in qualunque momento dopo cinque anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per tale Parte.
- 2 La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale.
- 3 Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.

Articolo 14 Depositario

- 1 La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (di seguito denominato "il Depositario").

2 Il Depositario.

.1 informerà i Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:

.1.1 di ogni nuova firma o deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;

.1.2 della data di entrata in vigore della Convenzione;

.1.3 del deposito di ogni strumento di denuncia della Convenzione, della data in cui è stato ricevuto e della data in cui la denuncia ha effetto;

2. trasmetterà copie conformi autenticate ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.

3 Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Lingue

La Convenzione è redatta in un unico originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ogni testo essendo parimenti autentico.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la Convenzione.

FATTO A LONDRA, il sette luglio millenovecentonovantacinque.

Annesso**Capitolo I****Disposizioni generali****Regola 1****Definizioni**

Ai fini del presente Annesso si applicano le seguenti definizioni:

- 1 il termine "regola" significa le regole contenute nell'Annesso alla Convenzione;
- 2 il termine "approvato" significa approvato dalla Parte in conformità con i regolamenti;
- 3 il termine "comandante" significa la persona che ha il comando della nave da pesca;
- 4 il termine "ufficiale" significa un membro dell'equipaggio diverso dal comandante, designato come tale della legislazione o da regolamenti nazionali o, in assenza di tale designazione, mediante accordo collettivo o consuetudine;
- 5 per "ufficiale responsabile della tenuta della guardia di navigazione" s'intende un ufficiale qualificato in conformità con la regola II/2 o II/4 della presente Convenzione;
- 6 per "ufficiale macchinista" si intende un ufficiale qualificato in conformità con la Regola II/5 della presente Convenzione;
- 7 per "direttore di macchina" si intende l'ufficiale macchinista superiore, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
- 8 per "primo ufficiale di macchina" si intende l'ufficiale di macchina che, per grado, viene subito dopo il direttore di macchina e su cui ricade la responsabilità per la propulsione meccanica ed il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave in caso di inabilità del direttore di macchina;
- 9 per "ufficiale radiotelegrafista" si intende una persona che abbia un certificato di operatore radiotelegrafista appropriato, rilasciato o riconosciuto da un'Amministrazione secondo le disposizioni del Regolamento Radio;
- 10 per "Regolamento Radio" si intende il Regolamento radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.

- 11 per "Convenzione STCW 1978" si intende la Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978;
- 12 per "Protocollo 1993 di Torremolinos" si intende il Protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione Internazionale di Torremolinos per la sicurezza delle navi da pesca del 1977;
- 13 per "potenza di propulsione" si intende la potenza totale massima nominativa continua sviluppata dall'apparato motore principale di propulsione della nave.
- 14 per "acque limitate" s'intendono le acque contigue ad una Parte, come definite dalla sua Amministrazione, entro le quali si ritiene esista un grado di sicurezza tale da consentire di stabilire - ad un livello più basso di quello stabilito per il servizio al di là dei limiti fissati - le norme di qualificazione e di abilitazione per i comandanti e gli ufficiali delle navi da pesca;
- 15 per "acque illimitate" s'intendono le acque al di là delle acque limitate;
- 16 la "lunghezza" (L) deve essere assunta pari al 96 per cento della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85 per cento della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia oppure della lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone, al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con una inclinazione di chiglia il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto.
- 17 L' "altezza (D)" è la distanza verticale misurata, al centro nave, dalla linea di chiglia alla retta del baglio del ponte di lavoro

Regola 2 Applicazione

L'Amministrazione di una Parte, qualora consideri irragionevole o impraticabile applicare le prescrizioni complete delle Regole II/3, II/4 e II/5 nonché l'uso della lingua inglese per il personale in servizio a bordo di una nave da pesca inferiore a 45 metri di lunghezza e che opera esclusivamente dai suoi porti e pesca nell'ambito delle sue acque limitate, può determinare quale di queste regole non dovrebbe applicarsi, in tutto o in parte a detto personale, pena la deroga dai principi di sicurezza previsti nella Convenzione. In tal caso, l'Amministrazione interessata farà rapporto al Segretario Generale sui particolari delle misure che ha adottato per l'addestramento ed il rilascio dei certificati a detto personale.

Regola 3
Certificati e convalide

1 I certificati per il personale delle navi da pesca dovranno essere rilasciati a quei candidati che abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità alle presenti regole.

2 Un certificato rilasciato da una Parte secondo il paragrafo 1 dovrà essere convalidato dall'Amministrazione che lo ha rilasciato nella forma prescritta all'appendice 1 o all'appendice 2.

3 I certificati e le convalide saranno rilasciati nella lingue o nelle lingue ufficiali del paese di rilascio. Se il testo utilizzato non è l'inglese, occorrerà allegare al testo una traduzione in detta lingua.

4 Per i radiotelegrafisti, le Parti:

- .1 possono includere le conoscenze addizionali previste dalla Regola II/ 6 per l'esame di rilascio di un certificato conforme al Regolamento Radio oppure
- . 2 rilasciare un certificato separato indicante che il titolare è in possesso delle conoscenze addizionali previste dalla Regola II/6.

5 L'Amministrazione che ha riconosciuto un certificato rilasciato da un'autorità di un'altra Parte o conformemente, in osservanza della regola 7, lo convalida mediante un attestato di riconoscimento nella forma stabilita all'appendice 3.

6 La convalida scade nel momento in cui il certificato convalidato scade o è ritirato, sospeso o annullato dalla Parte che lo ha rilasciato, ed in ogni caso non oltre cinque anni dopo la data del suo rilascio.

7 Ogni certificato prescritto, rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione STCW del 1978, e che autorizza il titolare a prestare servizio come direttore di macchina, ufficiale di macchina o radiotelegrafista è considerato equivalente ai fini del paragrafo 1 per le navi da pesca.

8 Fatte salve le variazioni consentite in base alle appendici 1,2 e 3, le Amministrazioni possono adottare un formato diverso da quello già stabilito in queste appendici a condizione che tale formato contenga come minimo le informazioni prescritte e che le particolarità siano formulate in caratteri romani e cifre arabe.

Regola 4
Procedure di controllo

1 Il controllo esercitato da un ufficiale debitamente autorizzato in base all'articolo 8 è limitato a quanto segue:

- 1 verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo, e che devono essere abilitati in base alla Convenzione, lo siano effettivamente oppure siano in possesso di una dispensa valida. Tali abilitazioni saranno accettate a meno che vi siano ragioni evidenti per ritenere che un certificato è stato ottenuta con la frode o che il titolare di un certificato non è la persona alla quale il certificato era stato in origine rilasciato; e
- 2 valutare la capacità dei marittimi della nave da pesca di mantenere gli standard di tenuta della guardia previsti dalla Convenzione, se ci sono motivi per credere che non si stanno rispettando tali standard poiché:
 - 2.1 la nave è stata coinvolta in una collisione, si è arenata o incagliata; oppure
 - 2.2. vi è stato uno scarico di sostanze dalla nave in navigazione, all'ancora o all'ormeggio, illegale per le convenzioni internazionali; oppure
 - 2.3 la nave è stata manovrata in modo erroneo o pericoloso o non sono stati rispettati i segnalamenti indicanti la rotta o altre prassi o procedure sicure di navigazione; oppure
 - 2.4 la nave è comunque gestita in maniera da rappresentare un pericolo per le persone, per i beni o per l'ambiente.

2 Nel caso in cui si riscontrino irregolarità secondo il paragrafo 1, l'ufficiale che effettua il controllo dovrà immediatamente informarne per iscritto il comandante della nave e l'Amministrazione, in modo che possano essere prese le misure del caso. La notifica dovrà specificare i particolari delle carenze riscontrate e i motivi per cui la Parte determina che tali carenze rappresentano un pericolo per le persone, i beni o l'ambiente.

3 Le irregolarità che si ritiene possano costituire un pericolo per le persone, i beni o l'ambiente includono quanto segue:

- 1 i marittimi per cui è richiesto il possesso di un certificato, non hanno un appropriato certificato valido o una dispensa valida ;
- 2 le disposizioni per la guardia di navigazione od in macchina non sono conformi alle prescrizioni fissate per la nave dall'Amministrazione;

- 3 manca in una guardia una persona qualificata a far funzionare le apparecchiature indispensabili per una navigazione sicura o per la prevenzione dell'inquinamento;
- 4 vi é l'impossibilità di avere persone riposate per la prima guardia all'inizio del viaggio e per i successivi rilievi della guardia.

Regola 5

Comunicazione di informazioni

1 Il Segretario Generale fornirà alle Parti, su loro richiesta, qualsiasi informazione che gli viene comunicata in base all'articolo 4.

2 Una Parte che non comunica le informazioni previste dall'articolo 4 entro ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione per una Parte, non ha diritto a rivendicare i privilegi della Convenzione fino a quando il Segretario Generale non avrà ricevuto tali informazioni.

Regola 6

Gestione degli accordi relativi al rilascio dei certificati

1 Ciascuna Parte s'impegna a stabilire ed a conservare i mezzi necessari per garantire che i programmi contenenti le istruzioni e l'addestramento pratico richiesto nella misura necessaria per conseguire i livelli di competenza, siano regolarmente controllati per garantire la loro efficacia.

2 Ciascuna Parte s'impegna per quanto possibile a mantenere un registro o dei registri di tutti i certificati e le convalide specificate nelle regole 3 e II/1 a II/6 rilasciati, scaduti, o riconvalidati, smarriti, sospesi o annullati nonché delle dispense rilasciate, ed a fornire informazioni sullo stato di tali certificati, convalide e dispense quando un'altra Parte lo richieda.

Regola 7

Riconoscimento dei certificati

1 Per riconoscere, con un attestato di riconoscimento secondo il regolamento 3, un certificato rilasciato dall'autorità di un'altra Parte o conformemente, ogni Amministrazione si accerterà che i criteri relativi ai livelli di competenza ed al rilascio ed alla convalida di abilitazioni da tale Parte sono stati pienamente osservati.

2 Non saranno riconosciuti certificati rilasciati dall'autorità di uno Stato non-Parte o conformemente.

3 Nonostante il requisito del paragrafo 1 del presente Regolamento ed il paragrafo 5 della Regola 3, un'Amministrazione può, se le circostanze lo richiedono, consentire ad una persona di prestare servizio per non oltre tre mesi a bordo di una nave avente diritto ad inalberare la sua bandiera, se é in possesso di un'abilitazione validamente rilasciata da un'altra Parte ma senza il riconoscimento prescritto dal paragrafo 5 della Regola 3, a condizione di poter mostrare:

la prova documentata che la domanda di riconoscimento è stata presentata all'Amministrazione.

Regola 8 Disposizioni transitorie

1 Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, è rilasciato in conformità con le leggi di tale Parte o del Regolamento Radio sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della Convenzione per tale Parte.

2 Dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, la stessa potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio, tali certificati saranno rilasciati solo a coloro i quali abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, nello specifico settore della nave cui quei certificati si riferiscono. L'Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.

3 Una Parte può, entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi in servizio su una nave da pesca che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione, né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, ma che abbiano:

1 prestato servizio in mare nella funzione per cui è previsto un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro gli ultimi 7 anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte;

2 fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente;

3 soddisfatto l'Amministrazione per quanto riguarda l'idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.

Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà considerato equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.

**Regola 9
Dispensa**

1 In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all'ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad una persona di prestare servizio su una determinata nave da pesca per un periodo stabilito che non superi i sei mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l'eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro con soddisfazione dell'Amministrazione.

2 Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell'Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato gli sia prescritto di superare una prova accettata dall'Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata in tutta sicurezza. L'Amministrazione si assicurerà che non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.

3 Le Parti dovranno inviare al più presto dopo il 1° Gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda la funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l'anno la quale si richiede l'abilitazione, ivi compreso le dichiarazioni nulle.

**Regola 10
Equivalenti**

1 La Convenzione non impedisce ad una Parte di conservare o di adottare altre disposizioni sull'istruzione e l'addestramento, comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l'organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi purché il livello del servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicurino un grado di sicurezza in mare, ed abbia un'azione preventiva nei confronti dell'inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.

2 I particolari di tali disposizioni dovranno figurare nel rapporto previsto all'articolo 4.

CAPITOLO II

RILASCIO DI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER I COMANDANTI, GLI UFFICIALI, GLI UFFICIALI DI MACCHINA ED I RADIOTELEGRAFISTI.

REGOLA 1

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio dell'abilitazione ai comandanti di navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più che operano in acque illimitate.

- 1 Ogni comandante di una nave da pesca di 24 metri di lunghezza e più che opera in acque illimitate deve essere titolare del certificato di abilitazione prescritto.
- 2 Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 1 adempiere ai requisiti della Parte per quanto riguarda la sua idoneità fisica con particolare riferimento alla vista ed all'udito ;
 - 2 avere i requisiti per l'abilitazione quale ufficiale responsabile di una guardia di navigazione su navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza e più che operano in acque illimitate, ed aver svolto un servizio di lungo corso riconosciuto non inferiore a 12 mesi quale ufficiale responsabile della tenuta della guardia di navigazione, o come comandante di navi da pesca non inferiori a 12 metri di lunghezza. Tuttavia, la Parte può concedere che tale periodo sia sostituito con un servizio di lungo corso riconosciuto non superiore a sei mesi, quale ufficiale responsabile della tenuta della guardia di navigazione su navi di lungo corso previste dalla Convenzione STCW del 1978; e
 - 3 aver superato, secondo i criteri della Parte, l'esame o gli esami richiesti per la valutazione della sua competenza. Tale esame o esami devono comprendere gli argomenti esposti nell'Appendice della presente Regola. Il candidato per l'esame, titolare di un certificato di qualificazione valido, rilasciato in conformità con le norme della Convenzione STCW del 1978 non dovrà essere riesaminato sugli argomenti esposti nell'Appendice, per i quali era già stato esaminato a livello superiore o equivalente per il rilascio dell'abilitazione prescritta dalla Convenzione.

APPENDICE ALLA REGOLA 1

Conoscenza minima richiesta per il rilascio del certificato ai comandanti su navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più che operano in acque illimitate

- 1 Il programma di studi di seguito é il programma d'esame dei candidati all'abilitazione quali comandanti su navi da pesca di 24 metri di lunghezza e più che operano in acque illimitate. In considerazione del fatto che il comandante ha la prima responsabilità della sicurezza della nave e del suo equipaggio in qualsiasi momento, ivi compreso durante le operazioni di pesca, l'esame su questi argomenti mira a verificare la capacità del candidato di assimilare tutte le informazioni disponibili che riguardano i pericoli per la sicurezza della nave e dell'equipaggio, in conformità con il programma.
- 2 Navigazione e determinazione della posizione
 - 2.1 Pianificazione del viaggio e della navigazione in tutte le condizioni:
 - .1 con metodi accettabili per tracciare rotte oceaniche
 - .2 in acque ristrette
 - .3 tra i ghiacci;
 - .4 in visibilità limitata;
 - .5 in schemi di separazione del traffico ;
 - .6 in aree dove esistono maree o correnti
 - 2.2 Determinazione del punto nave :
 - .1 mediante osservazioni astronomiche
 - .2 mediante osservazione terrestre , compresa la capacità di usare rilevamenti di punti rilevanti ed ausili alla navigazione quali fari, boe e mede in unione con le appropriate carte nautiche, avvisi ai naviganti ed altre pubblicazioni, per stabilire l'esattezza del punto nave risultante;
 - .2 impiegando tutti i i moderni mezzi elettronici di ausilio per la navigazione che soddisfino la Parte, con particolare riferimento alla conoscenza dei loro principi operativi, limiti, fonti di errore, individuazione di erronee rappresentazioni di informazioni e metodi di correzione per ottenere un'accurata determinazione della posizione.

3 Tenuta della guardia

- 3.1 Dimostrare un'approfondita conoscenza del contenuto, dell'applicazione e degli intenti del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972, compresi in modo particolare gli Annessi II e IV che si riferiscono alla navigazione sicura.
- 3.2 Dimostrare conoscenza dei Principi Fondamentali da Osservare per la Tenuta di una Guardia in Navigazione, in modo particolare del capitolo IV.

4 Navigazione con radar

- 4.1 Nell'utilizzare un simulatore radar oppure qualora quest'ultimo non sia disponibile, il cruscotto di manovra, dar prova di conoscenza degli elementi fondamentali del radar, e di capacità di far funzionare ed usare il radar; interpretare ed analizzare le informazioni ottenute usando le attrezzature radar compreso quanto segue:

- .1 fattori che influiscono sulle prestazioni e sulla precisione
- .2 messa a punto e conservazione della rappresentazione;
- .3 rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi, riflussi di mare;
- .4 portata e rilevamento;
- .5 individuazione di echi critici;
- .6 rotta e velocità delle altre navi;
- .7 tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti, in controrotta e raggiungenti;
- .8 rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
- .9 conseguenze di mutamenti nella propria rotta, o nella velocità, o in entrambe; e
- .10 applicazione del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972.

5 Bussole magnetiche e girobussole

- 5.1 Capacità, mediante l'uso di strumenti terrestri ed astronomici, di determinare e di rettificare le deviazioni delle bussole magnetiche e delle girobussole.

6 Meteorologia ed oceanografia

- 6.1 Conoscenza degli strumenti meteorologici in dotazione a bordo e loro applicazione
- 6.2 Capacità di usare le informazioni meteorologiche disponibili.
- 6.3 Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi atmosferici, ivi compresi, a discrezione della Parte, i cicloni tropicali e come evitare il centro dell'uragano ed i settori pericolosi.
- 6.4 Conoscenza di altre condizioni atmosferiche, come la nebbia, suscettibili di costituire un pericolo per la nave.
- 6.5 Capacità di utilizzare pubblicazioni nautiche appropriate sulle maree e le correnti.
- 6.6 Capacità di calcolare i tempi e le altezze delle acque alte e basse e di valutare la direzione et il corso dei flussi di marea.

7 Manovra e governo delle navi da pesca

7.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, ivi compreso quanto segue:

- .1 ancorare, levare l'ancora ed ormeggiare, in qualsiasi condizione di vento e di marea;
- .2 manovre in acque poco profonde;
- .3 organizzazione e governo delle navi da pesca con tempo avverso, compresa la velocità appropriata, in particolare per tenere e governare il mare, assistere una nave o un'aeromobile in pericolo, mezzi per tenere una nave ingovernabile in mare avverso, diminuzione della deriva;
- .4 manovrare la nave durante le operazioni di pesca in modo particolare per quanto riguarda i fattori che potrebbero pregiudicare la sicurezza della nave durante queste operazioni;
- .5 precauzioni nelle manovre di ammaino dei battelli o delle imbarcazioni di salvataggio con maltempo;
- .6 metodi per prendere a bordo i superstiti dai battelli o dalle imbarcazioni di salvataggio;
- .7 misure pratiche da prendere per la navigazione tra i ghiacci e gli iceberg, o in condizioni di accumulo di ghiaccio a bordo;
- .8 impiego di, e manovra in, schemi di separazione del traffico.
- .9 l'importanza di navigare a velocità ridotta per evitare danni provocati dall'onda di prora e di poppa generata dalla propria nave;
- .10 trasbordo del pescato in mare su navi-fattoria o su altre navi;
- .11 rifornimento in mare.

8. Costruzione delle navi da pesca e loro stabilità

- 8.1 Conoscenza generale dei principali componenti strutturali di una nave e denominazioni appropriate delle varie parti.
- 8.2 Conoscenza delle teorie e dei fattori che influenzano l'assetto e la stabilità ed i provvedimenti necessari per salvaguardare l'assetto e la stabilità in sicurezza;
- 8.3 Conoscenza operativa e capacità nell'utilizzare i dati relativi alla stabilità, le tabelle di stabilità e di assetto e le attrezzature per il calcolo delle sollecitazioni.
- 8.4 Conoscenza degli effetti delle superfici libere e degli accumuli di ghiaccio, laddove applicabile;
- 8.5 Conoscenza degli effetti dell'acqua sul ponte;
- 8.6 Conoscenza del significato di una tenuta integra e di resistenza alle intemperie.

9 Maneggio e stivaggio del pescato

- 9.1 Stivaggio e sistemazione del pescato a bordo delle navi, comprese le attrezzature da pesca.
- 9.2 Operazioni di imbarco e sbarco, con particolare attenzione a sbandamenti causati dalle attrezzature e dal pescato.

10 Impianti di energia elettrica a bordo delle navi da pesca

- 10.1 Principi operativi degli impianti di energia elettrica nautici sulle navi da pesca.
- 10.2 Macchinario ausiliario della nave.
- 10.3 Conoscenza generale dei termini di ingegneria nautica.

11 Prevenzione degli incendi ed attrezzature per la lotta antincendio

- 11.1 Organizzazione di esercitazioni antincendio
- 11.2 Classi e chimica degli incendi
- 11.3 Sistemi di lotta antincendio
- 11.4 Frequenza di un corso antincendio riconosciuto
- 11.5 Conoscenza delle disposizioni relative agli impianti per la lotta antincendio

12 Procedure di emergenza

- 12.1 Precauzioni quando la nave si arena
- 12.2 Provvedimenti da prendere prima e dopo l'incaglio
- 12.3 Provvedimenti da prendere quando le attrezzature da pesca s'incagliano o in caso di altra ostruzione
- 12.4 Disincaglio di una nave incagliata con e senza assistenza
- 12.5 Provvedimenti da prendere a seguito di collisione
- 12.6 Tamponatura provvisoria di falle
- 12.7 Misure per la protezione e la salvezza dell'equipaggio nei casi di emergenza
- 12.8 Circostrizione del danno e salvataggio della nave a seguito di incendio o esplosione
- 12.9 Abbandono della nave
- 12.10 Manovra di emergenza del timone, armamento ed uso di un timone di fortuna e mezzi per armare un timone di fortuna, dove è fattibile.
- 12.11 Salvataggio di persone di una nave in pericolo o da un naufragio
- 12.12 Procedure per uomo in mare
- 12.13 Rimorchiare ed essere rimorchiati

13 Assistenza medica

- 13.1 Conoscenza delle procedure di pronto soccorso
- 13.2 Conoscenza delle procedure per ottenere consigli medici via radio
- 13.3 Un'approfondita conoscenza dell'uso del contenuto delle seguenti pubblicazioni:

- 1 Guida Medica Internazionale per le navi, od equivalenti pubblicazioni nazionali;
- 2 Sezione medica del Codice Internazionale dei Segnali.

14 Diritto marittimo

- 14.1 E'richiesta una conoscenza del diritto marittimo internazionale come incluso in accordi e convenzioni internazionali per quanto riguarda i doveri specifici e le responsabilità del comandante, in modo particolare quelli che si riferiscono alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente marino. In particolare deve essere prestata la massima importanza ai seguenti argomenti:

- .1 certificati ed altri documenti che devono essere portati a bordo delle navi da pesca secondo le convenzioni internazionali; come possono essere ottenuti e la durata della loro validità legale;

- .2 responsabilità secondo i requisiti pertinenti del Protocollo di Torremolinos del 1993;
 - .3 responsabilità secondo i requisiti pertinenti del capitolo V della Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare, 1974;
 - .4 responsabilità in base all'Annesso I ed all'Annesso V della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978;
 - .5 dichiarazione marittima di sanità; richieste dei regolamenti sanitari internazionali;
 - .6 responsabilità ai sensi della Convenzione sul Regolamento Internazionale per la prevenire gli Abbordi in Mare, 1972;
 - .7 responsabilità secondo gli altri strumenti internazionali che interessano la sicurezza della nave e dell'equipaggio;
- 14.2 Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale é lasciata a discrezione della Parte, ma deve includere le disposizioni nazionali di applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali applicabili.

15 Lingua inglese

Un'adeguata conoscenza delle lingua inglese che permetta al comandante di utilizzare le carte ed altre pubblicazioni nautiche, di capire le informazioni meteorologiche e le misure relative alla sicurezza ed al funzionamento della nave e di esprimersi in modo comprensibile nelle sue comunicazioni con altre navi e con stazioni costiere. Capacità di capire e di impiegare il Dizionario IMO "Standard Marine Communication Phrases".

16 Comunicazioni

- 16.1 Conoscenza generale dei principi e dei fattori base necessari per l'uso sicuro ed efficace di tutti i sotto-sistemi e delle apparecchiature previste dal GMDSS.
- 16.2 Conoscenza dei sistemi di allarme nautici e meteorologici e selezione dei servizi di comunicazione appropriati.
- 16.3 Conoscenza degli effetti negativi prodotti dall'uso erroneo di tali apparecchiature di comunicazione
- 16.4 Se i candidati sono già stati esaminati dalla Parte in questi argomenti ai livelli inferiori dell'abilitazione, essi possono scegliere di non essere riesaminati negli stessi argomenti.
- 16.5 Capacità di trasmettere e di ricevere messaggi in codice MORSE mediante segnalazioni luminose e l'uso del Codice Internazionale dei Segnali.

17. Salvataggio

17.1 Una conoscenza approfondita delle attrezzature e delle misure di salvataggio.

17.2 Una conoscenza approfondita in materia di procedure di emergenza, di appelli ed esercitazioni.

18 Ricerche e salvataggi

18.1 Conoscenza adeguata del Manuale IMCO di ricerca e salvataggio per le navi mercantili (MERSAR)

19. Codice di sicurezza FAO/ILO/IMO per i pescatori e le navi da pesca

19.1 Conoscenza della sezione A del Codice di Sicurezza FAO/ILO/IMO per i pescatori e le navi da pesca

20 Metodi per dimostrare la competenza**20.1 Navigazione**

20.1.1 Dimostrare l'uso del sestante, del peloro, del cerchio azimutale e la capacità di tracciare il punto, la rotta ed i rilevamenti.

20.2 Approfondita conoscenza del contenuto, dell'applicazione e delle finalità della Convenzione sui Regolamenti internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1972

20.2.1 l'uso di modellini che mostrino gli appropriati segnali o fanali od un simulatore di fanali di navigazione;

20.3 Radar

20.3.1 con simulatore radar o rapportatore diagramma.

20.4 Lotta antincendio

20.4.1 Frequenza di un corso riconosciuto di lotta antincendio

20.5 Comunicazioni

20.5.1 Mediante una prova pratica

20.6 Salvataggio

20.6.1 Manipolazione delle attrezzature di salvataggio, indossando il giubbotto di salvataggio e, se del caso, una muta d'immersione.

REGOLA 2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio del certificato agli ufficiali responsabili della tenuta della guardia di navigazione su navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più che operano in acque illimitate

- 1 Ogni ufficiale responsabile della tenuta della guardia su una nave da pesca di 24 metri di lunghezza e più che opera in acque illimitate deve essere titolare del certificato di abilitazione prescritto.
- 2 Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - 1 non avere meno di 18 anni;
 - 2 adempiere ai requisiti della Parte per quanto riguarda la sua idoneità fisica, vista e udito compresi;
 - 3 aver prestato un servizio di navigazione di lungo corso non inferiore a due anni nella sezione di coperta di navi da pesca aventi almeno 12 metri di lunghezza. Tuttavia l'Amministrazione può concedere che questo servizio di navigazione sia sostituito con un periodo di addestramento specifico non superiore ad un anno (a condizione che tale addestramento valga quanto il periodo in mare che sostituisce) o con un periodo di servizio di navigazione riconosciuto iscritto in un registro approvato in conformità alla Convenzione STCW del 1978.
 - 4 soddisfare la Parte, superando un esame o gli esami prescritti per la valutazione della sua competenza. Tale esame o esami dovranno includere gli argomenti esposti nell'appendice alla presente regola. Il candidato per l'esame, titolare di un certificato di qualificazione valido, rilasciato in conformità con le norme della Convenzione STCW del 1978 non dovrà essere riesaminato sugli argomenti elencati nell'appendice, per i quali era già stato esaminato a livello superiore o equivalente per il rilascio dell'abilitazione prescritta dalla Convenzione.
 - 5 conformarsi ai criteri applicabili della Regola 6, nella misura appropriata per poter esercitare i radioservizi designati in conformità con il Regolamento Radio.

APPENDICE ALLA REGOLA 2

Conoscenza minima richiesta per il rilascio del certificato agli ufficiali responsabili della tenuta della guardia su navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più, che operano in acque illimitate

1 Il programma di seguito indicato è il programma d'esame dei candidati all'abilitazione come ufficiali responsabili della tenuta della guardia su navi da pesca di 24 metri di lunghezza e più che operano in acque illimitate

2 Navigazione astronomica

Capacità di utilizzare i corpi celesti per determinare le deviazioni della bussola.

3 Navigazione terrestre e costiera

3.1 Capacità di determinare il punto nave mediante:

- .1 punti notevoli ;
- .2 ausili alla navigazione, compresi fari, boe e mede, e
- .3 navigazione stimata, tenendo conto dei venti, delle maree, delle correnti e della velocità con i giri dell'elica al minuto e con il solcometro.

3.2 Conoscenza perfetta ed uso delle carte e pubblicazioni nautiche quali portolani, tavole delle maree, avvisi ai naviganti ed altri avvisi radio per la navigazione.

4 Navigazione con radar

4.1 Dimostrare con l'impiego del simulatore radar o, quando questo non è disponibile, col rapportatore diagramma la conoscenza degli elementi fondamentali del radar, e la capacità di far funzionare ed usare il radar, e di interpretare ed analizzare le informazioni ottenute da questo apparato, compresi:

- .1 fattori che influiscono sulle prestazioni e la precisione;
- .2 messa a punto e conservazione della rappresentazione;
- .3 rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi, echi del mare ;
- .4 portata e rilevamento;
- .5 individuazione di echi critici;
- .6 rotta e velocità delle altre navi;
- .7 tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti, in controrotta e raggiungenti;
- .8 rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
- .9 conseguenze di mutamenti nella propria rotta o nella velocità o in entrambe;
- .10 applicazione del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972.

5 Tenuta della guardia

- 5.1 Dimostrare una perfetta conoscenza del contenuto, applicazione e scopi del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare 1972, compresi gli Annessi II e IV relativi alla navigazione sicura.
- 5.2 Dimostrare conoscenza del contenuto del capitolo IV dei "Principi Fondamentali da Osservare per la Tenuta di una Guardia in Navigazione".

.6 Sistemi elettronici per il punto nave e per la navigazione

Capacità di determinare il punto nave con gli ausili elettronici alla navigazione con soddisfazione della Parte.

.7 Meteorologia

- 7.1 Conoscenza degli strumenti meteorologici in dotazione a bordo e della loro applicazione.
- 7.2 Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici

8 Bussole magnetiche e giro-bussole

Manutenzione ed uso delle bussole e dispositivi connessi

9 Comunicazioni

- .1 Conoscenza generale dei principi e dei fattori di base necessari per l'uso sicuro ed efficace di tutti i sottosistemi e delle apparecchiature previste dal GMDSS.
- .2 Conoscenza dei sistemi di allarme nautici e meteorologici e selezione di circuiti di comunicazione appropriati.
- .3 Conoscenza dell'effetto negativo prodotto dall'uso erraneo di tali apparecchiature di comunicazione
- 10 Prevenzione degli incendi ed attrezzature per la lotta antincendio
- .1 Conoscenza delle classi e chimica degli incendi
- .2 Conoscenza dei sistemi e delle procedure di lotta antincendio
- .3 Frequenza di un corso riconosciuto di lotta antincendio

11 Salvataggio

Capacità di organizzare esercitazioni di abbandono nave e conoscenza del funzionamento dei mezzi di salvataggio e dei loro equipaggiamenti, incluso l'apparato telefonico portatile rice-trasmittente. Conoscenza delle tecniche di sopravvivenza in mare con frequenza di un corso riconosciuto di sopravvivenza in mare.

12 Procedure di emergenza e prassi di lavoro sicure per il personale delle navi da pesca

Conoscenza delle voci elencate nelle appropriate sezioni del Codice FAO/ILO/IMO di Sicurezza per i pescatori e le navi da pesca, parte A e nel capitolo VIII dell'Annesso al Protocollo di Torremolinos del 1993.

13 Manovra e governo delle navi da pesca**7.1 Conoscenza di base della manovra e del governo di una nave da pesca, ivi compreso quanto segue:**

- .1 ancorare, levare l'ancora ed ormeggiare; manovre a fianco di altre navi in mare;
- .2 manovre durante le operazioni di pesca in modo particolare per quanto riguarda i fattori che potrebbero pregiudicare la sicurezza della nave durante queste operazioni;
- .3 effetti del vento, della marea e delle correnti sul governo della nave;
- .4 manovre in acque poco profonde;
- .5 governo delle navi da pesca con maltempo;
- .6 soccorrere le persone ed assistere una nave o un aeromobile in pericolo;
- .7 rimorchiare ed esser rimorchiati;
- .8 procedura uomo in mare; e
- .9 misure pratiche da prendere per la navigazione tra i ghiacci o in presenza di accumulo di ghiacci a bordo della nave;

14 Costruzione delle navi da pesca

Conoscenza generale dei principali componenti strutturali di una nave.

15 Stabilità della nave

Conoscenza operativa e capacità di usare i dati relativi alla stabilità, le tabelle di stabilità e di assetto e gli apparati per il calcolo delle sollecitazioni.

16 Gestione e stivaggio del pescato

Conoscenza della manipolazione e dello stivaggio in sicurezza del pescato, e dell'effetto di questi fattori per la sicurezza della nave.

17 Lingua inglese

Adeguata conoscenza della lingua inglese che permetta all'ufficiale di utilizzare le carte ed altre pubblicazioni nautiche, di capire le informazioni meteorologiche ed i messaggi che riguardano la sicurezza ed il funzionamento della nave. Capacità di capire e di impiegare il Dizionario IMO "Standard Marine Communication Phrases".

18 Assistenza medica

Conoscenza delle procedure di pronto soccorso. Applicazione pratica delle guide mediche e dei consigli via radio.

19 Ricerche e salvataggi

Conoscenza adeguata del Manuale IMCO di ricerca e salvataggio per le navi mercantili (MERSAR)

20 Prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino

Conoscenza delle precauzioni che devono essere osservate per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino

21 Metodi per valutare la competenza professionale

Nei pertinenti requisiti della presente appendice sono contenuti i metodi prescritti dalla Parte per valutare la competenza professionale.

REGOLA 3

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio del certificato ai comandanti responsabili della tenuta della guardia durante la navigazione sulle navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più che operano in acque limitate

- 1 Ogni comandante di una nave da pesca di 24 metri di lunghezza o più che opera in acque limitate, se' non é in possesso di certificati rilasciati in conformità con la regola 1, deve essere titolare del certificato di abilitazione prescritto rilasciato almeno in conformità con le norme del presente regolamento.
- 2 Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - .1 adempiere ai requisiti della Parte quanto alla sua idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista ed all'udito;
 - .2 avere i requisiti prescritti nel certificato di abilitazione per gli ufficiali responsabile della tenuta della guardia su navi da pesca di 24 metri di lunghezza e più che operano in acque limitate o illimitate, ed avere svolto un servizio di lungo corso non inferiore a 12 mesi quale ufficiale responsabile della tenuta della guardia di navigazione o quale comandante su navi da pesca non inferiori a 12 metri di lunghezza. Tuttavia, una Parte può ammettere che tale servizio di lungo corso sia sostituito da un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non superiore a sei mesi, svolto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi mercantili.
 - .3 aver superato, secondo i criteri della Parte, l'esame o gli esami prescritti per la valutazione della sua competenza professionale. Tale esame o esami dovranno includere gli argomenti esposti nell'appendice alla presente regola.

3 Ai fini degli effetti sulla sicurezza di tutte le navi e strutture eventualmente operanti nelle stesse acque limitate, la Parte dovrà tener conto delle acque limitate da essa stessa definite secondo la definizione fornita nella regola 1/1 e dovrà definire tutti gli argomenti addizionali da includere in tale esame o esami.

4 Il candidato all' esame, che é titolare di un certificato di qualificazione valido, rilasciato in conformità con le disposizioni della Convenzione STCW 1978 non sarà riesaminato - in vista del rilascio del certificato previsto dalla Convenzione - sulle materie esposte nell'appendice per i quali era già stato esaminato con successo ad un livello superiore o equivalente.

APPENDICE ALLA REGOLA 3

Conoscenza minima obbligatoria richiesta per il rilascio del certificato ai comandanti sulle navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più, che operano in acque limitate

- 1 Il programma di seguito indicato é il programma d'esame dei candidati all'abilitazione quali comandanti su navi da pesca di 24 metri di lunghezza e più, che operano in acque limitate. In considerazione del fatto che il comandante ha in ogni momento la prima responsabilità della sicurezza della nave e dell'equipaggio, ivi compreso nelle operazioni di pesca, gli esami su questi argomenti mirano a verificare che il candidato abbia adeguatamente assimilato tutte le informazioni disponibili sulla sicurezza della nave e dell'equipaggio in conformità al programma.
- 2 Navigazione e determinazione della posizione
 - 2.1 pianificazione del viaggio e della navigazione in tutte le condizioni
 - .1 con metodi accettabili per tracciare rotte oceaniche;
 - .2 in acque ristrette
 - .3 laddove applicabile, tra i ghiacci ;
 - .4 in visibilità limitata ;
 - .5 laddove applicabile, in schemi di separazione del traffico;
 - .6 in aree con ampi effetti di marea
 - 2.2 Determinazione del punto nave :
 - .1 mediante osservazione terrestre, compresa la capacità di usare rilevamenti di punti rilevanti ed ausili alla navigazione, quali fari, boe e mede in unione con le appropriate carte nautiche, avvisi ai naviganti ed altre pubblicazioni, per stabilire l'esattezza del punto nave risultante;
 - .2 impiegando tutti i i moderni mezzi elettronici di ausilio per la navigazione esistenti nelle navi da pesca interessate.

3 Tenuta della guardia

- 3.1 Dimostrare perfetta conoscenza del contenuto, applicazione e scopi del Regolamento Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare, 1972, ivi compresi gli Annessi II e IV che si riferiscono alla navigazione sicura.
- 3.2 Dimostrare conoscenza del contenuto dei Principi Fondamentali da Osservare nella Tenuta di una Guardia di Navigazione", capitolo IV.

4 Navigazione con il radar

- 4.1 La Parte deciderà se includere o meno il programma radar di seguito indicato, nei requisiti generali per la certificazione dei comandanti. Se la Parte decide di non includere il programma nei requisiti generali, tuttavia dovrà accertare che se ne tenga conto per l'abilitazione dei comandanti che prestano servizio su navi equipaggiate con attrezzature radar e che svolgono un servizio regolare in acque limitate.
- 4.2 Dimostrare con l'impiego del simulatore radar o, quando questo non è disponibile, col rapportatore diagramma, la conoscenza dei fondamenti del radar e la capacità di far funzionare ed usare il radar e di interpretare ed analizzare le informazioni ottenute da questo apparato, compresi:
 - .1 i fattori che influiscono sulle prestazioni e la precisione
 - .2 messa a punto e conservazione della rappresentazione;
 - .3 rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi echi, echi del mare, ecc;
 - .4 portata e rilevamento;
 - .5 identificazione di echi critici;
 - .6 rotta e velocità delle altre navi
 - .7 tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti, in controrotta e raggiungenti;
 - .8 rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
 - .9 conseguenze di mutamenti nella propria rotta o nella velocità, od in entrambe;
 - 10 applicazione del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, 1972.

5. Bussole

- 5.1 Capacità di determinare e correggere le deviazioni delle bussole.

6. Meteorologia e oceanografia

- 6.1 Conoscenza degli strumenti meteorologici e della loro applicazione.
- 6.2 Capacità di utilizzare le informazioni meteorologiche disponibili
- 6.3 Conoscenza, a discrezione della Parte, delle caratteristiche dei vari sistemi atmosferici che influiscono sulle acque limitate interessate.
- 6.4 Conoscenza a discrezione della Parte, delle condizioni atmosferiche che influiscono sulle acque limitate interessate e che sono suscettibili di mettere a repentaglio la nave,
- 6.5 Laddove applicabile, capacità di adoperare tutte le appropriate pubblicazioni nautiche sulle maree e sulle correnti.

7 Manovra e governo della nave da pesca

- 7.1 Manovra e governo di una nave da pesca in tutte le condizioni, ivi comprese le seguenti:
 - .1 ancorare, levare l'ancora ed ormeggiare; manovre a fianco di altre navi in mare
 - .2 manovre in acque poco profonde;
 - .3 conduzione e governo delle navi da pesca con il maltempo, ivi compresa la velocità appropriata per tenere e governare il mare, l'assistenza ad una nave o ad un'aeromobile in pericolo, i mezzi per tenere una nave ingovernabile in mare avverso e diminuzione della deriva;
 - .4 manovrare la nave durante le operazioni di pesca, tenendo conto dei fattori che potrebbero pregiudicarne la sicurezza durante queste operazioni;
 - .5 precauzioni nelle manovre di ammaino di battelli e zattere di salvataggio con maltempo;
 - .6 metodi per prendere a bordo naufraghi da battelli e zattere di salvataggio;
 - .7 i provvedimenti da prendere quando si naviga tra i ghiacci e con condizioni di accumulo di ghiacci a bordo;
 - .8 impiego di, e manovra in, schemi di separazione del traffico;
 - .9 importanza di navigare a velocità ridotta per evitare i danni provocati dall'onda di prora e di poppa generata dalla propria nave;
 - .10 trasbordo del pescato in mare su navi-fattoria o su altre navi.

8 Costruzione e stabilità delle navi da pesca

- 8.1 Conoscenza generale dei principali componenti strutturali di una nave.
- 8.2 Comprensione delle teorie e dei fattori che influiscono sull'assetto e la stabilità e le misure necessarie per salvaguardare l'assetto e la stabilità in sicurezza.
- 8.3 Dimostrazione di saper usare i dati relativi alla stabilità, le tavole di stabilità e di assetto e le attrezzature per il calcolo delle sollecitazioni.
- 8.4 Laddove applicabile, conoscenza degli effetti delle superfici libere e degli accumuli di ghiaccio.
- 8.5 Conoscenza degli effetti dell'acqua sul ponte
- 8.6 Conoscenza del significato di una tenuta stagna integra e della resistenza alle intemperie.

9 Gestione del pescato e stivaggio

- 9.1 Stivaggio e protezione del pescato a bordo delle navi, ivi comprese le attrezzature da pesca.
- 9.2 Operazioni di imbarco e sbarco, con particolare considerazione degli sbandamenti dovuti alle attrezzature da pesca ed al pescato

10 Impianti di energia elettrica sulle navi da pesca

- 10.1 Principi operativi degli impianti marini di energia elettrica sulle navi da pesca
- 10.2 Macchinario ausiliario della nave da pesca
- 10.3 Conoscenza generale dei termini di ingegneria marina

11 Prevenzione degli incendi e mezzi di lotta antincendio

- 11.1 Organizzazione di esercitazioni antincendio
- 11.2 Classi e chimica dell'incendio
- 11.3 Sistemi di lotta antincendio
- 11.4 Frequenza di un corso riconosciuto di lotta antincendio
- 11.5 Conoscenze delle norme per le attrezzature antincendio

12 Procedure di emergenza

- 12.1 Precauzioni quando la nave si arena
- 12.2 Provvedimenti da prendere prima e dopo l'incaglio
- 12.3 Azioni da prendere quando l'attrezzatura s'incaglia sul fondo o altri casi di ostruzioni
- 12.4 Disincaglio di una nave incagliata con o senza assistenza
- 12.5 Provvedimenti da prendere a seguito di collisione
- 12.6 Tamponatura provvisoria di falle
- 12.7 Misure per la protezione e la salvezza dell'equipaggio nei casi di emergenza
- 12.8 Circostrizione del danno e salvataggio della nave a seguito di incendio od esplosione
- 12.9 Abbandono della nave
- 12.10 Manovra di emergenza del timone, armamento ed uso di un timone di fortuna e mezzi per armare un timone di fortuna, dove é fattibile
- 12.11 Salvataggio di persone da una nave in pericolo o da un relitto.
- 12.12 Procedure per uomo in mare
- 12.13 Rimorchiare ed esser rimorchiati.

13 Assistenza medica

- 13.1 Conoscenza delle procedure di pronto soccorso. Applicazione pratica delle guide mediche e dei consigli via radio.
- 13.2 Applicazione pratica delle guide mediche e dei consigli via radio, compresa la capacità di prendere provvedimenti appropriati in base a tale conoscenza, nel caso di infortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo della nave.

14 Diritto marittimo

- 14.1 In considerazione delle acque limitate come definite dalla Parte, conoscenza del diritto marittimo internazionale come incluso in accordi e convenzioni internazionali per quanto

riguarda i doveri specifici e le responsabilità del comandante nelle acque in questione, in modo particolare quelli che si riferiscono alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente marino.

14.2 Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale é lasciato a discrezione della Parte, ma deve includere le disposizioni nazionali per l'attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali.

15 Salvataggio

Conoscenza delle apparecchiature di salvataggio disponibili sulle navi da pesca. Organizzazione di esercitazioni di abbandono nave e per l'uso dell'equipaggiamento.

16 Ricerche e salvataggi

Conoscenza delle procedure di ricerca e di salvataggio

17 Codice di Sicurezza FAO/ILO/IMO per i pescatori e le navi da pesca, Parte A

Conoscenza delle sezioni del Codice di Sicurezza FAO/ILO/IMO come richiesto dalla Parte.

18 Metodi per dimostrare la competenza

La Parte stabilirà metodi appropriati per verificare la competenza nei requisiti pertinenti della presente Appendice.

REGOLA 4

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio del certificato agli ufficiali responsabili della tenuta della guardia di navigazione su navi da pesca di 24 metri di lunghezza o più che operano in acque limitate

- 1 Ogni ufficiale responsabile della tenuta della guardia su una nave da pesca di 24 metri di lunghezza e più che opera in acque limitate deve essere sia titolare del certificato rilasciato secondo la regola 2 sia titolare di un certificato di abilitazione appropriato almeno rilasciato in conformità con le norme del presente Regolamento.
- 2 Ogni candidato all'abilitazione deve:
 - .1 avere almeno 18 anni.
 - .2 adempiere ai requisiti della Parte per quanto riguarda la sua idoneità fisica, vista e udito compresi;
 - .3 aver svolto un servizio di lungo corso riconosciuto non inferiore a due anni nella sezione di coperta su navi da pesca non inferiori a 12 metri di lunghezza. Tuttavia, l'Amministrazione può concedere che tale servizio di lungo corso sia sostituito da un periodo di addestramento speciale non superiore ad un anno (a condizione che tale addestramento speciale valga almeno quanto il periodo del servizio di navigazione che sostituisce) o da un periodo di servizio di navigazione riconosciuto, certificato dall'iscrizione sul registro prescritto secondo la Convenzione STCW del 1978;
 - .4 aver superato, secondo i criteri della Parte, l'esame o gli esami richiesti per la valutazione della sua competenza. Tale esame o esami dovranno includere gli argomenti esposti nell'appendice alla presente regola. Il candidato per l'esame, titolare di un certificato di qualificazione valido e rilasciato in conformità con le norme della Convenzione STCW del 1978, non dovrà essere riesaminato nelle materie elencate nell'appendice per le quali era già stato esaminato con successo a livello superiore o equivalente ai fini del rilascio del certificato previsto dalla Convenzione; e
 - .5 adempiere ai requisiti applicabili della regola 6, come appropriato, per svolgere i radioservizi designati secondo il Regolamento Radio.

APPENDICE ALLA REGOLA 4

Conoscenza minima richieste per il rilascio del certificato agli ufficiali responsabili della tenuta della guardia di navigazione su navi da pesca aventi 24 metri di lunghezza o più che operano in acque limitate

1 Il programma di seguito è il programma d'esame dei candidati all'abilitazione quale ufficiale responsabile della tenuta della guardia di navigazione su navi da pesca di 24 metri di lunghezza e più che operano in acque limitate.

.2 Navigazione terrestre e costiera:

2.1 Capacità di determinare il punto nave mediante :

- .1 punti notevoli;
 - .2 ausili alla navigazione, compresi fari, mede e boe ;
 - .3 navigazione stimata tenendo conto dei venti, delle maree, delle correnti e della velocità mediante i giri dell'elica al minuto e con il solcometro.
- 2.2. Conoscenza perfetta ed uso delle carte e delle pubblicazioni nautiche quali portolani, tavole delle maree, avvisi ai naviganti, avvisi radio per la navigazione.

3 Navigazione con radar

3.1 La Parte deciderà se includere o meno il programma radar di seguito indicato, nei requisiti generali per il rilascio del certificato agli ufficiali responsabili dei turni di guardia durante la navigazione. Se la Parte decide di non includere il programma nei requisiti generali, tuttavia dovrà assicurare che se ne tenga conto per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione che prestano servizio su navi equipaggiate con attrezzature radar e che svolgono un servizio regolare in acque limitate.

3.2. Dimostrare con l'impiego del simulatore radar, o, quando questo non è disponibile, col rapportatore diagramma, la conoscenza dei fondamenti del radar e la capacità di far funzionare ed usare il radar e di interpretare ed analizzare le informazioni ottenute da questo apparato, compresi:

- .1 i fattori che influenzano le prestazioni e la precisione
- .2 messa a punto e conservazione della rappresentazione;
- .3 rivelazione di erronee rappresentazioni di informazioni, echi falsi, echi del mare, ecc.
- .4 portata e rilevamento;
- .5 identificazione di echi critici
- .6 rotta e velocità delle altre navi
- .7 tempo e distanza dal punto di massimo avvicinamento di navi incrocianti in controrotta e raggiungenti;
- .8 rilevazione di mutamenti nella rotta e nella velocità di altre navi;
- .9 conseguenze di mutamenti nella propria rotta della nave o nella velocità, o in entrambe;
10. attuazione del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, 1972.

4 Tenuta della guardia

- 4.1 Dimostrare perfetta conoscenza del contenuto, applicazione e scopi del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare, 1972, compresi gli Annessi II e IV relativi ad una navigazione sicura.
- 4.2 Dimostrare conoscenza del contenuto dei "Principi Fondamentali da Osservare per la tenuta di una Guardia in Navigazione", capitolo IV.

5 Sistemi elettronici per il punto nave e per la navigazione

- 5.1 Capacità di determinare il punto nave con gli ausili elettronici alla navigazione con soddisfazione della Parte.

6 Meteorologia

- 6.1 Conoscenza degli strumenti meteorologici in dotazione a bordo e loro applicazione.
- 6.2 Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteorologici che influiscono sulle acque limitate interessate.

7 Bussole

- 5.1 Capacità di determinare ed applicare le deviazioni della bussola

8 Lotta antincendio

- 8.1 Conoscenza della prevenzione antincendio e dell'uso di mezzi antincendio.
- 8.2 Frequenza di un corso riconosciuto di lotta antincendio

9 Salvataggio

- 9.1 Conoscenza delle attrezzature di salvataggio disponibili sulle navi da pesca. Organizzazione di esercitazioni di abbandono nave e di uso dell'equipaggiamento.
- 9.2 Frequenza di un corso riconosciuto di sopravvivenza in mare

10 Procedure di emergenza e prassi di lavoro sicure per il personale delle navi da pesca

10. Conoscenza delle voci elencate nelle sezioni appropriate del Codice di Sicurezza FAO/ILO/IMO per i pescatori e le navi da pesca, parte A, e nel capitolo III dell'Annesso al Protocollo di Torremolinos del 1993.

11 Manovra e governo della nave da pesca

11.1 Conoscenza di base delle manovre e del governo di una nave da pesca, ivi compreso quanto segue:

- .1 ancorare, levare l'ancora ed ormeggiare; manovre a fianco di altre navi in mare;
- .2 manovre durante le operazioni di pesca, tenendo conto dei fattori che potrebbero pregiudicare la sicurezza durante queste operazioni;
- .3 effetti del vento e delle maree/correnti sul governo della nave;
- .4 manovre in acque poco profonde;
- .5 governo di navi da pesca con maltempo;
- .6 salvataggio delle persone ed assistenza a navi o aeromobili in pericolo;
- .7 rimorchiare ed essere rimorchiati
- .8 procedure uomo in mare;
- .9 misure pratiche da prendere per la navigazione tra i ghiacci, o in presenza di accumuli di ghiaccio a bordo della nave;

12 Stabilità della nave

12.1 Conoscenza operativa ed applicazione dei dati relativi alla stabilità, delle tabelle di stabilità e di assetto e degli apparati per il calcolo delle sollecitazioni:

13. Maneggio e stivaggio del pescato

13.1 Conoscenza di un sicuro maneggio e stivaggio del pescato e gli effetti di tali fattori sulla sicurezza della nave.

14 Costruzione della nave da pesca

14.1 Conoscenza generica delle parti principali che costituiscono la struttura della nave.

15 Assistenza medica

15.1 Conoscenza delle procedure di pronto soccorso. Applicazione pratica delle guide mediche e dei consigli per radio.

16 Ricerche e salvataggi

Conoscenza delle procedure di ricerca e di salvataggio.

17 Prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino

17.1 Conoscenza delle precauzioni che devono essere osservate per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino.

18 Metodi per dimostrare la competenza

18.1 La Parte stabilirà i metodi per dimostrare la competenza nei requisiti pertinenti della presente Appendice.

REGOLA 5

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio del certificato ai direttori di macchina ed ai primi ufficiali di macchina su navi da pesca aventi l'apparato di propulsione principale con una potenza di 750 kW o più

- 1 Ogni direttore di macchina o secondo ufficiale di macchina che presti servizio su una nave da pesca di lungo corso il cui apparato di propulsione principale ha una potenza di propulsione di 750 kW o più, deve essere titolare del certificato di abilitazione prescritto.
- 2 Ogni candidato all'abilitazione dovrà:
 - 1 avere almeno 18 anni;
 - 2 adempiere ai requisiti della Parte per quanto riguarda la sua idoneità fisica con particolare riferimento alla vista e all'udito;
 - 3 per l'abilitazione quale primo ufficiale di macchina, dovrà aver prestato un servizio di navigazione di lungo corso riconosciuto non inferiore a 12 mesi nella sezione macchine; tuttavia questo periodo potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi se la Parte prescrive un addestramento speciale che considera equivalente e sostitutivo al servizio di navigazione riconosciuto;
 - 4 per il certificato di direttore di macchina, aver prestato un servizio di navigazione di lungo corso riconosciuto, non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 12 mesi effettuati nella qualifica di secondo ufficiale di macchina;
 - 5 aver frequentato un corso pratico riconosciuto di lotta antiincendio;
 - 6 aver superato l'esame richiesto per la valutazione della competenza con soddisfazione della Parte. Tale esame o esami devono comprendere gli argomenti esposti nell'Appendice alla presente Regola, fermo restando che la Parte può modificare i requisiti relativi all'esame ed al servizio di lungo corso per gli ufficiali delle navi da pesca adibite a viaggi in acque limitate, tenuto conto della loro potenza di propulsione e dell'effetto sulla sicurezza di tutte le navi da pesca che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
- 3 L'addestramento per ottenere la necessaria conoscenza teorica e la necessaria esperienza pratica deve tener conto dei relativi regolamenti e raccomandazioni internazionali.
- 4 Il grado di conoscenza richiesto per i diversi paragrafi di questa Appendice può essere variato a seconda se il certificato di abilitazione è da rilasciare a livello di direttore di macchina o di primo ufficiale di macchina.

APPENDICE ALLA REGOLA 5

Conoscenza minima richiesta per il rilascio del certificato ai direttori di macchina ed ai primi ufficiali di macchina su navi da pesca aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 750 KW o più

- 1 Il programma di studi sotto indicato é il programma d'esame di candidati all'abilitazione di direttore di macchina o primo ufficiale di macchina di navi da pesca aventi l'apparato motore di propulsione principale con una potenza di 750 KW o più. Tenendo presente che il primo ufficiale di macchina deve essere in grado di assumere le responsabilità del direttore di macchina in qualsiasi momento, l'esame su questi argomenti deve tendere a verificare la capacità del candidato di assimilare tutte le informazioni disponibili che riguardano il funzionamento sicuro dell'apparato motore della nave.
- 2 In riferimento ai paragrafi 3.4 e 4.1 di seguito, la Parte può omettere di richiedere la conoscenza di quegli apparati di propulsione che non siano le installazioni di macchine per le quali é valido il certificato da rilasciare. Un certificato rilasciato su tali basi non é valido per tutte le categorie di macchinari che sono state omesse, fino a quando l'ufficiale macchinista non dimostri di avere competenza in queste materie secondo i criteri della Parte. Tutte queste limitazioni devono essere specificate nel certificato.
- 3 Ogni candidato deve possedere una sufficiente conoscenza teorica per comprendere i principi fondamentali dei seguenti argomenti:
 - .1 processi di combustione
 - .2 trasmissione del calore;
 - .3 meccanica e idromeccanica;
 - .4 se del caso:
 - .4.1 motori marini diesel
 - .4.2 impianto marino di propulsione a vapore
 - .4.3 turbine a gas marine
 - .5 impianti di governo;
 - .6 caratteristiche dei combustibili e dei lubrificanti
 - .7 caratteristiche dei materiali;
 - .8 agenti estinguenti degli incendi;
 - .9 apparecchiature elettriche nautiche;
 - .10 automazione, strumentazione e sistemi di controllo;
 - .11 costruzione della nave da pesca, compresa la stabilità ed il controllo di un'avaria;
 - .12 impianti ausiliari.
 - .13 sistemi di refrigerazione.
4. Ogni candidato deve possedere un'adeguata conoscenza pratica almeno sui seguenti argomenti:
 - .1 funzionamento e manutenzione di:
 - .1.1 motori marini diesel ;
 - .1.2 impianti marini di propulsione a vapore;
 - .1.3 turbine a gas marine;

- .2 funzionamento e manutenzione degli impianti ausiliari, compresi gli impianti di governo;
 - .3 funzionamento, verifica e manutenzione delle apparecchiature elettriche e di controllo;
 - .4 manutenzione delle attrezzature per il maneggio del pescato e dei macchinari del ponte;
 - .5 individuazione del cattivo funzionamento dei macchinari, localizzazioni dei guasti e misure per prevenire l'avaria;
 - .6 organizzazione della manutenzione in sicurezza e procedure di riparazione;
 - .7 metodi e mezzi per la prevenzione, l'individuazione e l'estinzione degli incendi;
 - .8 regolamenti da osservare relativi all'inquinamento operativo o incidentale dell'ambiente marino e metodi e mezzi per prevenire tale inquinamento;
 - .9 pronto soccorso relativo ad infortuni che potrebbero verificarsi nei locali macchine e impiego dell'equipaggiamento di pronto soccorso;
 - .10 funzioni e uso dei mezzi di salvataggio;
 - .11 metodi per il controllo delle avarie, con particolare riferimento ai provvedimenti da prendere nel caso di allagamento di acqua di mare nei locali macchine;
 - .12 norme antinfortunistiche
- 5 Ogni candidato deve possedere una conoscenza del diritto marittimo internazionale incorporato in accordi e convenzioni internazionali per quanto questi si riferiscono agli specifici obblighi e responsabilità della sezione macchina, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza e la protezione dell'ambiente marino. Il grado di conoscenza della legislazione marittima nazionale è lasciato alla discrezione della Parte, ma deve comprendere le disposizioni nazionali per l'attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali.
- 6 Ogni candidato deve possedere una conoscenza della direzione e dell'addestramento del personale a bordo delle navi da pesca.

Regola 6

Requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato di abilitazione al personale addetto o responsabile dei servizi di radiocomunicazione a bordo delle navi da pesca

Nota esplicativa

Le disposizioni obbligatorie relative alla tenuta della guardia per i radio servizi sono stabilite nel Regolamento Radio e nel Protocollo di Torremolinos del 1993. Le disposizioni per il mantenimento dei radioservizi sono stabilite nel Protocollo di Torremolinos e nelle direttive adottate dall'Organizzazione.

Applicazione

- 1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 2, le disposizioni della presente regola si applicheranno al personale responsabile o che svolge mansioni di radiocomunicazioni su una nave tenuta, secondo gli accordi internazionali o le leggi interne, a trasportare apparecchiature radio utilizzando le frequenze e le tecniche del GMDSS.
- 2 Il personale delle navi per le quali il trasporto di apparecchiature radio non è obbligatorio in base agli accordi internazionali o alle leggi interne non è tenuto a conformarsi alle disposizioni della presente regola, ma deve tuttavia osservare il Regolamento Radio. L'Amministrazione si accerterà che siano rilasciate o riconosciute a detto personale le abilitazioni prescritte conformi ai requisiti del Regolamento Radio.

Requisiti minimi per il certificato di abilitazione del personale addetto ai radio servizi GMDSS

- 1 Ogni persona responsabile o che svolge mansioni di radiocomunicazioni su una nave deve essere titolare del certificato o dei certificati prescritti, rilasciati o riconosciuti dall'Amministrazione secondo le norme del Regolamento Radio.
- 2 Per il personale addetto ai radio servizi, sarà sufficiente, ai fini dell'adempimento efficiente ed in sicurezza delle proprie mansioni, possedere gli elementi minimi di conoscenza, di comprensione e di competenza richiesti per il certificato in base alla presente regola.
- 3 Ogni candidato all'abilitazione dovrà:
 - 1 non avere meno di 18 anni;
 - 2 adempiere ai requisiti della Parte per quanto riguarda la sua idoneità fisica, vista e udito compresi;
 - 3 conformarsi ai requisiti dell'appendice alla presente regola.
- 4 Ciascun candidato all'abilitazione dovrà superare un esame o degli esami con soddisfazione della Parte.

- 5 Sono enunciate nell'appendice alla presente regola la conoscenza, la comprensione e la competenza richieste per la convalida di tutti i tipi di certificati rilasciati in base alle disposizioni del Regolamento Radio in quanto conformi ai requisiti della Convenzione. Nel determinare il livello prescritto di conoscenza e di formazione, la Parte dovrà parimenti tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione.

Appendice alla Regola 6

Conoscenza minima addizionale e requisiti di formazione per il personale addetto ai radio servizi GMDSS

- 1 Oltre a conformarsi ai requisiti per il rilascio di un certificato secondo il Regolamenti Radio, ogni candidato dovrà essere a conoscenza di quanto segue:
- .1 erogazione di radioservizi nei casi di emergenza;
 - .2 radiocomunicazioni di ricerca e di salvataggio, comprese le procedure previste nel Manuale di ricerca e di salvataggio per navi mercantili (MERSAR);
 - .3 mezzi per impedire la trasmissione di falsi segnali di pericolo e procedure per mitigare gli effetti dei falsi segnali di pericolo ;
 - .4 sistemi per fare rapporto dalla nave;
 - .5 radioservizi medici;
 - .6 uso del Codice Internazionale di Segnali e delle "Standard Marine Communication Phrases"
 - .7 misure preventive per la sicurezza della nave e del personale in connessione con i rischi connessi alle apparecchiature radio, ivi compresi i pericoli di radiazioni elettriche e non ionizzanti.

Regolamento 7

Requisiti minimi obbligatori per garantire la continua competenza e l'aggiornamento delle conoscenze per comandanti, ufficiali di coperta ed ufficiali di macchina

- 1 Ad ogni comandante o ufficiale in possesso di di un certificato di abilitazione, che presti servizio a bordo o che intenda ritornare a bordo dopo un periodo a terra, per continuare ad essere idoneo per il servizio di navigazione di lungo corso, é richiesto, ad intervalli che non superino i 5 anni, di soddisfare l'Amministrazione quanto a:
- .1 idoneità fisica, con particolare riferimento alla vista ed all'udito;

- .2 un servizio di navigazione di lungo corso in qualità di comandante o ufficiale di almeno 1 anno nei 5 anni precedenti; oppure
3. aver assolto sulle navi da pesca funzioni relative ai compiti adatti al grado del certificato posseduto che siano considerate essere almeno equivalenti al servizio di navigazione richiesto nel paragrafo 1.2, oppure
 - .3.1 superare un esame riconosciuto ; oppure
 - .3.2 aver ultimato con esito positivo un corso riconosciuto o il corso prescritto per i comandanti e gli ufficiali che prestano servizio a bordo di navi da pesca, in particolare per quelli che rientrano nel servizio di navigazione, oppure
 - 3.3 aver portato a termine un servizio di navigazione di lungo corso riconosciuto su una nave da pesca , in qualità di ufficiale in soprannumero, per un periodo non inferiore a tre mesi, immediatamente prima di assumere il grado a cui ha diritto in virtù del suo certificato.
- 2 Il corso di revisione e di aggiornamento previsto dalla presente regola sarà approvato dall'Amministrazione e dovrà includere il testo delle recenti modifiche dei regolamenti internazionali relativi alla sicurezza della vita in mare ed alla protezione dell'ambiente marino
- 3 L'Amministrazione deve assicurarsi che i testi delle recenti modifiche dei regolamenti internazionali relativi alla sicurezza della vita in mare ed alla protezione dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi sotto la sua giurisdizione.

Regola 8

Requisiti minimi obbligatori per garantire la continua competenza e l'aggiornamento delle conoscenze del personale addetto ai radioservizi GMDSS

- 1 Tutto il personale addetto ai radioservizi GMDSS, titolare di un certificato o di certificati di abilitazione rilasciati o riconosciuti dalla Parte, è tenuto, per poter continuare ad essere qualificato per il servizio di lungo corso, ad adempiere ai requisiti della Parte in quanto a:
 - .1 idoneità fisica , con particolare riferimento alla vista ed all'udito;
 - .2 competenza professionale:
 - .2.1 dimostrando di aver svolto un servizio di navigazione riconosciuto comprendente mansioni di radiocomunicazioni per un totale di almeno un anno negli ultimi cinque anni; oppure
 - .2.2 per il fatto di avere esercitato funzioni relative ai compiti adatti al grado del certificato di abilitazione posseduto, che siano considerate almeno equivalenti al servizio di navigazione richiesto nel paragrafo 1.2.1; oppure

- .2.3 superando una prova riconosciuta; e
ultimando con esito positivo un corso o dei corsi di formazione riconosciuti, in mare o a terra, comprendenti elementi direttamente connessi con la sicurezza della vita in mare e pertinenti per l'abilitazione di cui la persona è titolare, in conformità con i requisiti del Protocollo di Torremolinos del 1993.
- 2 Qualora nuove modalità, equipaggiamenti o prassi divengano obbligatorie a bordo di navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di una Parte, la Parte può esigere che il personale addetto ai radioservizi GMDSS passi un esame riconosciuto o completi con esito positivo il corso o i corsi di formazione richiesti in mare o a terra, con riferimento in modo particolare alla sicurezza.
- 3 L'Amministrazione deve assicurarsi che i testi delle recenti modifiche dei regolamenti internazionali relativi alle radiocomunicazioni e pertinenti alla sicurezza della vita in mare, siano messi a disposizione delle navi aventi diritto ad inalberare la sua bandiera .

CAPITOLO III

ADDESTRAMENTO DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA PER TUTTO IL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA

Regola 1

Addestramento di base in materia di sicurezza per tutto il personale delle navi da pesca

1 Il personale delle navi da pesca, prima di essere assegnato a qualsiasi mansione a bordo della nave, dovrà ricevere un addestramento di base approvato dall'Amministrazione nei seguenti settori:

- .1 tecniche di sopravvivenza personale, come indossare giubbotti di salvataggio e se del caso, mute d'immersione;
- .2 prevenzione degli incendi e lotta antincendio
- .3 procedure di emergenza;
- .4 nozioni di pronto soccorso;
- .5 prevenzione dell'inquinamento marino; e
- .6 prevenzione degli incidenti a bordo delle navi

2 Nell'attuare le disposizioni del paragrafo 1, l'Amministrazione determinerà se (ed in tal caso in quale misura) tali norme di applicano al personale delle piccole navi da pesca o al personale già arruolato su navi da pesca.

CAPITOLO IV
TENUTA DI UNA GUARDIA DI NAVIGAZIONE

Regolamento 1

Principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione a bordo di navi da pesca

1 Le Amministrazioni devono indirizzare l'attenzione degli armatori, operatori marittimi, comandanti e personale di tenuta della guardia sui seguenti principi che devono essere osservati per garantire che sia mantenuta in ogni momento una guardia di navigazione sicura.

2 Il comandante di ogni nave da pesca è tenuto ad assicurarsi che le disposizioni per la tenuta della guardia di navigazione siano adeguate a mantenere una guardia sicura di navigazione.

3 I principi fondamentali che comprendono, ma che non sono limitati a quanto segue, devono essere presi in considerazione su tutte le navi.

4 Durante il viaggio di andata e ritorno dalle zone di pesca

4.1. Disposizioni per la guardia in navigazione

4.1.1 La composizione della guardia deve, in qualsiasi momento, essere adeguata ed appropriata alle circostanze ed alle condizioni predominanti e deve tener conto della necessità di mantenere un appropriato servizio di vedetta.

4.1.2 Nel decidere la composizione della guardia di navigazione, si dovrà tenere conto, "inter alia", di quanto segue:

- .1 in nessun momento la timoniera deve essere lasciata sguarnita;
- .2 le condizioni meteorologiche, la visibilità e le condizioni di luce diurne o notturne;
- .3 la vicinanza di pericoli per la navigazione che possono rendere necessario che l'ufficiale responsabile della guardia effettui altri servizi di navigazione;
- .4 l'impiego e la condizione operativa dei mezzi di ausilio per la navigazione quali radar o dispositivi elettronici per il punto nave o qualsiasi altra attrezzatura che è ritenuta rilevante per la navigazione sicura della nave;
- .5 se la nave è munita di governo automatico;
- .6 qualsiasi esigenza insolita per la guardia di navigazione, che potrebbe presentarsi come risultato di circostanze operative particolari.

4.2 Idoneità per il servizio

IL sistema di guardia deve essere tale che l'efficienza del personale addetto alla tenuta della guardia non sia menomata dalla fatica. I compiti devono essere organizzati in modo tale che la prima guardia all'inizio del viaggio ed i seguenti cambi di guardia siano sufficientemente riposati ed anche idonei per questo servizio.

4.3 Navigazione

4.3.1 Il viaggio designato deve essere programmato in anticipo prendendo in considerazione tutte le informazioni attinenti ed ogni tracciamento di rotta deve essere controllato prima che il viaggio abbia inizio.

4.3.2. Durante la guardia bisogna controllare ad ad intervalli sufficientemente frequenti, la tenuta della rotta, la posizione e la velocità, impiegando qualsiasi mezzo per l'ausilio alla navigazione disponibile e necessario per garantire che la nave segua la rotta stabilita.

4.3.3 L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione deve conoscere perfettamente la dislocazione ed il funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di navigazione che si trovano a bordo della nave, e deve essere al corrente e tener conto dei limiti operativi di tali apparecchiature .

4.3.4 L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione non deve intraprendere né deve essergli assegnato qualsiasi servizio che possa interferire con la navigazione sicura della nave.

4.4. Attrezzature per la navigazione

4.4.1 Gli ufficiali di guardia devono utilizzare nel modo più efficace tutte le apparecchiature di navigazione a loro disposizione.

4.4.2 Nell'impiegare il radar, l'ufficiale di guardia deve tener presente la necessità di osservare, in qualunque momento, le disposizioni sull'uso del radar contenute nelle appropriate regolamentazioni per prevenire la collisione in mare.

4.4.3 In caso di necessità, l'ufficiale di guardia non deve esitare ad usare il timone, le macchine e l'apparato di segnalazione acustica e luminosa.

4.5 Doveri e responsabilità di navigazione

4.5.1 L'ufficiale responsabile della guardia deve:

- .1 montare la guardia nella timoniera;
- .2 non deve, in nessuna circostanza, lasciare la timoniera fino a quando non sia stato rilevato;

- .3 continuare ad essere responsabile della navigazione sicura della nave anche se il comandante è presente sul ponte, fino a quando il comandante non lo informi specificatamente di aver assunto tale responsabilità e questo sia reciprocamente compreso;
- .4 comunicare al comandante quando ha qualsiasi dubbio su quale azione intraprendere nell'interesse della sicurezza; e
- .5 non consegnare la guardia all'ufficiale montante se ha motivo di credere che quest'ultimo non è palesemente in grado di assolvere il suo compito in maniera efficace, nel qual caso deve darne quindi comunicazione al comandante.

4.5.2 Nel rilevare la guardia, l'ufficiale montante deve assicurarsi per quanto riguarda il punto nave effettivo o stimato e confermare la rotta che intende seguire, la prora e la velocità, e deve prender nota di qualsiasi pericolo per la navigazione di cui è previsto l'incontro durante la sua guardia.

4.5.3. Deve essere tenuta una corretta registrazione delle manovre e delle attività durante la guardia, che si riferiscono alla navigazione della nave.

4.6 Servizio di vedetta

4.6.1 Un appropriato servizio di vedetta sarà mantenuto in conformità con la Regola 5 del Regolamento Internazionale per la Prevenzione delle Collisioni in Mare, 1972, allo scopo di:

- .1 mantenere un continuo stato di vigilanza visivo ed uditivo o con ogni altro mezzo disponibile, in vista di qualsiasi significativo cambiamento nell'ambiente operativo;
- .2 valutare pienamente la situazione ed il rischio di collisioni, incagliamenti ed altri pericoli per la navigazione; e
- .3 avvistare navi o aerei in difficoltà, naufraghi, relitti e rottami.

4.6.2 Nel determinare che la composizione della guardia di navigazione è adatta a garantire il mantenimento del servizio di vedetta prescritto, il comandante deve valutare a fondo tutti i fattori rilevanti, compresi quelli specificati al paragrafo 4.1 della presente regola, ed in modo particolare i seguenti:

- .1 visibilità, condizioni atmosferiche e del mare;
- .2 densità del traffico, ed altre attività esercitate nella zona dove la nave sta navigando;
- .3 l'attenzione necessaria quando si naviga entro o vicini a schemi di separazione del traffico, ed altre misure di rotta;
- .4 il carico di lavoro supplementare dovuto alla natura delle funzioni della nave; la necessità di agire immediatamente e le manovre previste;

- .5 il comando del timone e dell'impianto propellente e le caratteristiche di manovra della nave;
- .6 che i membri dell'equipaggio chiamati per essere eventualmente designati come membri della guardia abbiano l'idoneità fisica richiesta per la mansione ;
- .7 aver verificato l'affidabilità della competenza professionale degli ufficiali e dell'equipaggio della nave;
- .8 l'esperienza dell'ufficiale di guardia e sua dimestichezza con le attrezzature della nave, le modalità per procedere, ed il dispositivo di manovra.
- .9 le attività da svolgere a bordo della nave in qualsiasi particolare momento e che l'assistenza sia immediatamente disponibile ad essere convocata alla timoniera se necessario;
- .10 le condizioni operative degli strumenti della timoniera e dei comandi, compresi i sistemi di allarme;
- .11 le dimensioni della nave ed il campo visivo disponibile dalla plancia protetta
- .12 la configurazione della timoniera, nella misura in cui tale configurazione potrebbe impedire ad un membro del turno di guardia di individuare visualmente o con l'udito ogni sviluppo esterno;
- .13 tutte le norme, procedure e direttive adottate dall'Organizzazione, relative agli accordi sulla guardia di navigazione e l'idoneità fisica richiesta per le mansioni.

4.7 Protezione dell'ambiente marino

Il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione devono essere consapevoli dei gravi effetti dell'inquinamento operativo o incidentale dell'ambiente marino e prendere tutte le precauzioni possibili evitare tale inquinamento, particolarmente nell'ambito delle regolamentazioni internazionali e portuali.

4.8 Condizioni atmosferiche

L'ufficiale responsabile della guardia di navigazione adotterà le misure pertinenti e notificherà il comandante nel caso in cui variazioni atmosferiche pregiudizievoli potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della nave, ed in condizioni che potrebbero dar luogo ad accumuli di ghiaccio.

5 Navigazione con pilota a bordo

La presenza di un pilota a bordo non solleva il comandante o l'ufficiale responsabile della guardia dai suoi doveri ed obblighi relativi alla sicurezza della nave. Il comandante ed il pilota si devono scambiare le informazioni concernenti le procedure di navigazione, le condizioni locali e le caratteristiche della nave. Il comandante e l'ufficiale di guardia devono collaborare a stretto contatto con il pilota e mantenere un accurato controllo della posizione e del movimento della nave.

6 Nave impegnata nella pesca o alla ricerca di pesce

6.1 Oltre ai principi enumerati al paragrafo 4, l'ufficiale responsabile della guardia terrà conto e provvederà come prescritto circa i seguenti fattori:

- .1 altre navi impegnate nella pesca e loro attrezzature di pesca, caratteristiche di manovra della nave, in modo particolare la sua distanza di arresto ed il diametro di una virata in circolo a velocità di partenza con le attrezzature di pesca in mare;
- .2 la sicurezza dell'equipaggio sul ponte;
- .3 gli effetti pregiudizievoli per la sicurezza della nave e del suo equipaggio dovuti alla riduzione della stabilità e del bordo libero, a causa di forze eccezionali prodotti dalle operazioni di pesca, dalla gestione e dallo stivaggio del pescato e da insolite condizioni di mare ed atmosferiche;
- .4 la vicinanza di strutture "off-shore" in modo particolare per quanto riguarda le zone di sicurezza; e
- .5 i relitti ed altri ostacoli sott'acqua che potrebbero presentare pericoli per le attrezzature di pesca.

6.2 Nel stivare il pescato, occorre che siano osservati i criteri relativi ad un adeguato bordo libero, una stabilità appropriata e l'integrità della tenuta stagna in qualsiasi momento durante il viaggio verso il porto di attracco, in considerazione, in modo particolare, del consumo di carburante e di scorte, del pericolo rappresentato dal maltempo e, soprattutto in inverno, del pericolo di accumulo di ghiaccio sui ponti (o sovrastanti ad essi) esposti nelle zone dove è probabile che accumuli di ghiaccio si producano.

7 Guardia sugli ormeggi

Il comandante si accerterà, ai fini della sicurezza della nave e dell'equipaggio, che in qualsiasi momento sia mantenuto un appropriato servizio di guardia, dalla timoniera o dal ponte, sulle navi da pesca ancorate.

8 Tenuta di guardia per radio

Il comandante si accerterà che vi sia una tenuta di guardia per radio, quando la nave è in mare, sulle frequenze appropriate, secondo i criteri del Regolamento Radio.

Appendice 1

E' riportato di seguito il modulo da utilizzare per il rilascio di un certificato di abilitazione. Da notare che i termini "oppure fino alla scadenza di ogni proroga della validità del presente certificato eventualmente indicata sul retro" riportati sul fronte del modulo ed i dati relativi alla proroga della validità riportati sul retro andranno omessi se il certificato deve essere sostituito alla sua scadenza.

(Timbro ufficiale)

(PAESE)

CERTIFICATO RILASCIATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE NORME PER LA FORMAZIONE, IL RILASCIO DI CERTIFICATI E LA TENUTA DELLA GUARDIA PER IL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA DEL 1995

Il Governo di..... certifica di aver accertato che il possessore del presente certificato di abilitazione è stato trovato debitamente qualificato in conformità alle disposizioni della Regola..... della sopramenzionata Convenzione e che è stato giudicato idoneo al servizio di seguito specificato, con riserva di qualsiasi limitazione indicata fino al.....o fino alla data di scadenza di ogni proroga di validità del presente certificato indicata sul retro.

Il legittimo possessore del presente certificato può prestare servizio nella seguente (o nelle seguenti) capacità:

Capacità

Limitazioni applicabili (se del caso)

Certificato N°.....rilasciato il.....

(Timbro ufficiale)

.....
Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

Data di nascita del possessore del certificato.....
Firma del possessore del certificato.....
Fotografia del possessore del certificato...

La validità del presente certificato é prorogata fino.....

(Timbro ufficiale)

Data di convalidazione

.....
Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

La validità del presente certificato é prorogata fino
al.....

(Timbro ufficiale)

Data di convalidazione

.....
Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

Appendice 2

E' riportato di seguito il modulo da utilizzare per la convalida di un certificato di abilitazione. Da notare che i termini "oppure fino alla scadenza di ogni proroga della validità della presente convalida indicata sul retro" riportati sul fronte del modulo ed i dati relativi alla proroga della convalida, riportati sul retro, andranno omesse se la convalida deve essere sostituita alla sua scadenza.

(Timbro ufficiale)

(PAESE)

CONVALIDA DI UN CERTIFICATO RILASCIATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE NORME PER LA FORMAZIONE, IL RILASCIO DI CERTIFICATI E LA TENUTA DELLA GUARDIA PER IL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA DEL 1995

Il Governo di..... certifica che il Certificato N.....é stato rilasciato a.....il quale é stato trovato debitamente qualificato in conformità alle disposizioni della Regoladella sopramenzionata Convenzione e qualificato a prestare servizio come specificato di seguito, con riserva di qualsiasi limitazione indicata fino al.....o fino alla data di scadenza di ogni proroga di validità della presente convalida indicata sul retro.

Il legittimo possessore della presente convalida può prestare servizio nella seguente (o nelle seguenti) capacità specificate nei requisiti di sicurezza per l'armamento della nave :

Capacità

Limitazioni applicabili (se del caso)

Convalida N'.....rilasciata il.....

(Timbro ufficiale)

.....
Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

Data di nascita del possessore del
certificato.....

Firma del possessore del
certificato.....

Fotografia del possessore del certificato...
.....

La validità della presente convalida é prorogata fino
al.....

(Timbro ufficiale)

.....
Data di convalidazione

Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

La validità della presente convalida é prorogata fino
al.....

(Timbro ufficiale)

.....
Data di convalidazione

Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

Appendice 3

E' riportato di seguito il modulo da utilizzare per attestare il riconoscimento di un certificato di abilitazione. Da notare che i termini "oppure fino alla data di scadenza di ogni proroga della validità del presente attestato di riconoscimento indicata sul retro", riportati sul fronte del modulo, e i dati relativi alla proroga di validità riportati sul retro, andranno omessi se l'attestato di riconoscimento deve essere sostituito alla sua scadenza.

(Timbro ufficiale)

(PAESE)

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DI UN CERTIFICATO IN BASE ALLE
DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE NORME PER LA
FORMAZIONE, IL RILASCIO DI CERTIFICATI E LA TENUTA DELLA GUARDIA
PER IL PERSONALE DELLE NAVI DA PESCA DEL 1995

Il Governo di..... certifica che il
Certificato N.....rilasciato a.....da o per
conto del Governo di..... è debitamente riconosciuto in
conformità alle disposizioni della Regola 1/7 della
sopramenzionata Convenzione e che il legittimo possessore è
autorizzato a prestare servizio come specificato di seguito, con
riserva di qualsiasi limitazione indicata fino al.....o
fino alla data di scadenza di ogni proroga di validità del
presente attestato di riconoscimento eventualmente riportata sul
retro.

Il legittimo possessore del presente attestato di
riconoscimento può prestare servizio nella seguente (o nelle
seguenti) capacità specificate nei requisiti di sicurezza per
l'armamento della nave :

Capacità

Limitazioni applicabili (se del caso)

Attestato di riconoscimento N°. .rilasciato il.....

(Timbro ufficiale)

.....
Firma del funzionario
debitamente autorizzato

.....
Nome del funzionario
debitamente autorizzato

Data di nascita del possessore del certificato.....

Firma del possessore del certificato.....

Fotografia del possessore del certificato... ..

La validità del presente attestato di riconoscimento é prorogata
fino al.....

(Timbro ufficiale)

.....

Firma dell'ufficiale
debitamente autorizzato

Data di convalidazione

.....
Nome dell'ufficiale
debitamente autorizzato

La validità del presente attestato di riconoscimento é prorogata
fino al.....

(Timbro ufficiale)

.....

Firma dell'ufficiale
debitamente autorizzato

Data di convalidazione

.....
Nome dell'ufficiale
debitamente autorizzato

Copia certificata conforme del testo inglese della Convenzione internazionale sulle norme di formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, fatta a Londra il 7 luglio 1995, il cui originale è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione internazionale marittima.

Per il Segretario Generale dell'Organizzazione internazionale marittima/:

Londra, 14 settembre 1995.